

PARTE TERZA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PAGINA BIANCA

Capitolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

1 - Uno degli ostacoli di maggior rilievo, al di là dei suoi aspetti "tecnici", a un efficace coordinamento della finanza pubblica è individuabile nella non omogeneità dei conti che esprimono i risultati della gestione e nella incompletezza delle informazioni che affluiscono al centro (e alimentano i documenti ufficiali). Si rivela, così, ancora lontano da essere raggiunto uno degli obiettivi centrali della legge n. 468 (che ha introdotto nel sistema giuspubblicistico la nozione di settore pubblico ed ha dedicato l'intero titolo IV, articoli 25 - 32, ai "conti della finanza pubblica").

I documenti ufficiali fanno riferimento ad aggregati diversi, il bilancio di cassa dello Stato, il settore statale, il settore pubblico, il settore pubblico allargato (1); e manca una tavola di raccordo fra i diversi aggregati e fra i diversi "saldi" cui essi fanno riferimento. La Corte ha posto in rilievo nelle passate relazioni l'esigenza di mettere ordine nella materia, avanzando specifici suggerimenti e proposte.

La relazione sul fabbisogno di cassa, dopo una sperimentazione compiuta nei primi due anni, ha rinunciato alla costruzione del conto consolidato del settore pubblico allargato, ritenendo inattendibili le informazioni di base, ed affermando la necessità pregiudiziale di costruire "prima" un sistema informativo compiuto. Anche la relazione per il 1986 (presentata nell'aprile di quest'anno) non contiene tale conto, e si limita a fornire, secondo uno schema ormai abituale, "elementi di informazione su taluni degli enti esterni al settore statale" (regioni, comuni e provincie, unità sanitarie locali, enti previdenziali, altri enti pubblici non economici, ENEL).

Nel corso del 1985 e dei primi mesi del 1986 è continuata l'attività amministrativa per la "normalizzazione dei conti pubblici". Di particolare importanza la emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, che ridetermina gli organismi ed enti di natura non economica tenuti alla osservanza dell'articolo 25 della legge n. 468. Per la costruzione del sistema informativo di cui agli articoli 28 e 30 della legge n. 468, sono state emanate dal ministero del tesoro circolari in data 11 marzo e 23 maggio 1986 concernenti la finanza regionale.

Ma mentre procede, rallentato da comprensibili difficoltà oggettive, il cammino per la costruzione del sistema informativo finalizzato al consolidamento dei conti del settore pubblico, appare non procrastinabile affrontare il problema del coordinamento e della confrontabilità delle elaborazioni fornite dai documenti ufficiali in materia di finanza pubblica; tanto più che il disegno tracciato dalle risoluzioni parlamentari, approvate dalle commissioni bilancio della Camera e del Senato il 10/11 giugno 1986, assume come contenuti essenziali della programmazione della finanza pubblica i conti del settore pubblico.

2 - I risultati della gestione nel 1985 pongono in evidenza, come già osservato per il precedente esercizio, un divario, sia pure leggermente ridotto, fra settore statale e settore pubblico. Per il primo aggregato l'incidenza del fabbisogno sul P.I.L. (al netto della regolazione dei debiti pregressi) è passato dal 15,5 per cento del 1984 al 15,9 per cento del 1985; mentre lo stesso saldo, se si ha riguardo al settore pubblico, è passato dal 16,6 per cento nel 1984 al 16,4 per cento nel 1985. La maggior incidenza sul P.I.L. dell'aggregato più ampio (che comprende, accanto alla gestione di bilancio e di tesoreria incluse nel settore statale, la finanza previdenziale, sanitaria, regionale e locale) costituisce una testimonianza delle difficoltà di controllo della gestione dei centri di spesa esterni allo Stato.

(1) Il contenuto dei diversi aggregati è richiamato nel capitolo I, parte I, sezione I della presente relazione, nota (1).

Se si tiene conto, invece, delle regolazioni di debiti pregressi, che gravano sul settore statale, ne emerge una più elevata incidenza sul P.I.L. di questo aggregato (pari al 17,5 per cento per il 1985). Ma in definitiva la regolazione dei debiti pregressi è originata da oneri latenti generati da centri esterni; sicchè si è ricondotti al giudizio sopra formulato.

L'aumentato squilibrio della finanza previdenziale si è riflesso sul saldo dei trasferimenti statali agli enti previdenziali (in primo luogo all'INPS). La legge finanziaria per il 1985 aveva fissato l'ammontare dei trasferimenti complessivi all'INPS (gestione di bilancio e anticipazioni di tesoreria) in 22.500 miliardi. I pagamenti di bilancio all'INPS (trasferimenti del titolo I, categoria V, 1.5.6.1. del codice economico) hanno raggiunto i 22.360 miliardi. Ma il saldo dei trasferimenti del settore statale (bilancio più tesoreria) è stato di circa 32.100 miliardi, superando, così, di quasi 10.000 miliardi il "tetto" posto dalla finanziaria (2).

Le previsioni sull'evoluzione del sistema previdenziale pongono in evidenza che "la spesa per pensioni tenderà ad espandersi notevolmente, in proporzione al prodotto interno lordo, determinando un costante accrescimento degli squilibri delle principali gestioni e in particolare di quelle amministrate dall'INPS" (3). Si tratta di una evoluzione che non può essere fronteggiata con corrispondenti aumenti dell'apporto finanziario dello Stato ed esige, invece, più radicali azioni di riequilibrio del sistema. Si è avviata la ricerca per l'individuazione degli interventi di carattere "assistenziale" (pensioni sociali, integrazioni al trattamento minimo, integrazioni salariali straordinarie, trattamenti speciali di disoccupazione, sgravi contributivi nel mezzogiorno, ecc.) che dovrebbero essere distinti dall'area propria della "previdenza" (4). Ma il riordinamento del sistema va, verosimilmente, al di là di questa impostazione; e sembra esigere un più complesso ripensamento.

Per la finanza regionale si dispone di un conto consolidato di cassa (riportato nella relazione sul fabbisogno di cassa del settore pubblico del tesoro). Gli incassi tributari risultano aumentati dell'11,7 per cento, rispetto al 1984 (mentre l'incremento degli stessi incassi nel 1984 sul 1983 risulta essere stato, secondo il conto consolidato redatto dal ministero del tesoro, del 16 per cento). I pagamenti complessivi sono aumentati, nel 1985 sul precedente esercizio, del 10,3 per cento (con un incremento del 10,43 per cento della spesa corrente e dell'8,3 per cento della spesa in conto capitale).

I trasferimenti correnti dal bilancio dello Stato alle regioni per l'ordinario finanziamento delle regioni (fondo comune, capitolo 5926 dello stato di previsione del tesoro) hanno raggiunto i 4.082,2 miliardi nel 1985, con un incremento del 7 per cento sul 1984, in termini di impegni; in termini di pagamenti la spesa (competenza e residui) è stata di 4.642,4 miliardi, con un aumento del 3,9 per cento sul precedente esercizio.

La quota più consistente dei trasferimenti alle regioni è quella concernente la sanità. Gli impegni effettivi sul fondo sanitario nazionale di parte corrente (capitolo 5941 dello stato di previsione del ministero del tesoro) hanno raggiunto i 39.204,4 miliardi, con un incremento del 15,3 per cento sul precedente esercizio. Le spese impegnate sul fondo sanitario nazionale in conto capitale (capitolo 7082 dello stato di previsione del ministero del bilancio) hanno raggiunto i 1.119 miliardi (spese effettivamente impegnate) con un incremento del 77,6 per cento rispetto al 1984.

Sul fondo per i programmi regionali di sviluppo (capitolo 7081 dello stato di previsione del ministero del bilancio) si sono registrati impegni per 2366,1 miliardi e pagamenti per 2.132 miliardi.

I trasferimenti correnti dal bilancio dello Stato alle provincie e ai comuni hanno raggiunto nel 1985 (impegni) i 25.536,9 miliardi, con un incremento del 5,3 per cento sul 1984. I trasferimenti in conto capitale dal bilancio statale alle provincie ed ai comuni sono stati nel 1985 pari a 236,5 miliardi (in termini di impegni), con un incremento del 3,3 per cento sul precedente esercizio.

I trasferimenti agli altri enti pubblici dell'amministrazione centrale, per quanto attiene alla spesa corrente, sono aumentati, in termini di impegni, del 59,6 per cento, raggiungendo i 7.859,5 miliardi. I

(2) Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, "lo squilibrio fra contributi e prestazioni previdenziali è risultato pari a 24.200 miliardi, contro i 21.200 miliardi dell'anno precedente".

(3) Commissione tecnica per la spesa pubblica. "Il sistema pensionistico: problemi e prospettive" - 1986.

(4) Attorno alla distinzione fra "previdenza" e "assistenza" è stato costruito dall'INPS un "conto economico per funzioni" (bilancio parallelo) all'inizio del 1986.

trasferimenti agli stessi enti dell'amministrazione centrale per la spesa in conto capitale sono aumentati del 13,3 per cento, toccando i 5.671,5 miliardi.

I trasferimenti correnti agli enti pubblici dell'amministrazione locale sono aumentati del 33,1 per cento rispetto al 1984 (impegni); quelli in conto capitale sono aumentati del 42,1 per cento (sempre in termini di impegni).

3 - Fra gli strumenti di raccordo fra gestione statale e settore pubblico un ruolo importante è assegnato alla disciplina della tesoreria unica, che, muovendo dall'articolo 31 della legge n. 468, è stata estesa e rafforzata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. La disciplina attuativa di tale normativa è stata disposta con decreto del ministero del tesoro 26 luglio 1985. Per un primo gruppo di enti (provincie, comuni con più di 8.000 abitanti, consorzi fra enti locali, comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio, enti portuali) è posto l'obbligo di detenere tutti i fondi presso la tesoreria dello Stato; per un altro gruppo di enti (regioni, aziende municipalizzate di trasporto, enti mutualistici, altri enti pubblici nazionali) è consentito di detenere disponibilità presso le aziende di credito entro il limite del 4 per cento delle entrate previste dai primi tre titoli del proprio bilancio di competenza.

Il regime della tesoreria unica si pone nella difficile area di confine fra esigenze di unità e coordinamento centrale e sistema delle autonomie. Rispetto alle regioni - e quindi all'ente fra tutti investito del maggior grado di autonomia costituzionalmente garantita - la recente sentenza n.243 del 1985 della Corte costituzionale conferma la legittimità costituzionale di un sistema di limiti e vincoli come quelli posti prima dall'articolo 31 della legge n. 468 ed ora dalla legge n. 720 del 1984. La sentenza citata nega, tuttavia, la possibilità che il passaggio delle regioni dall'uno all'altro dei due regimi delineati dalla legge (e sopra richiamati) possa essere deliberato con atto di Governo (e pone nel nulla, quindi, relativamente a questo aspetto, il penultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 720).

La legge finanziaria 1986 estende gli obblighi già previsti per le regioni ad autonomia ordinaria e per le altre regioni ad autonomia speciale anche alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, che ne erano state escluse (articolo 35).

Disfunzioni e non giustificate eccezioni in materia di tesoreria unica si sono registrate all'interno dell'amministrazione statale stessa. Tale appare il caso (del quale già più diffusamente si è detto nel capitolo sul ministero della pubblica istruzione) della esclusione, disposta con circolare ministeriale, dei "dipartimenti" universitari dall'applicazione del sistema delineato della legge n. 720 del 1984. Sempre in materia di istruzione universitaria, a proposito della norma della legge 29 gennaio 1986, n. 22, che (articolo 4) affida al ministro il potere di elevare il limite di giacenza minimo per l'applicazione del regime della legge n. 720, possono porsi interrogativi non solo in termini di opportunità, ma anche in relazione ai principi derivabili dalla citata sentenza n.243 del 1985 della Corte costituzionale.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

1 - Rapporto Stato-Regioni

a) Flussi finanziari

L'andamento dei flussi finanziari delle regioni nell'ultimo triennio, espresso in termini di pagamenti, è caratterizzato da una crescita progressiva, ove si consideri che si è passati dai 54.560 miliardi del 1983 ai 58.210 miliardi del 1984, per giungere poi nel 1985 a 67.470 miliardi con un incremento in percentuale del 15,91 per cento tra il 1984 e il 1985 (1).

A fronte di tale andamento i trasferimenti dello Stato a favore delle regioni nel medesimo triennio - anch'essi espressi in termini di pagamenti - sono passati dai 49.430 miliardi del 1983 a 52.205 miliardi nel 1984, per giungere a 58.936 miliardi nel 1985 con un incremento, in percentuale, del 12,89 per cento tra il 1984 e il 1985. Dei 58.936 miliardi trasferiti alle Regioni solo il 20 per cento circa è rappresentato da fondi a destinazione libera (2).

Per quanto riguarda le entrate proprie regionali nel medesimo periodo, esse sono passate dai 4.800 miliardi del 1983 ai 5.195 miliardi del 1984, per giungere nel 1985 a 7.400 miliardi, con un incremento in percentuale del 42,44 per cento tra il 1984 e il 1985 (3).

L'afflusso relativo ai trasferimenti statali alle regioni può considerarsi nell'ultimo esercizio stabilizzato ai livelli del 1984. Infatti, se si esclude il canale relativo al fondo sanitario nazionale che con una crescita complessiva del 16,2 per cento influenza l'andamento incrementale di tutto l'aggregato (+ 15,5 per cento) a causa dell'elevato peso che ricopre sul complesso dei trasferimenti statali alle regioni (circa 62 per cento), e se si escludono le risorse destinate alle regioni a statuto speciale sotto forma di devoluzioni di tributi erariali (incremento percentuale tra il 1984 e il 1985 + 27,2 per cento) il restante quadro dei trasferimenti statali alle regioni appare conforme ad obiettivi di contenimento finanziario. Il fondo comune delle regioni a statuto ordinario, la cui dotazione per il 1985 è stata determinata dall'articolo 3 della legge finanziaria per lo stesso anno, segue ormai da alcuni anni una dinamica di crescita ancorata al tasso programmato di inflazione.

Ponendo a raffronto i dati riguardanti i flussi di finanziamento da trasferimento statale e quelli derivanti da entrate proprie regionali risulta quanto segue: nei confronti del fabbisogno di cassa delle regioni, nel 1983 i trasferimenti statali hanno costituito il 91,14 per cento e le entrate proprie l'8,86 per cento; nel 1984 i trasferimenti statali hanno costituito il 90,95 per cento e le entrate proprie sono state pari al 9,05 per cento; infine nel 1985 i trasferimenti statali hanno costituito l'88,84 per cento a fronte dell'11,16 per cento relativo alle entrate proprie (4).

Nonostante l'incremento delle entrate proprie resta prevalente la dipendenza della finanza regionale da quella statale.

(1) Si richiamano le osservazioni formulate nel precedente cap. I della presente relazione sulle problematiche generali concernenti la finanza pubblica. Si avverte che per trarre gli elementi sui flussi finanziari delle regioni si è fatto riferimento alla relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'esercizio 1985 che comprende anche elementi relativi alle regioni a statuto speciale riguardati sotto il profilo del bilancio statale.

(2) Il dato dei trasferimenti dello Stato alle regioni, quale risulta da rendiconto generale dello Stato, è superiore a quello indicato in quanto riferito alla situazione definitiva di chiusura dell'esercizio.

(3) Per quanto riguarda le entrate proprie regionali il riferimento ai dati provvisori contenuti nella relazione generale sulla situazione economica del Paese è dovuto al fatto che al presente non sono disponibili consuntivi regionali dai quali soli sono desumibili gli elementi definitivi. Va precisato che nell'ambito delle entrate proprie regionali il comparto tributario è rappresentato per il 90 per cento dalla regione Sicilia.

(4) Il maggior incremento percentuale delle entrate proprie rispetto agli esercizi precedenti è in gran parte riconducibile all'incremento registrati negli incassi per interessi attivi dovuto agli aumenti verificatisi nei depositi bancari regionali negli ultimi anni (entrate correnti).

Il contenimento dei trasferimenti statali, non compensato da un adeguato gettito di entrate proprie regionali, e l'attribuzione da parte dello Stato alle regioni di fondi in gran parte vincolati nella destinazione testimoniano l'esiguità dei margini di manovra delle politiche regionali.

Queste ultime trovano poi ulteriore motivo di rigidità nell'elevata dimensione delle spese di funzionamento delle strutture regionali che gravano sui fondi assegnati dallo Stato alle Regioni ad autonomia ordinaria in una percentuale del 6,5 per cento.

La perdurante carenza, più volte rilevata dalla Corte (5), di un assetto stabile della provvista finanziaria delle regioni, concorre a determinare una situazione di incertezza che si riflette negativamente sulla predisposizione dei bilanci preventivi regionali.

Le difficoltà che incontrano le regioni nella predisposizione dei loro bilanci sono poi aggravate dalla scarsa incisività del confronto con lo Stato e dalla limitata operatività del disposto di cui all'articolo 34 della legge del 5 agosto 1978 n. 468; dai ritardi nell'approvazione definitiva della legge finanziaria con la quale vengono annualmente determinate ingenti risorse da destinare alle regioni stesse; dalla complessità delle procedure di ripartizione tra le varie regioni dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 281 del 1970 (6).

Si richiama poi quanto già osservato nella relazione dello scorso anno circa la perdurante mancanza di una normativa idonea a regolare i rapporti di finanza regionale essendo cessato il regime disciplinato dalla legge n.356 del 10 maggio 1976.

b) coordinamento normativo

Sono tutt'ora privi di un quadro normativo organico di riferimento importanti e delicati settori di attività: assistenza; gestione di parchi nazionali e riserve naturali; urbanistica nella sua ampia accezione di governo del territorio, acque pubbliche, espropriazioni per pubblica utilità; non sono stati ancora dettati i principi in materia di patrimonio e di contratti regionali ai sensi dell'articolo 35 legge n.335 del 19 maggio 1976 (7).

Nel corso del 1985 è stata peraltro emanata la legge quadro per l'artigianato (legge n. 443 dell'8 agosto 1985) e la disciplina per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale triennale (legge n. 595 del 23 ottobre 1985). Quanto ai programmi di intervento il CIPAA ha approvato in data 1 agosto 1985 il piano agricolo nazionale ma è ancora in fase di elaborazione il piano forestale. È stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 10 aprile 1986 il piano generale dei trasporti. Invece non è stato predisposto il piano previsto dalla legge per la difesa del mare (legge n. 979 del 1982).

Sotto il profilo istituzionale sono rimaste inesprese anche nel decorso esercizio le prospettive poste dall'istituzione della conferenza Stato-regioni (avvenuta con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 300 del 2 novembre 1983) pur rimanendo valido il tentativo di una migliore articolazione strutturale (8). La conferenza si è infatti riunita solo in data 23 gennaio 1985 e in data 25 settembre 1985 limitandosi all'individuazione dei settori di maggior attrito ed alla ricerca di possibili strumenti di soluzione delle questioni di più rilevante interesse, senza peraltro svolgere in concreto la sua funzione coordinatrice.

Ai sensi delle disposizioni del disegno di legge sulla disciplina dell'attività di governo e sull'ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri (nel testo unificato approvato dalla Camera) la conferenza

(5) Vedasi relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1981, 1982 e 1983, Parte III, capitolo II.

(6) Di particolare rilevanza le somme finalizzate alla spesa sanitaria la cui previsione definitiva è stata di oltre 39.648 miliardi. Il fondo di cui all'art.8 della legge n.281 del 1970 - di oltre 4 miliardi di lire per il 1985 - è stato ripartito con decreto del ministro del tesoro in data 7 febbraio 1985; il fondo di cui all'art. 9 della citata legge di lire 744 miliardi per il 1985 è stato ripartito tra le regioni con decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica in data 3 giugno 1985. Per una più puntuale precisazione sulla ripartizione dei fondi comuni alle regioni si rinvia alla parte della presente relazione sulle amministrazioni del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

(7) Hanno emanato specifica normativa in materia: Liguria (legge regionale 22 giugno 1983 n. 26), Piemonte (legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8), Umbria (legge regionale 9 marzo 1979 n. 11).

(8) Si rinvia in proposito alle osservazioni contenute nella parte della presente relazione riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

dovrebbe diventare organo permanente del rapporto tra Governo e regioni costituendo quella cerniera istituzionale di raccordo, finora mancante, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale. Tale organo tuttavia potrà meglio svolgere la sua funzione ove sia dotato di uno stabile supporto organizzativo e siano utilizzati moduli di operatività sufficientemente agili che consentano di superare le attuali difficoltà. Si osserva che, se la disciplina contenuta nell'articolo 11 del citato disegno di legge è tesa a rivitalizzare il rapporto Stato-regioni, risulta tuttavia carente per quanto attiene al coordinamento in materia di finanza pubblica; coordinamento necessario e che andrà eventualmente ripensato in altre sedi tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge n. 468 del 1978 e all'articolo 13 della legge n. 281 del 1970.

c) coordinamento amministrativo

Durante il 1985 l'espletamento da parte del Governo della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 382 del 22 luglio 1975, si è circoscritto a tre soli interventi: decreti del Presidente del consiglio in data 1 agosto 1985 in materia di installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare, in data 8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, in data 29 novembre 1985 in materia di determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.

A fronte del ridotto uso dei poteri di indirizzo e coordinamento, riservati al Governo dalla citata legge n. 382, si riscontra il proliferare di una legislazione statale a contenuto analitico, specifico e dettagliato nelle materie di competenza regionale, nonché l'utilizzazione sempre più frequente di strumenti di indirizzo diversi quali i decreti ministeriali e le delibere dei comitati interministeriali.

Una produzione legislativa statale analitica e dettagliata contribuisce a creare difficoltà operative a livello territoriale in quanto sovente non avverte la molteplicità delle realtà regionali caratterizzate da una pluralità di assetti organizzativi diversi. L'ingerenza della normativa statale in ambito territoriale regionale ha conseguenze di non poco rilievo.

Si segnala quanto si sta verificando a livello regionale (con particolare rilevanza nella regione Piemonte) a seguito dell'emanazione della legge n. 207 del 20 maggio 1985. Nell'intento di porre fine all'incontrollabile fenomeno del precariato la citata legge ha dettato disposizioni per l'inquadramento nei "ruoli nominativi regionali" del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, prevedendo tempi e procedure che dovranno essere seguiti dalle singole regioni.

Sta accadendo che con lo scadere degli incarichi a tempo indeterminato, che costituivano titolo per l'utilizzazione di un certo numero di addetti da parte delle unità sanitarie locali, queste ultime si trovino ad avere una improvvisa carenza di personale non sanabile a breve periodo in quanto le procedure concorsuali per l'inquadramento ex lege n. 207 del 1985 sono ancora da espletare.

Una legislazione a contenuto troppo dettagliato aumenta il contenzioso.

In ordine agli atti di promovimento del giudizio della corte costituzionale nel corso dell'esercizio sono stati depositati n. 16 ricorsi da parte delle regioni ad autonomia ordinaria oltre a quelli proposti dalle regioni a statuto speciale (9). I settori di intervento interessati sono i più vari: formazione professionale; ordinamento delle camere di commercio; gestioni delle farmacie rurali; collocamento al lavoro e disciplina del relativo rapporto dei centralinisti non vedenti; contribuzioni a sostegno delle attività e prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti; tutela delle zone di particolare interesse ambientale; assistenza scolastica; misure urgenti in materia previdenziale e di tesoreria unica; materia sanitaria.

Per il terzo anno consecutivo, dopo i ricorsi decisi con sentenze n. 307 del 1983 e n. 245 del 1984 sono state impugnate disposizioni contenute nella legge finanziaria (ricorso n. 12, depositato il 5 febbraio 1985 della regione Lombardia).

Si registrano anche casi di reiterazione di impugnativa conseguente ad una reiterazione della decretazione d'urgenza come ad esempio il ricorso n. 1, depositato il 4 gennaio 1986, per la declaratoria di

(9) Vedasi allegato A (ricorsi alla Corte costituzionale).

illegittimità costituzionale dell'articolo 4 decreto legge del 2 dicembre 1985 n. 688 "misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato" con il quale la regione Toscana ripete le censure già formulate con precedente ricorso (n. 45 del 25 settembre 1985) (10) avverso l'analoga disposizione contenuta nel decreto legislativo n.356 del 22 luglio 1985 regolante la medesima materia e decaduto per decorrenza dei termini.

Incidentalmente si nota che, a fronte dei ricorsi proposti dalle regioni contro disposizioni normative statali, quasi del tutto assente è il fenomeno inverso, cioè di impugnazioni del governo contro norme di leggi regionali ai sensi dell'articolo 127 della costituzione.

In recenti disegni e proposte di legge si avvertono segnali di rivalutazione del ruolo della funzione di indirizzo e coordinamento che necessita di una più puntuale disciplina. La sede istituzionale propria di tale funzione è chiaramente identificabile nella Presidenza del consiglio. In materia di ambiente il disegno di legge n. 1203 concernente l'istituzione del relativo ministero (Testo unificato approvato dalla I commissione affari costituzionali della Camera in data 18 aprile 1985), prevede che la funzione di indirizzo sia esercitata mediante decreto del Presidente del consiglio dei ministri su deliberazione del consiglio dei ministri e su proposta del ministro dell'ambiente.

Anche nel 1985 si è registrata quella tendenza a coinvolgere le amministrazioni regionali, quanto meno in sede consultiva, sulle questioni che hanno maggiore incidenza a livello territoriale.

Quanto agli strumenti adottati si è accentuato l'inserimento di rappresentanti delle regioni in commissioni e comitati di studio (cosiddetti organi misti) istituiti ai sensi di legge o quale estrinsecazione del potere discrezionale dell'esecutivo secondo le procedure contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.5 del 1956 (11); si è consolidata la prassi di sentire il parere degli organi regionali su taluni specifici argomenti.

Se la previa consultazione delle regioni ha sotto il profilo della programmazione e del coordinamento delle diverse attività, sicura valenza positiva, essa può tuttavia determinare appesantimenti e lentezze procedurali.

Sarebbe meglio rispondente alle esigenze prospettate che la previa consultazione delle regioni fosse, almeno in alcune materie, disciplinata in modo da essere finalizzata ad un'armonica composizione di interessi oltre che rispondere a scopi conoscitivi e di informazione.

Proprio in tal senso sono alcune disposizioni di più recente emanazione: articolo 1 comma settimo del decreto legislativo del 30 dicembre 1985 n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1986 n. 64, sulle misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno; articolo 1 comma sesto della legge 1° marzo 1986 n. 64 contenente la disciplina organica dell'intervento per il mezzogiorno.

La questione della previa consultazione delle regioni e del loro coinvolgimento anche nel momento delle scelte programmatiche e degli indirizzi generali è stata esaminata nell'ambito della più vasta problematica rapporto Stato-regioni dalla commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Nel rapporto redatto in data 29 gennaio 1985 la commissione ha dato particolare risalto alla necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni ipotizzando anche modifiche al dettato costituzionale.

d) Controllo sull'attività amministrativa delle regioni

Per quanto attiene la disciplina sui controlli delle attività amministrative delle regioni si deve accennare, ancora una volta, alla opportunità di un riesame dell'attuale sistema, anche alla luce delle nuove formule strutturali ed organizzative adottate dalle regioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

L'esigenza di un ripensamento del sistema dei controlli, già avvertita per i risultati poco soddisfacenti delle commissioni regionali, è divenuta negli ultimi tempi ancora più pressante a causa dell'aumento del fenomeno del decentramento istituzionale nell'ambito degli ordinamenti regionali. La crescente mole di

(10) Cfr. sentenza Corte costituzionale n. 243 del 24 ottobre 1985.

(11) Vedasi ad esempio: commissione con compiti di osservatorio della spesa sanitaria (d.p.c.m. del 18 settembre 1985); comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza industriale (d.p.c.m. del 18 dicembre 1985); consiglio nazionale sui problemi dei minori (d.p.c.m. del 15 aprile 1986).

funzioni attribuite alle regioni ha indotto queste ad istituire e ad affidare ad enti "strumentali" compiti in varie materie.

Questi enti fruiscono in varia misura di "contribuzioni" che costituiscono parte prevalente delle loro disponibilità finanziarie.

Le regioni concorrono alle spese nelle forme previste dalle singole legislazioni regionali: contributi di finanziamento, contributi pari al ripiano dell'eventuale disavanzo, finanziamento di specifici interventi.

Quasi tutte le regioni hanno fatto uso cospicuo della facoltà di servirsi dei suddetti enti per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza (12).

Come noto, i bilanci di previsione e dei consuntivi degli enti di cui trattasi (13), ai sensi delle normative regionali, vengono approvati dal consiglio regionale. Essi non sono sottoposti al vaglio delle commissioni di controllo.

Dall'esame delle commissioni sono altresì esclusi i provvedimenti con cui la regione approva le deliberazioni adottate dagli enti dipendenti, avendo i provvedimenti essi stessi natura di atti di controllo. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 24-30 gennaio 1985 (14).

Dato il carattere di principio che tale pronuncia assume ne consegue che sfuggono al controllo di cui all'articolo 125 della costituzione vaste aree di attività, svolte dalle regioni per il tramite degli enti da esse dipendenti.

e) Tendenze dell'attività legislativa regionale

Un notevole flusso di leggi regionali si è concentrato nel primo trimestre dell'anno in coincidenza con la chiusura della terza legislatura, e si è avuta una ripresa verso ottobre.

Nel complesso emerge una particolare attenzione agli interventi di carattere assistenziale, di impostazione programmatica e di studio.

I settori per i quali si è registrato prevalente interesse sono stati quelli dell'agricoltura, dei trasporti, dell'artigianato e ambientale. Si è inoltre privilegiato l'aspetto di organizzazione e funzionamento delle strutture rispetto a quello degli interventi produttivi.

Va tuttavia sottolineato che la produzione normativa delle regioni, con riferimento ai grandi aggregati economici o a quelli più specifici, non rappresenta una misura attendibile dell'impegno operativo. Infatti il numero di leggi regionali emanate in un settore più che in un altro non rispecchia sempre la validità dei contenuti essendo in gran parte costituito da semplici modificazioni o integrazioni di disposizioni pregresse (15).

2 - Gestione contabile e finanziaria

a) Procedure di formazione e di approvazione dei bilanci regionali

Si nota rispetto al passato un generalizzato miglioramento della situazione relativa all'approvazione dei conti consuntivi.

(12) Per numero, tipologia e competenza degli enti, vedasi relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1984 vol. I parte III, cap. II, pag. 1543.

Per organizzazione e strutture cfr. da ultimo Veneto leggi regionali nn. 15-16 e 18 del 28 gennaio 1985; Basilicata legge regionale n. 4 del 14 marzo 1985.

(13) cfr. la parte della presente relazione su "gestione contabile e finanziaria".

(14) La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 24 gennaio 1985, decidendo su un conflitto di attribuzione insorto tra la regione Marche e la relativa commissione di controllo regionale, ha concluso nel senso che i provvedimenti regionali costituenti pronunce nell'esercizio del potere di controllo non siano più da inviare alla commissione. Un ulteriore controllo da parte di quest'ultima è stato ritenuto illegittimo perchè invasivo della competenza regionale; conseguentemente la trasmissione alla commissione di provvedimenti di controllo regionali si risolverebbe in un atto ingiustificato, irrazionale ed inutile, nonchè dannoso ai fini dello snellimento delle procedure di controllo.

(15) Vedasi tabella allegata 1.2 con l'indicazione di alcune leggi regionali emanate nel 1985 nei settori: ambiente, assistenza sociale e formazione professionale, sanità artigianato, agricoltura e foreste, trasporti, interventi a favore della cultura, nei quali si è registrata la massima produzione legislativa.

A parte i casi particolari delle regioni Calabria (16) e Campania (17), in altre regioni risultano approvati nel corso del 1985 i conti consuntivi fino all'esercizio 1984 compreso (Veneto, Lombardia, Liguria, Puglia, Molise, Toscana, Piemonte, Abruzzo, Basilicata - n. 9 regioni su 15); l'Emilia Romagna ha approvato il consuntivo relativo al 1983 alla fine dell'esercizio; la regione Lazio ha approvato nel corso del 1985 il consuntivo relativo al 1983; la regione Umbria ha approvato il consuntivo per il 1984 solo di recente con legge regionale 23 gennaio 1986 n. 9 (18).

Tale situazione consentirà da un lato alle regioni di superare tutte quelle difficoltà nella predisposizione dei bilanci preventivi collegate alla indisponibilità di dati relativi ai passati esercizi (residui, avanzi, disavanzi da ripianare ecc.), dall'altro allo Stato di valutare meglio le effettive esigenze finanziarie regionali e quindi di impostare i piani di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, specialmente del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970.

Nel corso del 1985 si sono invece reiterati i ritardi nel rispetto delle scadenze previste per la predisposizione, da parte delle giunte, e per l'approvazione, da parte dei consigli, dei bilanci preventivi regionali, con negative conseguenze sia sulla gestione contabile regionale sia sui rapporti finanziari tra finanza statale e finanza regionale.

Il rispetto dei termini da parte delle regioni, fissati nei singoli statuti, costituisce condizione essenziale per l'esercizio del coordinamento della finanza pubblica, riservato al Parlamento dall'articolo 119 della costituzione. Il sistema può correttamente funzionare solo se i termini di approvazione dei bilanci regionali siano compatibili con i corrispondenti termini di approvazione del bilancio statale.

Già nelle precedenti relazioni la Corte ha delineato il piano normativo dei termini fissati nei singoli statuti, con riferimento agli adempimenti della giunta, e a quelli del consiglio (19).

Per quanto attiene al rispetto dei termini statutari da parte dei consigli regionali nell'approvazione dei bilanci preventivi, si registrano ritardi (20) con punte massime nel corso del 1985 di oltre 4 mesi per le Marche, 3 mesi per il Lazio e la Basilicata e di ben 12 mesi per la Calabria (21).

Si registra invece, rispetto agli anni passati, una sia pur lieve abbreviazione dei tempi nelle regioni Abruzzo e Lombardia.

Al 31 dicembre 1984 risultavano approvati dai rispettivi consigli regionali solo i bilanci preventivi delle regioni Veneto, Puglia, Piemonte anche se dovevano ancora essere pubblicate le rispettive leggi regionali.

Pertanto anche nel 1985 quasi tutte le regioni hanno fatto ricorso all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio per periodi di tempo piuttosto lunghi tanto da incidere negativamente sull'attività amministrativa regionale.

Per la sua eccezionalità si sottolinea l'iter approvativo del bilancio di previsione per il 1985 della regione Calabria.

Dopo essere stato varato dalla giunta regionale il 17 dicembre 1984 e approvato dal consiglio il 27 marzo 1985, trasmesso al Governo per gli adempimenti di cui all'articolo 127 della costituzione, è stato da quest'ultimo restituito con rilievi per il riesame in data 2 maggio 1985, quando il consiglio regionale era già organo scaduto dovendosi procedere al suo rinnovo mediante elezioni.

Il bilancio stesso, con le variazioni che tenevano conto delle osservazioni formulate dal governo, è stato nuovamente approvato il 27 novembre 1985 e restituito dal governo con il visto il 19 dicembre successivo. Pertanto fino a tale data il bilancio è stato gestito in via provvisoria ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 1978.

La gestione provvisoria ha riguardato solo le parti del bilancio non censurate dal governo.

(16) Ultimo rendiconto relativo al 1974 approvato con legge regionale 7 gennaio 1985 n. 2.

(17) Ultimo rendiconto relativo al 1976 approvato con legge regionale 6 maggio 1985 n. 35.

(18) Tabella 2.1

(19) Vedi più ampiamente relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1983, Parte III, capitolo III.

(20) Vedasi tabella 2.2

(21) Per la regione Calabria il Governo, a seguito della rilevazione di numerose irregolarità, ha per la prima volta, rinviato al Consiglio regionale il bilancio di previsione 1985.

Il rinvio per il riesame è stato principalmente determinato dalla mancata approvazione dei conti consuntivi regionali relativi agli esercizi passati, che ha reso impossibile individuare residui, avanzi da utilizzare e disavanzi da ripianare.

La vicenda ha portato all'emanazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma ventitreesimo della legge 28 febbraio 1986 n.41 (legge finanziaria 1986), secondo la quale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa il "Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'Interno, del Tesoro e per gli Affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari" (1972-1973). "Il Commissario presenta entro 120 giorni dalla nomina una relazione sulle carenze contabili amministrative della regione Calabria".

La soluzione adottata è alquanto singolare e di scarsa efficacia pratica sia perchè riguarda solo i due primi esercizi finanziari 1972 e 1973, sia perchè la predisposizione dei conti non risolve tutte le questioni dovendo poi gli stessi comunque essere approvati da parte del consiglio regionale. Quest'ultimo ha comunque provveduto, dopo l'emanazione della citata legge, all'approvazione dei consuntivi relativi al 1972 e 1973.

Con riferimento al concreto esercizio della facoltà, concessa dall'articolo 14 della legge 335 del 19 maggio 1976, dell'assestamento del bilancio entro il 30 giugno, al fine di aggiornare le previsioni mediante la ricognizione della reale consistenza dei residui, della situazione di cassa all'inizio dell'esercizio e del saldo da finanziare, devono ripetersi le osservazioni già formulate per l'esercizio 1984. Infatti il termine non è stato rispettato nemmeno nel 1985 con la sola eccezione della regione Piemonte. Il ritardo è in parte collegato alla circostanza che gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio preventivo sono in genere stati conclusi ad anno finanziario inoltrato e che le procedure di assestamento hanno spesso coinciso con quelle di rinnovazione dei consigli regionali. In alcuni casi (Emilia Romagna, Molise, Liguria, Campania) lo strumento dell'assestamento di bilancio è stato utilizzato addirittura alla fine dell'esercizio.

b) Situazione dei rendiconti amministrativi

Si richiamano le osservazioni formulate nella relazione per l'anno 1984 circa la natura delle spese gestite normalmente dalle regioni a mezzo di aperture di credito nonchè i ritardi con i quali vengono approvati i singoli rendiconti da parte degli organi regionali competenti. Sotto quest'ultimo aspetto si sottolinea il caso particolare della regione Campania dove l'approvazione da parte degli organi regionali di controllo è ferma ai rendiconti relativi all'esercizio 1977.

La ritardata approvazione dei rendiconti resi dai funzionari delegati, pur considerando che costituisce mera facoltà e non obbligo delle giunte secondo la previsione delle rispettive leggi regionali, vanifica l'esigenza di puntualità e tempestività del procedimento di rendicontazione amministrativa e gli adempimenti connessi e conseguenti alla funzione del controllo.

Nè il fenomeno è di poco conto, atteso che le spese erogate mediante aperture di credito concernono ormai quasi tutti i settori di competenza regionale per entità di somme anche considerevoli.

Con riferimento alla regione Piemonte si segnala, per la particolarità del caso, che la giunta ha approvato nell'anno alcuni rendiconti resi da un solo funzionario delegato e riferentisi all'esercizio 1980 per l'importo complessivo di circa 64 miliardi per spese erogate nel settore agricolo.

Si accentua sempre di più in tutte le regioni il ricorso ad aperture di credito per l'effettuazione di ogni tipo di spesa sia corrente sia in conto capitale. Si registrano anche forme speciali di accreditamento di fondi ad organi esterni alle regioni. Si cita in proposito la legge n. 43 del 7 settembre 1982 della regione Veneto, che all'articolo 26 prevede l'affidamento con legge della funzione di liquidazione e pagamento a organi esterni. La regione medesima, nel corso del 1985, ha fatto ricorso a tali forme speciali di accreditamento con riferimento alle spese relative agli interventi nel settore della formazione professionale.

c) Bilanci degli enti dipendenti dalla regione

Per quanto attiene le normative regionali relative alla predisposizione e approvazione dei bilanci di tali enti nonchè al numero ed alla tipologia degli stessi si fa riferimento a quanto esposto nella precedente

relazione. Non sono infatti intervenute novità di rilievo ad eccezione della legge della regione Campania n. 36 del 6 maggio 1985 che ha soppresso il C.R.F.O. (Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero).

Ai sensi delle varie leggi regionali, i bilanci degli enti dipendenti costituiscono allegato al bilancio di previsione regionale e devono essere uniformati ai tempi, agli schemi e alle procedure previsti per quest'ultimo.

Si osserva che la carenza di indicazioni da parte delle regioni delle presumibili assegnazioni di fondi per l'espletamento dei compiti affidati ai singoli enti, crea gravi difficoltà nella predisposizione dei bilanci preventivi da parte degli stessi e non consente una idonea programmazione di gradualità degli interventi in relazione allo stato di necessità dei comparti interessati.

Ritardi si riscontrano da parte di talune regioni nell'approvazione dei bilanci preventivi degli enti dipendenti. Nella regione Campania si nota l'approvazione con leggi regionali nn. 24-25-26-27 e 28 dell'11 aprile 1985 dei bilanci preventivi dell'ERSVA (ente regionale sviluppo e valorizzazione artigianato) relativi agli esercizi finanziari dal 1978 al 1982, nonché la mancata approvazione dei bilanci preventivi relativi agli anni 1983 e 1984 del CRFO (Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero), che è stato soppresso con la già citata legge regionale n. 36 del 6 maggio 1985.

Gravi e generalizzati ritardi si continuano a verificare nell'approvazione dei conti consuntivi degli enti dipendenti con la sola eccezione della regione Piemonte.

3 - Interventi regionali nel settore del pubblico impiego. Attuazione della disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni.

È venuta a scadenza il 31 dicembre 1984 la disciplina, recepita con le leggi regionali delle singole regioni, contenuta nell'accordo stipulato il 29 aprile 1983 (decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 25 giugno 1983) e sono cessati, alla data del 30 giugno 1985, gli ultimi effetti economici ad essa collegati.

La disciplina, se puntualmente attuata, avrebbe dovuto ricondurre in un assetto unitario ed omogeneo i rapporti di impiego instaurati con le amministrazioni regionali tenuto conto dei principi di perequazione e trasparenza dei trattamenti economici dettati dalla legge quadro del pubblico impiego (legge n. 93 del 29 marzo 1983) nonché delle nuove esigenze di trasferimento, mobilità, aggiornamento del personale dipendente, dalla legge stessa contemplate per una più efficace utilizzazione del personale.

In concreto, la disciplina ha trovato solo limitata e parziale attuazione per cause ed eventi molteplici in parte riconducibili al ritardo con cui sono state emanate le leggi regionali di recepimento, in parte a difficoltà applicative, collegate a situazioni particolari e contingenti insorte in ambito regionale, ma anche per la mancata tempestiva definizione dell'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della citata legge quadro (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 13 solo in data 1° febbraio 1986 e quindi ben oltre la scadenza dell'accordo del 29 aprile 1983), che ha influito negativamente sulla contrattazione decentrata.

Le leggi regionali di recepimento sono state tutte emanate dopo che era già trascorso un anno dalla stipula dall'accordo del 29 aprile 1983 (22). In alcuni casi (Piemonte, Liguria) le leggi sono entrate in vigore

(22) *Abruzzo* legge regionale n. 35 del 26 aprile 1984
Basilicata legge regionale n. 6 del 12 marzo 1984
Emilia legge regionale 8 marzo 1984 n. 11
Lazio legge regionale n. 7 del 28 gennaio 1984
Liguria legge regionale n. del 27 agosto 1984
Lombardia legge regionale n. 60 del 29 novembre 1984
Molise legge regionale 29 aprile 1985 n. 13
Piemonte legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984
Puglia legge regionale n. 26 del 9 maggio 1984
Calabria legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984
Campania legge regionale n. 27 del 23 maggio 1984
Toscana legge regionale n. 22 del 24 aprile 1984
Umbria legge regionale n. 46 del 116 dicembre 1983
Veneto legge regionale 3 luglio 1984 n. 30

nel mese di settembre 1984; nella regione Calabria addirittura alla fine di dicembre dello stesso anno; mentre la regione Molise ha emanato la sua legge (n. 13 del 29 aprile 1985) ad accordo scaduto.

À parte quest'ultimo singolare caso, i tempi per recepire negli ordinamenti regionali la disciplina contrattuale appaiono obiettivamente lunghi, se considerati in rapporto al carattere marginale degli adeguamenti normativi imposti dalle esigenze di adattamento e raccordo della disciplina stessa alle diverse situazioni ordinamentali e organizzative nelle varie regioni.

Infatti, l'accordo è stato recepito pressochè integralmente dalle regioni ed ove è stato necessario apportare correttivi alla preesistente normativa regionale (come ad esempio in Piemonte) le disposizioni di abrogazione o modifica di norme pregresse sono state di minima rilevanza.

Le regioni sono state escluse dall'osservanza del breve termine (60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983; tuttavia sarebbe stato più rispondente all'interesse pubblico un tempestivo recepimento della disciplina contrattuale.

Ove ciò si fosse verificato, e si fosse provveduto ad una sollecita attuazione della disciplina stessa, si sarebbe fra l'altro potuto evitare il protrarsi nel tempo dell'azione di determinati meccanismi connaturati all'evoluzione del rapporto di impiego ed, in specie, alle dinamiche retributive, che ha finito con l'ingenerare effetti irreversibili e comunque non facilmente suscettibili di postumo riassorbimento a causa dell'efficacia retroattiva delle disposizioni contrattuali. Tali effetti poi anche in futuro, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime contrattuale, è prevedibile che non saranno di agevole superamento e renderanno più complessa l'applicazione delle successive disposizioni (23).

Nel complesso si osserva che il grado di attuazione della disciplina contrattuale varia da una regione all'altra.

Solo un'analisi condotta partitamente, e con riferimento ad ogni singola disposizione, consente di evidenziare di volta in volta le cause che hanno concorso ad una limitata o talvolta mancata applicazione della normativa.

Nella fase di attuazione quasi tutte le regioni hanno incontrato difficoltà interpretative dei criteri di cui all'articolo 11 dell'accordo concernente il sistema di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica dei dipendenti.

È stata diramata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la circolare n. 787/6.2.24 del 14 marzo 1984 contenente precise indicazioni al riguardo, alla quale si sono in genere adeguate le amministrazioni regionali.

In alcune regioni, dopo una serie di provvedimenti respinti dalla commissione regionale di controllo, le amministrazioni hanno ritenuto di sospendere le operazioni di inquadramento del personale attribuendo allo stesso acconti sui miglioramenti.

Per quanto concerne la regione Emilia Romagna, la giunta regionale, con delibera n. 2.971 del 22 maggio 1984, al fine di risolvere gli insorti problemi, ha dettato criteri interpretativi della norma di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1984, ricettiva della corrispondente norma contrattuale. Sulla base di questi criteri sono stati poi effettuati gli inquadramenti. Si segnala che sulle conseguenze derivate dall'interpretazione data dalla disposizione di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 1984 è stata aperta indagine da parte della procura generale della Corte dei conti.

In quasi tutte le regioni sono state ultimate le operazioni di inquadramento del personale dipendente nelle nuove qualifiche funzionali previste dalla disciplina sottoscritta il 29 aprile 1983.

Si è invece notato un diverso grado di attuazione nelle varie regioni con riferimento all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti (liv. VI, VII) nonchè delle selezioni per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali.

(23) Nella regione Piemonte, in conseguenza dell'attribuzione automatica ai dipendenti di incrementi stipendiali "medio tempore" maturati per classi e scatti - attribuzione che avrebbe dovuto arrestarsi a partire dal 1° gennaio 1983 poichè da tale data il nuovo accordo aboliva il sistema di progressione economica allora applicato sostituendolo con il compenso di anzianità e con altre specifiche indennità - sono state effettuate erogazioni eccedenti i miglioramenti conseguibili con il nuovo inquadramento economico. Contro i provvedimenti di recupero adottati dall'amministrazione regionale gli interessati hanno proposto ricorso al T.A.R.

In genere per i dirigenti si è dato corso al solo inquadramento automatico alla I qualifica dirigenziale dei dipendenti già inquadrati in base al precedente ordinamento all'ottavo livello.

L'accesso alla II qualifica dirigenziale è stato per lo più rinviato da quelle regioni che non avevano ancora emanato la legge regionale per la ristrutturazione dei propri uffici (Piemonte, Calabria, Abruzzo (24)), nelle altre sono ancora in corso di espletamento le relative procedure.

Pertanto, allo stato attuale, la disciplina contrattuale per i dirigenti, anche se recepita, è stata solo in minima parte attuata dalle regioni.

In nessuna regione sono stati poi perfezionati accordi decentrati organicamente definiti. Risultano invece trattati solo temi particolari (corsi di turnazione, criteri per la corresponsione del compenso incentivante, orario di lavoro) a livello di contrattazione aziendale.

In carenza di tali accordi decentrati, che avrebbero dovuto regolare gli aspetti comuni al personale regionale e a quello degli enti locali e stabilire la percentuale dei posti da coprire mediante trasferimenti, non è stato possibile effettuare nessuna mobilità esterna (mobilità tra enti) del personale sicché è rimasta inattuata la disposizione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 9 dell'accordo.

In Campania, dove la mobilità esterna incide intorno al 4 per cento dell'organico regionale così come definito nella composizione prevista dalla legge regionale n. 5 del 1982, i provvedimenti di trasferimento tra enti e amministrazione regionale sono stati adottati sulla base dei principi contenuti in precedenti accordi nazionali (25).

Sebbene sia stata integralmente recepita da tutte le regioni la norma di cui all'articolo 7 dell'accordo (disciplina del lavoro part-time), non si è proceduto ad una sua concreta applicazione; e ciò anche se in due regioni (Piemonte con legge regionale n. 40 del 1984 articolo 22 e Lombardia con legge regionale n. 60 del 1984 articolo 22) è stato fissato il contingente di posti di organico da coprire con assunzioni a tempo parziale.

Altre regioni non hanno emanato nemmeno tale atto presupposto, in attesa di una più precisa definizione delle dotazioni organiche delle singole qualifiche.

Circa la disposizione di cui all'articolo 13 dell'accordo (salario accessorio) si rileva che è stata applicata con riferimento ad alcune e non a tutte le indennità in essa contemplate. Ad esempio, mentre in Emilia Romagna, previa individuazione dei destinatari si è provveduto a corrispondere l'indennità di reperibilità, in Toscana sono state erogate le indennità di rischio e di turno, sulla base di accordi a livello aziendale, e non l'indennità di reperibilità.

I dati pervenuti non consentono di valutare se il difforme comportamento delle varie amministrazioni regionali sia da ascrivere a disfunzioni locali, che hanno determinato una limitata attuazione della disciplina, o invece sia rispondente ad effettive e diversificate esigenze organizzative.

Sempre in materia di compensi, si rileva una diversa determinazione degli importi orari dovuti per lavoro straordinario (articolo 14 dell'accordo). Causa principale della riscontrata difformità tra le diverse regioni è la mancata definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto di cui si è fatto cenno in precedenza.

Dalle osservazioni svolte può dedursi in linea generale che l'accordo del 29 aprile 1983 è stato attuato parzialmente solo nei suoi aspetti strettamente connessi allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti adottando soluzioni il più possibile favorevoli al personale. Sono mancati quasi del tutto quegli interventi che, per i loro profili di novità, avrebbero consentito di sperimentare strumenti idonei ad una più proficua utilizzazione del personale in risposta alle avvertite esigenze di efficienza delle pubbliche amministrazioni (mobilità, part-time, riqualificazione professionale).

Non essendo intervenuto un nuovo accordo, la disciplina concordata il 29 aprile 1983, anche se scaduta, conserva provvisoriamente efficacia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 93 del 1983.

Il sancito principio di ultrattività rende possibili ulteriori interventi in ambito regionale per applicare la disciplina contrattuale anche nelle parti ancora non attivate. Sono sintomatici di una probabile evoluzione

(24) La regione Abruzzo ha provveduto alla riorganizzazione dei suoi uffici con legge regionale n. 58 emanata in data 21 maggio 1985.

(25) Leggi regionali n. 12 del 17 marzo 1981 e n. 41 del 7 luglio 1981, rispettivamente articoli 50 e 10.

positiva la sottoscrizione dell'accordo intercompartimentale (decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986), l'emanazione da parte delle regioni delle leggi di ordinamento delle loro strutture organizzative (oltre alla già citata legge della regione Molise n. 14 del 29 aprile 1985, è in corso di emanazione la corrispondente legge da parte della regione Calabria), la soluzione dei problemi interpretativi delle disposizioni contrattuali.

Per altro verso, ove il nuovo contratto non sia sottoscritto in tempi ragionevolmente brevi, applicandosi le relative disposizioni dalla data di scadenza dell'accordo del 29 aprile 1983 (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 93), l'enunciato principio di ultrattività della pregressa disciplina potrebbe influire negativamente modificando la realtà e creando situazioni stratificate non suscettibili di aggiustamenti. Si pone quindi in ultima analisi un problema di verifica dei risultati raggiunti con l'applicazione della disciplina scaduta, risultati che devono essere necessariamente tenuti presenti e valutati in sede di recepimento da parte delle regioni di una nuova disciplina contrattuale.

Allegato A

RICORSI PROPOSTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

DALLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA

G. U.		Ricorso		
N.	Data	N.	Data deposito in cancelleria	Regione proponente
1	3.1.85	41	5.12.1984	LOMBARDIA Oggetto: art.3 d.l. 30.10.1984 n.726 "Misure urgenti a sostegno dei livelli occupazionali"
1	3.1.85	45	6.12.1984	LIGURIA Oggetto: art.3 e 4 d.l. 30.10.1984 n.726 "Misure urgenti a sostegno dei livelli occupazionali"
8	13.2.84	4	25.1.1985	LOMBARDIA Oggetto: art.3 d.l. 30.10.1984 n. 726 "Misure urgenti a sostegno dei livelli occupazionali"
12	27.2.85	12	5.2.1985	LOMBARDIA Oggetto: art.8, comma X e XI; art.17, comma I, lettera a) e comma III e IV; art.18, comma III l. 22.12.1984 n. 887 (finanziaria per il 1985)
12	27.2.85	13	5.2.1985	LOMBARDIA Oggetto: art.5 l. 22.12.1984 n. 892 "Gestione in via provvisoria delle farmacie rurali"
13	2.3.85	14	14.2.1985	LIGURIA Oggetto: art.5 l. 22.12.1984 n.892 "Gestione in via provvisoria delle farmacie rurali"
29	29.5.85	21	10.5.1985	TOSCANA Oggetto: art.1, comma III l. 29.3.1985 n.113 "Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti"
31	12.6.85	24	3.3.1985	LOMBARDIA Oggetto: artt.1 e 2 d.l. 22.4.1985 n.144 "Contributi attività prevenzione e reinserimento tossico dipendenti"

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G. U.		Ricorso		Regione proponente
N.	Data	N.	Data deposito in cancelleria	
31	12.6.85	25	3.6.1985	EMILIA ROMAGNA Oggetto: artt.1 e 2 d.l. 22.4.1985 n.144 "Contributi attività prevenzione e reinserimento tossico dipendenti"
40	21.8.85	29	26.7.1985	TOSCANA Oggetto: artt.1 e 2 l. 21.6.1985 n.297 che ha convertito d.l. 22.4.1985 n.144
40	21.8.85	31	29.7.1985	LOMBARDIA Oggetto: artt.1 e 2 l. 21.6.1985 n.297 che ha convertito d.l. 22.4.1985 n.144
40	21.8.85	32	29.7.1985	EMILIA ROMAGNA Oggetto: artt.1 e 2 l. 21.6.1985 n.297 che ha convertito d.l. 22.4.1985 n.144
42	4.9.85	34	2.8.1985	VENETO Oggetto: art.1 d.l. 27.6.1985 n.312 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"
45	25.9.85	35	22.8.1985	TOSCANA Oggetto: art.3 d.l. 22.7.1985 n.356 "Proroga fiscalizzazione oneri sociali e sgravi contributivi nel mezzogiorno norme in materia di tesoreria unica"
47	9.10.85	39	27.9.1985	LIGURIA Oggetto: art. unico l. 3.8.1985 n.429 "Gestione contributi di cui all'art. 11 l. n.1551 del 1981 versati dagli studenti universitari"
3	22.1.86	1	4.1.1986	TOSCANA Oggetto: d.l. 2.12.1985 n.688 "Misure urgenti in materia previdenziale e di tesoreria unica"

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PRINCIPALI LEGGI REGIONALI ENANATE NEL CORSO DEL 1985 IN SPECIFICI SETTORI DI COMPETENZA - TAB. 12

REGIONE	AMBITO	ASSISTENZA SOCIALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	SARCA/TI	ARTIGIANATO	AGRICOLTURA FORESTALE	TRASPORTI	INTERVENTI CULTURALI
EMILIA	RISERVA	L. n. 10 del 22.3.85		L. n. 15 del 18.4.85	L. n. 3 del 10.1.85			
		L. n. 11 del 23.3.85		L. n. 16 del 6.5.85				L. n. 39 del 6.5.85
		L. n. 12 del 24.3.85		L. n. 17 del 6.5.85				L. n. 40 del 6.5.85
		L. n. 13 del 25.3.85		L. n. 18 del 6.5.85				L. n. 41 del 6.5.85
MARCHE	RISERVA	L. n. 14 del 26.3.85		L. n. 19 del 14.8.85	L. n. 4 del 14.3.85			
		L. n. 15 del 27.3.85		L. n. 20 del 14.8.85				L. n. 16 del 14.8.85
		L. n. 16 del 28.3.85		L. n. 21 del 14.8.85				L. n. 17 del 14.8.85
		L. n. 17 del 29.3.85		L. n. 22 del 14.8.85				L. n. 18 del 14.8.85
LAZIO	RISERVA	L. n. 18 del 30.3.85		L. n. 23 del 14.8.85				
		L. n. 19 del 31.3.85		L. n. 24 del 14.8.85				L. n. 19 del 14.8.85
		L. n. 20 del 1.4.85		L. n. 25 del 14.8.85				L. n. 20 del 14.8.85
		L. n. 21 del 2.4.85		L. n. 26 del 14.8.85				L. n. 21 del 14.8.85
SICILIA	RISERVA	L. n. 22 del 3.4.85		L. n. 27 del 14.8.85				
		L. n. 23 del 4.4.85		L. n. 28 del 14.8.85				L. n. 22 del 14.8.85
		L. n. 24 del 5.4.85		L. n. 29 del 14.8.85				L. n. 23 del 14.8.85
		L. n. 25 del 6.4.85		L. n. 30 del 14.8.85				L. n. 24 del 14.8.85
SARDEGNA	RISERVA	L. n. 26 del 7.4.85		L. n. 31 del 14.8.85				
		L. n. 27 del 8.4.85		L. n. 32 del 14.8.85				L. n. 25 del 14.8.85
		L. n. 28 del 9.4.85		L. n. 33 del 14.8.85				L. n. 26 del 14.8.85
		L. n. 29 del 10.4.85		L. n. 34 del 14.8.85				L. n. 27 del 14.8.85
PUGLIA	RISERVA	L. n. 30 del 11.4.85		L. n. 35 del 14.8.85				
		L. n. 31 del 12.4.85		L. n. 36 del 14.8.85				L. n. 28 del 14.8.85
		L. n. 32 del 13.4.85		L. n. 37 del 14.8.85				L. n. 29 del 14.8.85
		L. n. 33 del 14.4.85		L. n. 38 del 14.8.85				L. n. 30 del 14.8.85
BASILICATA	RISERVA	L. n. 34 del 15.4.85		L. n. 39 del 14.8.85				
		L. n. 35 del 16.4.85		L. n. 40 del 14.8.85				L. n. 31 del 14.8.85
		L. n. 36 del 17.4.85		L. n. 41 del 14.8.85				L. n. 32 del 14.8.85
		L. n. 37 del 18.4.85		L. n. 42 del 14.8.85				L. n. 33 del 14.8.85
MOLISE	RISERVA	L. n. 38 del 19.4.85		L. n. 43 del 14.8.85				
		L. n. 39 del 20.4.85		L. n. 44 del 14.8.85				L. n. 34 del 14.8.85
		L. n. 40 del 21.4.85		L. n. 45 del 14.8.85				L. n. 35 del 14.8.85
		L. n. 41 del 22.4.85		L. n. 46 del 14.8.85				L. n. 36 del 14.8.85

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE	ANBIENTE	ASSISTENZA SOCIALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	GRANITA'	ARTIGIANATO	AGRICOLTURA FORESTI	TRASPORTI	INTERVENTI CULTURALI		
PIEMONTE	L. n. 18 del 12.3.85 L. n. 23 del 25.3.85 L. n. 24 " " " L. n. 25 " " " L. n. 27 del 28.3.85 L. n. 30 del 3.4.85 L. n. 42 del 18.4.85 L. n. 45 del 24.4.85			L. n. 5 del 11.3.85 L. n. 14 del 13.3.85 L. n. 20 del 19.3.85 L. n. 21 del 25.3.85 L. n. 22 del 27.3.85 L. n. 23 del 29.3.85 L. n. 24 del 31.3.85 L. n. 25 del 1.4.85	L. n. 13 del 1.3.85	L. n. 11 del 18.3.85 L. n. 13 del 20.3.85 L. n. 14 del 21.3.85 L. n. 15 del 22.3.85 L. n. 16 del 23.3.85 L. n. 17 del 24.3.85 L. n. 18 del 25.3.85 L. n. 19 del 26.3.85 L. n. 20 del 27.3.85 L. n. 21 del 28.3.85 L. n. 22 del 29.3.85 L. n. 23 del 30.3.85 L. n. 24 del 31.3.85 L. n. 25 del 1.4.85	L. n. 21 del 4.85	L. n. 35 del 17.4.85 L. n. 45 del 29.4.85		
PUGLIA	L. n. 34 del 16.3.85 L. n. 35 del 21.3.85	L. n. 8 del 26.3.85 L. n. 24 del 20.4.85 L. n. 44 del 24.3.85 L. n. 65 del 5.4.85		L. n. 14 del 9.4.85 L. n. 28 del 27.3.85 L. n. 34 del 30.3.85	L. n. 3 del 3.85 L. n. 24 del 14.85	L. n. 17 del 18.3.85 L. n. 18 del 19.3.85 L. n. 19 del 20.3.85 L. n. 20 del 21.3.85 L. n. 21 del 22.3.85 L. n. 22 del 23.3.85 L. n. 23 del 24.3.85 L. n. 24 del 25.3.85 L. n. 25 del 26.3.85 L. n. 26 del 27.3.85 L. n. 27 del 28.3.85 L. n. 28 del 29.3.85 L. n. 29 del 30.3.85 L. n. 30 del 31.3.85 L. n. 31 del 1.4.85 L. n. 32 del 2.4.85 L. n. 33 del 3.4.85 L. n. 34 del 4.4.85 L. n. 35 del 5.4.85 L. n. 36 del 6.4.85 L. n. 37 del 7.4.85 L. n. 38 del 8.4.85 L. n. 39 del 9.4.85 L. n. 40 del 10.4.85 L. n. 41 del 11.4.85 L. n. 42 del 12.4.85 L. n. 43 del 13.4.85 L. n. 44 del 14.4.85 L. n. 45 del 15.4.85 L. n. 46 del 16.4.85 L. n. 47 del 17.4.85 L. n. 48 del 18.4.85 L. n. 49 del 19.4.85 L. n. 50 del 20.4.85 L. n. 51 del 21.4.85 L. n. 52 del 22.4.85 L. n. 53 del 23.4.85 L. n. 54 del 24.4.85 L. n. 55 del 25.4.85 L. n. 56 del 26.4.85 L. n. 57 del 27.4.85 L. n. 58 del 28.4.85 L. n. 59 del 29.4.85 L. n. 60 del 30.4.85 L. n. 61 del 1.5.85 L. n. 62 del 2.5.85 L. n. 63 del 3.5.85 L. n. 64 del 4.5.85 L. n. 65 del 5.5.85 L. n. 66 del 6.5.85 L. n. 67 del 7.5.85 L. n. 68 del 8.5.85 L. n. 69 del 9.5.85 L. n. 70 del 10.5.85 L. n. 71 del 11.5.85 L. n. 72 del 12.5.85 L. n. 73 del 13.5.85 L. n. 74 del 14.5.85 L. n. 75 del 15.5.85 L. n. 76 del 16.5.85 L. n. 77 del 17.5.85 L. n. 78 del 18.5.85 L. n. 79 del 19.5.85 L. n. 80 del 20.5.85 L. n. 81 del 21.5.85 L. n. 82 del 22.5.85 L. n. 83 del 23.5.85 L. n. 84 del 24.5.85 L. n. 85 del 25.5.85 L. n. 86 del 26.5.85 L. n. 87 del 27.5.85 L. n. 88 del 28.5.85 L. n. 89 del 29.5.85 L. n. 90 del 30.5.85 L. n. 91 del 31.5.85 L. n. 92 del 1.6.85 L. n. 93 del 2.6.85 L. n. 94 del 3.6.85 L. n. 95 del 4.6.85 L. n. 96 del 5.6.85 L. n. 97 del 6.6.85 L. n. 98 del 7.6.85 L. n. 99 del 8.6.85 L. n. 100 del 9.6.85 L. n. 101 del 10.6.85 L. n. 102 del 11.6.85 L. n. 103 del 12.6.85 L. n. 104 del 13.6.85 L. n. 105 del 14.6.85 L. n. 106 del 15.6.85 L. n. 107 del 16.6.85 L. n. 108 del 17.6.85 L. n. 109 del 18.6.85 L. n. 110 del 19.6.85 L. n. 111 del 20.6.85 L. n. 112 del 21.6.85 L. n. 113 del 22.6.85 L. n. 114 del 23.6.85 L. n. 115 del 24.6.85 L. n. 116 del 25.6.85 L. n. 117 del 26.6.85 L. n. 118 del 27.6.85 L. n. 119 del 28.6.85 L. n. 120 del 29.6.85 L. n. 121 del 30.6.85 L. n. 122 del 1.7.85 L. n. 123 del 2.7.85 L. n. 124 del 3.7.85 L. n. 125 del 4.7.85 L. n. 126 del 5.7.85 L. n. 127 del 6.7.85 L. n. 128 del 7.7.85 L. n. 129 del 8.7.85 L. n. 130 del 9.7.85 L. n. 131 del 10.7.85 L. n. 132 del 11.7.85 L. n. 133 del 12.7.85 L. n. 134 del 13.7.85 L. n. 135 del 14.7.85 L. n. 136 del 15.7.85 L. n. 137 del 16.7.85 L. n. 138 del 17.7.85 L. n. 139 del 18.7.85 L. n. 140 del 19.7.85 L. n. 141 del 20.7.85 L. n. 142 del 21.7.85 L. n. 143 del 22.7.85 L. n. 144 del 23.7.85 L. n. 145 del 24.7.85 L. n. 146 del 25.7.85 L. n. 147 del 26.7.85 L. n. 148 del 27.7.85 L. n. 149 del 28.7.85 L. n. 150 del 29.7.85 L. n. 151 del 30.7.85 L. n. 152 del 31.7.85 L. n. 153 del 1.8.85 L. n. 154 del 2.8.85 L. n. 155 del 3.8.85 L. n. 156 del 4.8.85 L. n. 157 del 5.8.85 L. n. 158 del 6.8.85 L. n. 159 del 7.8.85 L. n. 160 del 8.8.85 L. n. 161 del 9.8.85 L. n. 162 del 10.8.85 L. n. 163 del 11.8.85 L. n. 164 del 12.8.85 L. n. 165 del 13.8.85 L. n. 166 del 14.8.85 L. n. 167 del 15.8.85 L. n. 168 del 16.8.85 L. n. 169 del 17.8.85 L. n. 170 del 18.8.85 L. n. 171 del 19.8.85 L. n. 172 del 20.8.85 L. n. 173 del 21.8.85 L. n. 174 del 22.8.85 L. n. 175 del 23.8.85 L. n. 176 del 24.8.85 L. n. 177 del 25.8.85 L. n. 178 del 26.8.85 L. n. 179 del 27.8.85 L. n. 180 del 28.8.85 L. n. 181 del 29.8.85 L. n. 182 del 30.8.85 L. n. 183 del 31.8.85 L. n. 184 del 1.9.85 L. n. 185 del 2.9.85 L. n. 186 del 3.9.85 L. n. 187 del 4.9.85 L. n. 188 del 5.9.85 L. n. 189 del 6.9.85 L. n. 190 del 7.9.85 L. n. 191 del 8.9.85 L. n. 192 del 9.9.85 L. n. 193 del 10.9.85 L. n. 194 del 11.9.85 L. n. 195 del 12.9.85 L. n. 196 del 13.9.85 L. n. 197 del 14.9.85 L. n. 198 del 15.9.85 L. n. 199 del 16.9.85 L. n. 200 del 17.9.85 L. n. 201 del 18.9.85 L. n. 202 del 19.9.85 L. n. 203 del 20.9.85 L. n. 204 del 21.9.85 L. n. 205 del 22.9.85 L. n. 206 del 23.9.85 L. n. 207 del 24.9.85 L. n. 208 del 25.9.85 L. n. 209 del 26.9.85 L. n. 210 del 27.9.85 L. n. 211 del 28.9.85 L. n. 212 del 29.9.85 L. n. 213 del 30.9.85 L. n. 214 del 1.10.85 L. n. 215 del 2.10.85 L. n. 216 del 3.10.85 L. n. 217 del 4.10.85 L. n. 218 del 5.10.85 L. n. 219 del 6.10.85 L. n. 220 del 7.10.85 L. n. 221 del 8.10.85 L. n. 222 del 9.10.85 L. n. 223 del 10.10.85 L. n. 224 del 11.10.85 L. n. 225 del 12.10.85 L. n. 226 del 13.10.85 L. n. 227 del 14.10.85 L. n. 228 del 15.10.85 L. n. 229 del 16.10.85 L. n. 230 del 17.10.85 L. n. 231 del 18.10.85 L. n. 232 del 19.10.85 L. n. 233 del 20.10.85 L. n. 234 del 21.10.85 L. n. 235 del 22.10.85 L. n. 236 del 23.10.85 L. n. 237 del 24.10.85 L. n. 238 del 25.10.85 L. n. 239 del 26.10.85 L. n. 240 del 27.10.85 L. n. 241 del 28.10.85 L. n. 242 del 29.10.85 L. n. 243 del 30.10.85 L. n. 244 del 31.10.85 L. n. 245 del 1.11.85 L. n. 246 del 2.11.85 L. n. 247 del 3.11.85 L. n. 248 del 4.11.85 L. n. 249 del 5.11.85 L. n. 250 del 6.11.85 L. n. 251 del 7.11.85 L. n. 252 del 8.11.85 L. n. 253 del 9.11.85 L. n. 254 del 10.11.85 L. n. 255 del 11.11.85 L. n. 256 del 12.11.85 L. n. 257 del 13.11.85 L. n. 258 del 14.11.85 L. n. 259 del 15.11.85 L. n. 260 del 16.11.85 L. n. 261 del 17.11.85 L. n. 262 del 18.11.85 L. n. 263 del 19.11.85 L. n. 264 del 20.11.85 L. n. 265 del 21.11.85 L. n. 266 del 22.11.85 L. n. 267 del 23.11.85 L. n. 268 del 24.11.85 L. n. 269 del 25.11.85 L. n. 270 del 26.11.85 L. n. 271 del 27.11.85 L. n. 272 del 28.11.85 L. n. 273 del 29.11.85 L. n. 274 del 30.11.85 L. n. 275 del 1.12.85 L. n. 276 del 2.12.85 L. n. 277 del 3.12.85 L. n. 278 del 4.12.85 L. n. 279 del 5.12.85 L. n. 280 del 6.12.85 L. n. 281 del 7.12.85 L. n. 282 del 8.12.85 L. n. 283 del 9.12.85 L. n. 284 del 10.12.85 L. n. 285 del 11.12.85 L. n. 286 del 12.12.85 L. n. 287 del 13.12.85 L. n. 288 del 14.12.85 L. n. 289 del 15.12.85 L. n. 290 del 16.12.85 L. n. 291 del 17.12.85 L. n. 292 del 18.12.85 L. n. 293 del 19.12.85 L. n. 294 del 20.12.85 L. n. 295 del 21.12.85 L. n. 296 del 22.12.85 L. n. 297 del 23.12.85 L. n. 298 del 24.12.85 L. n. 299 del 25.12.85 L. n. 300 del 26.12.85 L. n. 301 del 27.12.85 L. n. 302 del 28.12.85 L. n. 303 del 29.12.85 L. n. 304 del 30.12.85 L. n. 305 del 31.12.85	L. n. 13 del 1.3.85 L. n. 24 del 14.85	L. n. 9 del 28.7.85 L. n. 43 del 2.8.85	L. n. 2 del 21.85 L. n. 22 del 11.85 L. n. 28 del 28.85	L. n. 6 del 15.85
TOSCANA		L. n. 28 del 18.3.85 L. n. 32 del 9.4.85 L. n. 40 del 1.5.85 L. n. 42 del 7.5.85 L. n. 45 del 7.5.85	L. n. 18 del 24.2.85		L. n. 21 del 4.85					
UMBRIA	L. n. 4 del 6.3.85	L. n. 10 del 17.3.85 L. n. 28 del 26.4.85		L. n. 11 del 27.85 (Piano Socio. Sanita. v. n. 28.85)	L. n. 16 del 14.85	L. n. 14 del 14.85 L. n. 30 del 24.85 L. n. 35 " "		L. n. 2 del 21.85 L. n. 22 del 11.85 L. n. 28 del 28.85		
VENETO	L. n. 33 del 16.4.85	L. n. 25 del 7.3.85 L. n. 34 del 19.3.85 L. n. 34 del 24.85		L. n. 15 del 28.1.85 L. n. 29 del 21.85 L. n. 34 del 21.85		L. n. 8 del 15.1.85 L. n. 27 del 31.85		L. n. 6 del 15.85		

TABELLA 2.1

Stato di approvazione dei bilanci consuntivi delle regioni

REGIONI	Leggi regionali approvazione ultimo conto consuntivo	ultimo consuntivo approvato
A statuto ordinario:		
Piemonte	L.R. 25.11.1985, n.64	1984
Liguria	L.R. 8.1.1986, n.1	1984
Lombardia	L.R. 8.6.1985, n.75	1984
Veneto	L.R. 23.1.1986, n.4	1984
Emilia-R.	L.R. 23.10.1985, n.21	1983
Toscana	L.R. 27.1.1986, n.6	1984
Marche	L.R. 2.1.1986, n.1	--
Umbria	L.R. 23.1.1986, n.9	1984
Lazio	L.R. 29.3.1985, n.28	1983
Abruzzi	L.R. 9.1.1985, n.5	1984
Molise	L.R. 10.1.1986, n.1	1984
Campania	L.R. 6.5.1985, n.35	1976
Puglia	L.R. 10.1.1986, n.1	1984
Basilicata	L.R. 30.1.1986, n.4	1984
Calabria	L.R. 7.1.1985, n.2	1974

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2.2

PRESENTAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI
 DA PARTE DELLE GIUNTE REGIONALI

REGIONI	Termine	Anno 1	Anno 2
	Previsto	1984	1985
Abruzzo	30.10.	8.3.84	4.12.84
Basilicata	31.10	23.3.84	18.12.84
Calabria	30.09	13.12.83	17.12.84
Campania	20.10	--	12.12.84
E. Romagna	30.09	28.2.84	18.12.84
Lazio	31.10	6.12.83	03.12.84
Liguria	30.09	01.12.83	--
Lombardia	30.09	21.02.84	20.11.84
Marche	15.10	--	7.12.84
Molise	15.10	11.01.84	28.12.84
Piemonte	31.08	20.10.83	08.11.84
Puglia	30.08	14.12.83	30.11.84
Toscana	31.10	31.12.83	21.11.84
Umbria	15.11.	31.01.84	--
Veneto	30.09	27.10.83	20.12.84

TABELLA 2.2

DATE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI
DA PARTE DEI CONSIGLI REGIONALI

REGIONI	Termine	Anno 1	Anno 2
	Previsto	1984	1985
Abruzzo	15.12	05.07.84	19.03.85
Basilicata	31.12	27.05.84	--
Calabria	30.11	28.06.84	27.03.85
Campania	30.11	24.03.84	06.03.85
E.Romagna	30.11	28.05.84	28.03.85
Lazio	15.12	08.06.84	08.02.85
Liguria	15.12	22.03.84	26.03.85
Lombardia	15.12	01.06.84	08.02.85
Marche	15.12	26.03.84	--
Molise	30.11	26.03.84	23.02.85
Piemonte	31.08	27.01.84	22.01.85
Puglia	15.12	19.04.84	12.02.85
Toscana	31.12	--	21.02.85
Umbria	30.11	03.05.84	21.01.85
Veneto	21.12	31.01.84	28.01.85

Capitolo III

FINANZA LOCALE E TERRITORIALE

L'analisi della gestione finanziaria e dell'azione amministrativa degli enti locali è compiuta dall'apposita Sezione della Corte, istituita con la legge 26 febbraio 1982, n.51.

Nel presente capitolo viene pertanto effettuata soltanto un'analisi dei flussi finanziari di trasferimento dal bilancio statale ai bilanci degli enti locali, analisi estesa anche ai trasferimenti indiretti.

Va tenuto presente che il finanziamento degli enti locali è tuttora legato a soluzioni di carattere transitorio dettate dalla "straordinaria necessità ed urgenza" (1) di assicurare l'operatività degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti (2). Difatti anche per il 1985 si è provveduto sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante disposizioni finanziarie per gli enti locali nel triennio 1983-1985, nonché con la legge 22 dicembre 1984 n. 87 (legge finanziaria 1985).

Esaurita ormai la vigenza del decreto-legge n. 55 del 1983, si è provveduto per il 1986 con il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, decaduto e reiterato con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 133, nonché con la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ed infine con il decreto-legge 30 aprile 1986 n. 133.

È invece fondamentale, per l'esplicazione stessa delle molteplici attività, proprie e delegate, che gli enti locali sono tenuti a svolgere, che questi abbiano certezza del quadro normativo regolatore dei flussi finanziari e dei connessi rapporti.

Sulla base dei dati desunti dal rendiconto generale dello Stato, secondo la classificazione economica, nel 1985, per il finanziamento degli enti locali, sulla competenza sono stati impegnati 30.256,9 miliardi e pagati 24.713,2 miliardi.

Negli allegati prospetti A e B sono distintamente indicati i dati dei trasferimenti, in termini di impegni e di pagamenti in conto competenza, dai capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali alle province e ai comuni.

Dall'analisi dei dati contenuti nei suddetti prospetti possono desumersi alcune indicazioni circa i tipi di finanziamento statale agli enti locali.

Va anzitutto osservato che la parte più cospicua dei finanziamenti è quella che affluisce dai capitoli dello stato di previsione del ministero dell'interno, sia come contributo ordinario che come fondo perequativo.

Altra cospicua parte della contribuzione statale consiste nell'afflusso di fondi da capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti in relazione a finalità specifiche previste da leggi sostanziali.

Un'altra parte dei finanziamenti è quella effettuata da capitoli degli stati di previsione di diverse amministrazioni (tesoro, grazia e giustizia, pubblica istruzione, interno, lavori pubblici e ANAS) agli enti locali, con specifico vincolo di destinazione per l'acquisto di beni di servizi o per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale o per le esigenze della ricostruzione in zone interessate da sismi o da alluvioni.

Altra parte, infine, è costituita da quei capitoli di spesa di alcune amministrazioni (tesoro, finanze, bilancio, interno, lavori pubblici e trasporti) per i quali è previsto il passaggio dei fondi ad un organo statale (intendenza di finanza, prefettura), ovvero alle regioni per la successiva erogazione agli enti locali in funzione di finalità specifiche indicate da disposizioni legislative.

(1) Vedi motivazione contenuta nei diversi decreti-legge contenenti provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(2) Ordinamento finanza locale (Atto Senato n. 1580); ordinamento delle autonomie locali (Atto Senato n. 311); nuovo ordinamento delle autonomie locali (Atto Senato n.133).

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'andamento dei finanziamenti, secondo le tipologie sopra indicate, nell'esercizio 1985 é stato il seguente in termini di impegni :

Contributo ordinario e fondi perequativi	23.085,7	miliardi
Ammortamento mutui e prestiti	5.232,9	miliardi
Acquisto beni e servizi realizzazione di opere	1.477,6	miliardi
Finanziamenti indiretti	460,7	miliardi

	30.256,9	miliardi

e in termini di pagamenti :

Contributo ordinario e fondi perequativi	17.800,7	miliardi
Ammortamento mutui e prestiti	5.213,1	miliardi
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	1.239,4	miliardi
Finanziamenti indiretti	460,7	miliardi

	24.713,9	miliardi

L'andamento dell'onere a carico del bilancio statale per il finanziamento degli enti locali nel 1985 rispetto al 1984 (pari a 29.074,5 miliardi in termini di impegni e a 22.893,9 miliardi in termini di pagamenti) é correlato al seguente andamento dei finanziamenti medesimi :

	Impegni (miliardi)	Pagamenti
Contributo ordinario e fondi perequativi	+1.276,8	+1.678,5
Ammortamento mutui e prestiti	+1.010,2	+1.106,0
Acquisto beni e servizi, realizzazione di opere	-1.008,6	-868,9
Finanziamenti indiretti	-95,9	-95,5
	-----	-----
	+1.182,5	+1.820,1

AVVERTENZE METODOLOGICHE

Nei prospetti A e B che seguono sono indicati nell'ordine:

- a) l'amministrazione erogante;
- b) i capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni;
- c) i codici della classificazione economica desunta dal sistema informativo della ragioneria generale dello Stato;
- d) gli impegni sulla competenza 1985;
- e) i pagamenti sulla competenza 1985;
- f) l'oggetto dei capitoli predetti;
- g) le finalità dei singoli stanziamenti con la precisazione dell'eventuale esistenza dei vincoli di destinazione;
- h) i destinatari delle erogazioni;
- i) enti o organi competenti per l'attivazione della procedura di spesa.

In particolare per quanto riguarda i soggetti sub h) va precisato quanto segue. Dall'esame della normativa sostanziale, desumibile dal nomenclatore degli atti, a base di ciascun capitolo, nonché dei provvedimenti di erogazione delle spese, sono stati individuati i destinatari diretti delle erogazioni, a volte i medesimi enti locali ed a volte altri enti territoriali (regionali), ovvero organismi statali; questi ultimi o come intermediari dei flussi finanziari da destinare agli enti locali, ovvero come soggetti eroganti a titolo di rimborso delle annualità di ammortamento per mutui e prestiti concessi agli enti medesimi.

Prospetto A : vi sono riportati quei capitoli che sono classificati come trasferimenti agli enti locali secondo il codice economico del sistema informativo. In calce al prospetto sono indicate le denominazioni dei codici economici.

Prospetto B : vi sono riportati quei capitoli che, pur non essendo classificati come trasferimenti agli enti locali secondo il codice economico del sistema informativo, prevedono comunque erogazioni a favore degli enti locali. In calce al prospetto sono indicate le denominazioni dei codici economici.

Prospetto C : vi sono posti a raffronto i dati finanziari, contenuti nel prospetto A, dell'esercizio 1985 con i corrispondenti dati dell'esercizio 1984.

Prospetto D : vi sono posti a raffronto i dati finanziari, contenuti nel prospetto B, dell'esercizio 1985 con i corrispondenti dati dell'esercizio 1984.

Prospetto E : vi è riportato un riepilogo dei dati finanziari di erogazione agli enti locali, distinti per amministrazione erogante e per codice di classificazione economica, posti a raffronto con i corrispondenti dati dell'esercizio 1984.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI 1966
(TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE E COMUNI)
SECONDO IL CODICE ECONOMICO — SISTEMA INFORMATIVO RAGIONIERIA GENERALE DELLO STATO
(in milioni)

MINISTERO al		CAP bi	COD ECON ci	IMPEGNI di	PAGAMENTI a)	OGGETTO (1)	FINALITA' (2)	DESTINATARIO N)	ATTIVAZIONE #
TESORO		5831	1 050 806	4 207,4	4 207,4	Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni con non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzati economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 escluso (Spese obbligatorie)	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
		4536	1 050 809	0,5	0,5	Somme dovute alle Casse depositi e prestiti per differenza nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni e Province e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spese obbligatorie)	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
		4537		281,6	281,6	Contributo a favore del Comune di Roma, quale con corso per la copertura degli oneri amministrativi delle opere pubbliche della Città del Capo della Repubblica	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
		4539		5 521,9	5 511,9	Contributi e concessi vari dovuti per legge (Spese obbligatorie)	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Presidente del Consiglio
		4540		801,5	801,5	Quote di ammortamento e spese, relative ai prestiti contratti dal Comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia dei carati, l'area lagunare e monumentale della città, assunte dal Tesoro dello Stato quale concorso nel finanziamento di detto programma	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
		5929		-	-	Somme da erogare per l'ammortamento concessi dalle Casse depositi e prestiti in favore di opere di interesse provinciale e comunale della Sicilia e di opere di interesse provinciale della Sardegna e per la ripresa economica dei Comuni delle Sicilie colpiti dai terremoti nel gennaio del 1968	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Province e Comune
		5930		2 706,9	2 706,9	Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalle Casse depositi e prestiti alle Province e ai Comuni ed ai Comuni di bonifica	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
		5934		978,5	978,5	Somme versate dall'INAIL a de assegnare ai Comuni ed alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite	Finanziamenti indiretti	Regioni e Comune	-
		5939		8 000,0	8 000,0	Somme da assegnare per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti locali della Sardegna	Finanziamenti indiretti	Regione Sardegna	-
		5940		32,8	32,8	Restituzione di raddo passivi prelevati relativi a regolamento delle esportazioni debitorie al 31 dicembre 1977 dei Comuni e delle Province nei confronti degli istituti di previdenza	Am mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Istituti di previdenza	Comune e Province

T/1A

T/1

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO al	CAP bi	COD ECON ci	IMPEGNI di	PAGAMENTI a)	OGGETTO I)	FINALITA' g)	DESTINATARIO N)	ATTIVAZIONE II)
	7739	2 120 501	7 175 0	7 175,0	Quote di ammortamento spese a carico delle entrate ordinarie delle Regioni emittenti, da cui sono dedotti i rimborsi di opere pubbliche attribuibili a sua competenza	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
	7786		1 513 7	1 513 7	Somma da corrispondere per i mutui concessi dalle Casse depositi e prestiti ai Comuni di Trapani per provvedere alla progettazione ed alla costruzione delle loggature di quelle città. (Spese obbligatorie)	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
	7602				Somme destinate all'attuazione del programma generale della manutenzione del Mezzogiorno di cui all'art. 17 della L. 28 novembre 1980 n. 784	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
FINANZE	1972	1 050 509			Contributo alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi intercomunali dell'apposito contributo integrativo di opere cittadine	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Intendenza di finanza	--
BILANCIO	7063	2 120 401			Somma da assegnare alle Regioni per la concessione di contributi dei Comuni ed ai Consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici	Finanziamenti indiretti	Regioni	Comuni
GIUSTIZIA	1701	1 050 509	65 000,0	36 820,5	Contributi ai Comuni per le spese di uffici giudiziari	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	Ministero Grazia e Giustizia
	2201		30 662 0	2 683,6	Rimborsi ai Comuni delle spese di funzionamento e di personale delle case mandamentali	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	--
	7051	2 120 501	6 681,1	1 297,4	Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, costruzioni, ampliamenti, impianti e restauri per opere di uffici giudiziari	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	Comuni
PUBBLICA ISTR	5571	1 050 508	191,9	102,9	Contributi e sussidi ai Comuni per arretramento e in viaiva varie a favore delle scuole dell'obbligo	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	Comuni
M INTERNO	1562	1 050 506	600 000 0	515 682,7	Somme da assegnare alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, alle comunità montane e alle aziende municipalizzate dei sensi dell'art. 7, c. 1 lettere b) della L. 12 maggio 1936 per il rimborso degli oneri relativi al trattamento economico dei giovani occupati	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	Comuni
	1590	1 050 506	21 558 733 0	16 331 952,5	Concorso dello Stato per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali per l'anno corrente e di quelli precedenti	Contributo ordinario	Comuni e Province e Regione Valle d'Aosta	Comuni e Province e Regione Valle d'Aosta
	1591		13 0		Fondo perequativo per la finanza locale	Fondo perequativo	Province e Comuni	--

T/2A

T/2

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO a)	CAP IN	COD ECON c)	IMPEGNI di PAGAMENTI e)	OGGETTO f)	FINALITÀ g)	DESTINATARIO h)	ATTIVAZIONE i)
M INTERNO	1594	1 050 508	—	Somme di rimborso ai Comuni e alle province in relazione agli interessi maturati in 31/12/81 sulle gas centrali, in esecuzione dell'art. 14 del decreto-legge 7/5/80 n. 153, convertito con modificazioni, nella l. 7/7/80 n. 299 e dell'art. 40 della l. n. 30/3/81, n. 119	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Province e Comuni	—
	1595	—	4 400,0	Contributi integrativi corrispondenti agli enti locali per l'anno 1982	Acquisto beni e servizi/realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni e Province	Comuni e Province
	1596	—	—	Somme da corrispondere ai Comuni e alle province ai sensi dell'art. 7 cc. III, VII e IX del decreto legge 28/2/1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella l. 28 aprile 1983 n. 131	—	Comuni e Province	—
	1597	—	1 558 000,0	Concorso ai Comuni e alle Province per l'acquisto di mutui contratti negli anni 1983 e 1984	Amm. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Comuni e Province	Casse DD PP Istituti di previdenza Istituti di credito
	1598	—	1 324 000,0	Fondo perequativo per i Comuni	Fondo perequativo	Comuni	—
	1599	—	203 000,0	Fondo perequativo per la Provincia	Fondo perequativo	Provincia	—
	1571	1 050 508	3 500,0	Erogazioni straordinarie a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali e per provvidenze contingenti di immediato intervento	Acquisto beni e servizi/realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni e Province	Prefetti
	1574	—	25 000,0	Contributo annuo ordinario a favore del Comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari, che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica	—	Comune di Roma	—
	1580	—	3 900,0	Contributi ai Comuni della zona termidatata della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per uso domestico alle famiglie abitate nelle baracche	—	Prefetture	—
	1581	—	—	Restituzione di residui passivi a somme destinate all'estinzione dei debiti dei Comuni nei confronti degli enti ospedalieri degli Istituti ed enti pubblici e per fini di ricovero e cura nonché delle case di cura private	—	Comuni	Comuni
	7231	2 120 501	18 710,9	Somme corrispondenti ai proventi netti della gestione della Casa di gioco di Campione d'Italia, da erogare a favore del Comune di Campione d'Italia, in esecuzione dell'art. 14 del decreto-legge 7/5/80 n. 153, convertito con modificazioni, nella l. 7/7/80 n. 299 e dell'art. 40 della l. n. 30/3/81, n. 119	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Comuni e Province	Comuni e Province

T/3A

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO #	CAP #	COD ECON C	IMPEGNI di	PAGAMENTI #	OGGETTO (I)	FINALITA' #	DESTINATARIO (I)	ATTIVAZIONE (I)
L. PUBBLICI	8808	2 120 401			Concessione di contributi alla Regione per l'acquisto di terreni in Comune di Concordia entrocomuni ad allestimento della somma necessaria per l'attuazione della linea III indicata dagli artt. 19 e 20 della l. 10/5/178, n. 319, nonché per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di riassetto delle acque e per l'erogazione dei finanziamenti a favore della Provincia per l'espletamento dei compiti di cui agli artt. 5 e 15 c. VII - della l. 10/5/1976, n. 319, come modificati dalla l. 24/12/1979, n. 650	Finanziamenti indiretti	Regione	Comune - Paese Comitato intercomunale
	7251	2 120 501	295,2	295,2	Contributo alla Provincia, ai Comuni e loro Consorzi della Regione a statuto speciale nella stessa misura accolta necessaria per la sistemazione, l'ordinamento e l'adeguamento dei corsi d'acqua, nonché per la manutenzione dei ponti, nonché di strade già classificate tra le provincie cui prima dell'entrata in vigore della relativa legge	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Provincia e Comuni	Provincia e Comuni
	7252	"	1 673,5	1 673,5	Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali della Regione a statuto speciale per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali	Finanziamenti indiretti	Provincia	---
	7254	"	9 517,8	8 023,9	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere e strade di interesse di Enti locali	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Provincia e Comuni Comune	Provincia e Comuni Comitato Min. Interno - Min. U. pp
	7255	"	83,7	84,7	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli enti autorizzati, residenti nei territori della Regione a statuto speciale o aventi carattere interregionale per l'esecuzione di opere altre dalle	"	Comune	---
	7270	"	50,0	16,6	Contributo trentacinquennale all'Amministrazione provinciale di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Scilimans, destinato a collegare il Comune di Clauz con il comune di Erto e Cassio, con la Provincia di Belluno e gli altri Comuni della Provincia di Pordenone	"	Provincia	---
	7594	"	1 957,9	1 737,2	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali	"	Comune	Comune
	7695	"	20 0	19,4	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli enti autorizzati, residenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi caratteri interregionali per l'esecuzione di opere marittime	"	Comune	---

T/4A

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO (a)	CAP (b)	COD ECON (c)	IMPEGNI (d)	PAGAMENTI (e)	OGGETTO (f)	FINALITÀ (g)	DESTINATARIO (h)	ATTIVAZIONE (i)
L. PUBBLICI	7764	2 120 801	2 987,8	2 600,3	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti.	Acquisto beni e servizi (realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	---
	7765	"	73,5	95,6	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica gli enti stessi che ne sono sprovvisti.		Comuni	Comuni
	8001	"	417,5	379,5	Contributi agli Enti autarchici territoriali, agli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché ad Enti ed istituzioni per la realizzazione di opere di edilizia per le scuole materne non statali nei Comuni e statuto speciale.		Province e Comuni	---
	8006	"	43 386,9	39 733,9	Concorso e sussidi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica d'interesse di Enti locali mediante la corresponsione di contributi per trentacinque anni.		Comuni	Comuni
	8007	"	36,7	11,2	Contributi costanti per trentacinque anni per mutui concessi dalle Casde Regionali e Provinciali, Comuni, Consorzi di Comuni, Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, scuole e scuole popolari e ad altri scopi educativi per infanzia e la gioventù.		Classa DD PP	Comuni
	8008	"	39,6	14,5	Spese per la concessione di contributi da destinare alla costruzione e al completamento di edifici per le scuole materne.		Comuni	---
	8561	"	42,0	30,8	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale che costruiscono o ampliano edifici destinati a propri sedi.		Comuni	Comuni
	8562	"	1 436,5	1 266,5	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a propri sedi e delle Province che costruiscono sistemano o re statano archivi di Stato.		Comuni	Comuni
	8706	"	15,0	14,5	Contributi trentacinquennali sulle spese riconosciute necessarie per l'esecuzione a carico del Comune dei lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica ed ambientale del centro storico di Urbino comprese quelle d'interesse turistico.		Comuni	Comuni

T/5A

T/5

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO al	CAP bi	COD ECON ci	IMPEGNI di	PAGAMENTI di	OGGETTO (i)	FINALITÀ: gi	DESTINATARIO (i)	ATTIVAZIONE (i)
L. PUBBLICI	8710	2 120 801	376,0	60,8	Contributo al Comune di Sana per l'attuazione dei lavori e le esecuzioni che si rendono necessarie per l'attuazione del piano di risanamento dei quarieri cittadini per la tutela del carattere storico monumentale, artistico ed urbanistico della città di Sana.	Acquisto lotti e servizi/realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comune	Comune
	8712	"	"	"	Rescrizione di residui passivi relativi ai conti buili per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico nel Comune della Marche dell'Umbria dell'Abruzzo, del Lazio e degli altri territori nel novembre/dicembre 1972.	"	Comune	Comune
	8713	"	"	"	Contributo a favore del Comune di Corra (Modena) per concorso al recupero delle strutture dell'ex campo di concentramento di Fosco e alla costruzione del museo - monumento nazionale.	"	Comune	"
	8887	"	7 889,3	7 738,1	Contributi trentacinquennali per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognaie nei territori dell'Italia meridionale ed insulare indicati nelle l. 10/8/1950, n. 648.	"	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8888	"	1 554,7	1 427,2	Contributi trentacinquennali per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli impianti e reti di fognaie nei Comuni del centro nord dell'Italia con popolazione inferiore a 10 000 abitanti e che non siano in grado di garantire in tutto o in parte il mutuo presso le Casse depositi e prestiti con la sovrimposta fondiaria.	"	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8889	"	2 486,6	2 142,3	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni dei loro comuni e degli altri enti autorizzati per la costruzione, l'impiego e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognaie occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	"	Comune	Comune
	8890	"	209,9	176,6	Contributi trentacinquennali a favore dei Comuni dei loro comuni e degli altri enti autorizzati, non ricadenti nei territori della Regione a statuto ordinario per la costruzione, l'impiego e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognaie occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	"	Comune	Comune

7/8A

7/8

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO a)	CAP b)	COD ECON c)	IMPEGNI di	PAGAMENTI e)	OGGETTO f)	FINALITA' g)	DESTINATARIO h)	ATTIVAZIONE i)
L. PUBBLICI	8892	2 120 501	48,6	48,6	Contributi trentacinquennali per il risanamento igienico sanitario della città Bari.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
	8893		145,0	141,1	Contributi trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'impianamento delle fognature del Comune di Palermo.	"	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8894		7,7	7,7	Contributi trentacinquennali sui mutui contratti dal Comune di Teramo per le opere di risanamento igienico ed edilizio di Santa Maria a Bitetto.	Amm mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
	8897		35,0	6,0	Contributi trentacinquennali al Comune di Roma per il ripristino di collezioni.	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	8899		589,6	500,4	Contributi trentacinquennali a favore del Comune di Venezia per la costruzione, l'acquisto, l'adeguamento, l'impianamento, l'impianamento e l'impianamento delle opere sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, di pubblica utilità, di interesse interregionale per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie.	"	Cassa DD PP	Comune
	8904		750,7	750,7	Contributi in capitale a favore del Comune, dei comitati e degli Enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'impianamento e la sistemazione degli acquedotti privati nel piano regionale generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.	"	Regione	Comune
	9156		144,8	134,6	Contributi trentacinquennali a favore della Provincia di Venezia per la costruzione, l'acquisto, l'adeguamento, l'impianamento e l'impianamento delle opere pubbliche di interesse degli enti stessi.	"	Provincia e Comuni	"
	9443		5 600,0	3 428,3	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione delle opere recenti provvidenze per il Comune di Roma.	"	Cassa DD PP	Comune
	9444		2 164,1	1 790,5	Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma.	"	Istituto di Previdenza	Istituto di Previdenza
	9448		22 000,0	3 300,0	Somma da assicurare al Comune di Venezia e di Chioggia per l'acquisto ed il restauro e risanamento con servitù di immobili di destino alla residenza, non che ad attività sociali e culturali, produttive, artistiche, sportive, ricreative, di interesse pubblico, delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli inabitati, all'opera di risanamento di molti insediamenti lagunari in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento.	"	Comune	Comune

T/7A

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO II	CAP III	COD ECON CI	IMPEGNI di PAGAMENTI II	OGGETTO II	FINALITÀ g)	DESTINATARIO II	ATTIVAZIONE II
L. PUBBLICI	9450	2 120 501		Somma da assegnare al Comune di Venezia per l'ac- quisione di aree da destinare ad insediamenti pro- duttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria della stessa	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comune	
	7253	2 120 502	50,0	Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'ese- cuzione di opere stradali		Comuni	
	8003	"	7,3	Contributi negli interessi sui mutui contratti per la co- struzione di edifici scolastici	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD pp Cassa DD pp	Comune Comune
	8881	"	18,6	Contributi negli interessi sui mutui contratti per l'ese- cuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie		Province e Comuni	Province e Comuni
	9442	"	8 083,9	Contributi trentacinquennali a favore della Provincia e dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971 del dicembre 1972 e del Gennaio/febbraio 1973 nonché a favore dei Comuni della Provincia di Cosenza colpiti dalla ce- lata atmosferica della marzopione e settembre 1973 per l'ammortamento e totale carico dello Stato dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesi- mi, ivi comprese le opere di educazione scolastica, im- pianti sportivi, edifici di culto, strade comunali ester- ne e centri abitati ed impianti di illuminazione pubbli- ca	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Province e Comuni	Province e Comuni
	9445	"	1 545,5	Contributi trentacinquennali sui mutui da concedere alla Provincia ed al Comune di Napoli per il finan- ziamento di opere pubbliche di loro competenza	Am. mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Province e Comuni	Province e Comuni
ANAS	281	"	890,0	Indennità al Comune per il mantenimento della traver- sa e concessa per rinnovazioni dei pavimenti dei tron- chi di strade comprese entro gli abitati	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comuni	Comuni
TRASPORTI	7298	2 120 401	450 000,0	Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici di competenza regionale	Finanziamenti indiretti	Regioni	Comuni

LEGENDA CODICI

- 1050506 - Trattamento alla Provincia ed al Comune - Finanziamento bilanci
- 1050509 - Trattamento alla Provincia ed al Comune - Altri
- 2120501 - Trattamento alla Provincia ed al Comune - Altri all'investimento
- 2120502 - Trattamento alla Provincia ed al Comune - Altri

T/6A

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO B

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI 1985
(ALTRI TRASFERIMENTI ALLA PROVINCE E COMUNI)

(in milioni)

MINISTERO	CAP	COD ECON	IMPEGNI	PAGAMENTI	OGGETTO	FINALITA	DESTINATARIO	ATTIVAZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	3588	1 040 308	5 401,0	1 790,3	Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali degli assegni in lire e competenze accessorie corrispettive al proprio personale comandato e prestate servizio presso gli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Regioni Comuni e Provincia	Regioni Comuni e Provincia
TESORO	4483	1 050 701	323 810,3	284 850 0	Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nelle città di Roma	Fondo per il culto e Fondo di beneficenza e religione		
	4544	1 050 701	—	—	Somma da erogare per il pagamento alle Casse depositi e prestiti di mutui ricevuti per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree nonché a enti pubblici: a) mutui in corso di concessione per opere edilizie (Spese obbligatorie)	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
	5936	1 050 701	3 354 347,1	3 354 347,1	Rimborso alle Casse depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 3 del d. l. 28 dicembre 1977 n. 946, convertito, con modificazioni, nella l. 27 febbraio 1978 n. 43, dell'art. 29, c. VI, del d. l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito, con modificazioni, nella l. 7 luglio 1980 n. 289 e dell'art. 9, c. III, lett. a, del d. l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito, con modificazioni, nella l. 22 aprile 1981 n. 153 dell'art. 11, c. I, del d. l. 28 dicembre 1977 n. 946, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1983 n. 85, con l'art. 1, lett. a), del d. l. 28 febbraio 1983 n. 85, con l'art. 1, lett. a), del d. l. 28 febbraio 1983 n. 131, delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
	5936	1 050 701	189 886 7	189 886,7	Rimborso alle Casse depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 della l. 24 dicembre 1979 n. 850, delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni da consorzi intercomunali e dalle comunità montane per la tutela delle acque dall'inquinamento	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Cassa DD PP
	5943	1 050 701	60 808 4	60 808,4	Rimborso alle Casse depositi e prestiti ai sensi dell'art. 15 ter, c. II, del d. l. 28 novembre 1980 n. 771, convertito, con modificazioni, nella l. 22 aprile 1980 n. 874, delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli Enti locali per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma del novembre 1980	Acquisto beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Banca d'Italia Tesoreria provinciale	

PROSP/B/2

PROSP/B/1

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO	CAP	COD ECON	IMPEGNI	PAGAMENTI	OGGETTO	FINALITÀ	DESTINATARIO	ATTIVAZIONE
	4682	1 060 101	56 747 0	56 747 0	Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. (Spese obbligatorie)	Accumulo beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Banca d'Italia Tesoreria provinciale	
	4682	1 060 102	50 074 7	50 074 7	Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale. (Spese obbligatorie)	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Consorzio credito opere pubbliche	
	7786	2 120 801	100 000 0	100 000 0	Somme da assegnare ai comuni e consorzi di comuni per la realizzazione di programmi di sperimentazione che si avvalgono ed operano da affidari: ai) con vincolo di destinazione; b) progetti triennali abilitati.	Accumulo beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	
	9538	3 200 102	113 494 0	113 494 0	Annuità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per il finanziamento della spesa derivante dai provvedimenti urgenti per la finanza locale. (Spese obbligatorie)		Banca d'Italia Tesoreria provinciale	
INTERNO	1204	1 050 809			Contributi dovuti agli istituti previdenziali per il perso nelle profughe dipendenti degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (Spese obbligatorie)		Comuni	
	1572		100 0	4 7	Oneri previdenziali per il personale municipale ex co. 1° art. 10 del D. Lgs. n. 281/1997. (Spese obbligatorie)		C P D E L	
L. PUBBLICI	8225	2 120 201	950 1	341 6	Contributi trentacinquemalati ad istituti di case popolari ed a comuni.		Comuni	Comuni
L. PUBBLICI	8243	2 120 201	3 661 4	459 9	Contributi costanti per 35 anni per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Roma per costruzione di case a carattere popolare e all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo per costruzione di alloggi ai sensi del l. n. 28 aprile 1938 n. 1185 e successive modificazioni.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Cassa DD PP	Comune
	8705				Restituzione dei residui passivi relativi a contributi per opere di riparazione, consolidamento ed ampliamento di edifici di interesse turistico di epoca classica nella città di Urbino.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Comune	
	8707		26 7	6 8	Contributi ventennali sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di riabilitazione, consolidamento o riassetto di edifici privati, da eseguirsi nella città di Urbino.	Ammortamento mutui e prestiti (con vincolo di destinazione)	Comune	Comune

PRO B 18

NOB/28

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO	CAP	COD ECON	IMPEGNI	PAGAMENTI	OGGETTO	FINALITA'	DESTINATARIO	ATTIVAZIONE
	8709	"	176.0	176.0	Contributo per la sistemazione degli edifici di proprietà privata e per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento e restauro per le lussure del carattere artistico, monumentale ed artistico della città di Siena	Acquisto di beni e servizi realizzazione di opere (con vincolo di destinazione)	Comune	
LEGENDA CODICI								
1050609	- Trasferimenti agli organismi provinciali							
	- Altri							
1050701	- Trasferimenti agli altri enti pubblici							
	- Enti dell'amministrazione centrale							
1060101	- Interesse sul debito patrimoniale							
	- Debito pubblico							
1060102	- Interesse sul debito patrimoniale							
	- Mutui col concorso di credito per le opere pubbliche							
2120201	- Trasferimenti alle imprese							
	- Aiuti all'investimento							
2120401	- Trasferimenti alla Regione							
	- Aiuti all'investimento							
2120601	- Trasferimenti enti pubblici dell'amministrazione centrale							
	- Aiuti all'investimento							
3700102	- Rimborso di prestiti debito pubblico							
	- Altri all'interno							

PRO/8/1C

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO C - TOTALI
 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI
 (SECONDO IL CODICE ECONOMICO SISTEMA INFORMATIVO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

(in milioni)

MINISTERO	CAP	COD ECONOMICO	IMPREGNI 1984	IMPREGNI 1985	DIFFERENZA	PAGAMENTI 1984	PAGAMENTI 1985	DIFFERENZA
TEORICO	5931	1 050 508	4 207,4	4 207,4		4 207,4	4 207,4	
	4536	1 050 508	0,5	0,5		0,5	0,5	
	4537	"	261,8	261,8		261,8	261,8	
	4538	"	4 481,4	5 221,9	+ 1 040,5	4 475,7	5 511,9	+ 1 036,2
	4540	"	843,6	801,5	- 42,0	843,6	801,6	- 42,0
	5929	"						
	5930	"	2 708,9	2 708,9		2 708,9	2 708,9	
	5934	"	4 855,8	9 785,5	+ 3 877,3	4 728,8	9 785,5	+ 3 748,3
	5939	"	1 811,0	8 000,0	+ 6 189,0	1 500,0	8 000,0	+ 6 500,0
	5940	"	158,4	32,8	- 125,6	157,3	32,8	- 124,5
	7738	2 120 501	7 526,0	7 176,0	- 350,0	7 525,0	7 176,0	- 350,0
	7802	"	1 613,7	1 613,7		1 613,7	1 613,7	
	7802	"	80 000,0			32 452,8		
FINANZE BILANCIO OMNITUDA	1872	1 050 508						
	7083	2 120 401						
	1701	1 050 508	52 000,0	65 000,0	+ 13 000,0	28 996,4	36 820,5	+ 7 824,1
	2201	"	30 621,8	30 662,0	+ 40,1	3 776,4	3 867,6	+ 91,2
	7051	2 120 501	7 050,1	6 891,1	- 159,0	1 465,1	1 297,4	- 167,7
	6571	1 050 509	181,3	191,9	+ 10,6	11,3	102,8	+ 91,6
	1552	1 050 508	400 000,0	600 000,0	+ 200 000,0	220 108,8	515 662,7	+ 295 553,9
	1560	"	18 928 000,0	21 568 733,0	+ 1 629 733,0	14 242 466,3	16 331 852,5	+ 2 089 386,2
	1581	"		13,0				
	1584	"		22 937,3	4 400,0	22 937,3	405,7	- 22 531,6
	1585	"		1 189 884,5		1 135 624,7		
	1586	"		856 000,0	1 566 000,0	+ 500 000,0	643 236,3	
	1588	"		1 530 000,0	1 324 000,0	- 206 000,0	1 629 769,2	1 265 890,4
INTERNO	1574	1 050 508	2 819,9	2 031,0	- 788,9	2 49 978,9	202 818,4	- 363 878,8
	1574	"	3 500,0	400,0	- 3 100,0	2 476,0	2 086,0	- 421,0
	1574	"	25 000,0	25 000,0		25 000,0	25 000,0	
	1580	"	5 150,0	3 800,0	- 1 350,0	4 715,0	3 900,0	- 815,0
	1581	"	47,5					
	7231	2 120 501	15 505,3	18 710,9	+ 3 205,6	8 284,0	10 170,5	+ 1 876,5
	8908	2 120 401						
	7251	"	176,8	295,2	+ 118,4		295,2	
	7252	"	12,7	1 673,5	+ 1 660,8	12,7	1 673,5	
	7254	"	9 634,2	9 517,8	- 116,4	7 036,9	8 023,9	+ 987,0
	7255	"	134,2	83,7	- 50,5	44,0	64,7	+ 20,7
	7570	"	90,0	50,0	- 40,0	16,6	16,6	
	7585	"	1 957,9	1 957,9		1 724,5	1 737,2	+ 12,7
7764	"	20,0	20,0		19,4	19,4		
7765	"	3 271,6	2 871,6	- 400,0	1 688,6	2 800,3	+ 679,9	
8001	"	58,5	58,5		15,3	65,6	+ 40,3	
			632,4	417,5	- 214,9	816,0	378,5	- 236,5

TAB/C/1

TAB/C/2

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TESORO	CAP.	COD. ECON.	IMPEGNI 1984	IMPEGNI 1985	DIFFERENZA	PAGAMENTI 1984	PAGAMENTI 1985	DIFFERENZA
	8006	"	46.425,6	43.366,9	- 3.058,7	32.161,3	39.733,9	+ 7.572,6
	8007	"	36,7	36,7	-	11,2	11,2	-
	8008	"	6,7	39,6	+ 32,9	6,7	14,5	+ 7,8
	8561	"	41,3	42,0	+ 0,7	4,8	30,8	+ 26,0
	8562	"	1.863,2	1.436,5	- 426,7	1.036,6	1.266,5	+ 227,9
	8706	"	15,0	15,0	-	-	14,5	-
	8710	"	150,0	375,0	+ 225,0	-	50,8	-
	8712	"	0,4	-	-	0,4	-	-
	8713	"	500,0	-	-	500,0	-	-
	8867	"	10.384,3	7.869,3	- 2.515,0	6.773,2	7.736,1	+ 1.964,9
	8868	"	2.277,5	1.554,7	- 722,8	1.026,4	1.427,2	+ 398,8
	8869	"	4.791,2	2.486,6	- 2.304,6	874,1	2.143,3	+ 1.269,2
	8890	"	209,6	209,6	-	48,0	176,6	+ 127,6
	8892	2.120.501	46,6	46,6	-	46,6	-	-
	8893	"	267,0	146,0	- 142,0	137,2	141,1	+ 3,9
	8894	"	7,7	7,7	-	7,7	-	-
	8897	"	35,0	35,0	-	29,0	6,0	- 23,0
	8898	"	1.008,9	589,8	- 419,1	100,4	500,4	+ 400,0
	8904	"	-	750,7	-	-	750,7	-
	9156	"	154,8	144,8	- 10,0	38,0	134,8	+ 96,8
	9443	"	8.722,8	5.900,0	- 3.122,8	404,8	3.426,3	+ 3.021,5
	9444	"	2.164,1	2.164,1	-	1.856,4	1.790,5	- 65,9
	9449	"	22.000,0	22.000,0	-	-	3.300,0	-
	9450	"	10.000,0	-	-	-	-	-
	7253	2.120.502	100,0	50,0	- 50,0	1,2	0,2	- 1
	8003	"	37,9	7,3	- 30,6	16,3	2,2	- 14,1
	8891	"	17,1	16,6	+ 0,5	2,2	0,6	+ 1,6
	9442	"	3.767,4	8.083,9	+ 4.316,5	2.395,1	1.889,2	- 505,9
	9445	"	1.545,5	1.545,5	-	1.480,7	1.480,7	-
A.N.A.S.	281	-	250,0	850,0	+ 600,0	206,8	67,5	- 139,3
TRASPORTI	7296	2.120.401	550.000,0	450.000,0	+ 100.000,0	550.000,0	450.000,0	+ 100.000,0

TAB/C/2B

TAB/C/1B

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO D—TOTALI

(in milioni)

FINANZIAMENTI ENTI LOCALI

MINISTERO	CAP.	COD. ECONOMICO	IMPEGNI		DIFFERENZA	PAGAMENTI		DIFFERENZA
			1984	1985		1984	1985	
PRESIDENZA TESORO	3596	1.040.308	6.613,5	5.401,0	- 1.212,5	2.377,5	1.790,3	- 587,2
	4493	1.050.701	299.364,5	323.610,3	+ 24.245,8	285.284,7	284.950,0	- 334,7
	4544	"	"	"	"	"	"	"
	5935	"	3.280.789,4	3.354.347,1	+ 73.557,7	3.280.789,4	3.354.347,1	+ 73.557,4
	5936	"	148.071,0	189.986,7	+ 41.915,7	148.071,0	189.986,7	+ 41.915,7
	5943	"	60.822,6	60.808,4	+ 14,2	60.822,6	60.808,4	+ 14,2
	4692	1.060.101	68.096,4	66.747,0	- 11.349,4	68.096,4	66.747,0	- 11.349,4
	4682	1.060.102	55.568,2	50.074,7	- 5.493,5	55.568,2	50.074,7	- 5.493,5
	7796	2.120.601	50.000,0	100.000,0	+ 50.000,0	50.000,0	100.000,0	+ 50.000,0
	7801	2.120.601	115.000,0	130.000,0	+ 15.000,0	115.000,0	130.000,0	+ 15.000,0
INTERINO	9538	3.200.102	113.494,0	113.494,0	-	113.494,0	113.494,0	-
	1204	1.060.609	-	-	-	-	-	-
L. PUBBLICI	1572	"	120,0	100,0	- 20,0	-	4,7	-
	8225	2.120.201	550,1	950,1	+ 400,0	401,4	341,6	- 59,8
	8243	1.120.201	2.837,0	3.681,4	+ 844,4	139,1	459,9	+ 320,8
	8705	2.120.201	12,3	-	-	12,3	-	-
	8707	"	26,7	26,7	-	-	6,8	- 2,2
8709	"	140,0	175,0	+ 35,0	-	175,0	+ 105,0	

TAB/D/1B

TAB/D/1

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE GENERALE
(in milioni)

PROSPETTO E

MINISTERO	ANNO	TOTALE IMPEGNI	TOTALE PAGAMENTI	ANNO	TOTALE IMPEGNI	TOTALE PAGAMENTI
PRESIDENZA	1984	6.613,5	2.377,5	1985	5.401,0	1.790,3
TESORO	"	5.000.000,0	4.162.497,9	"	4.410.269,2	4.241.597,9
FINANZE	"	---	---	"	---	---
BILANCIO	"	---	---	"	---	---
GIUSTIZIA	"	89.672,0	34.137,9	"	102.353,1	40.981,5
ESTERI	"	---	---	"	---	---
P. ISTRUZIONE	"	161,3	11,3	"	191,9	102,9
INTERNO	"	24.137.234,5	18.085.082,0	"	25.297.356,9	19.897.441,5
L. PUBBLICI	"	136.087,6	59.608,5	"	120.509,0	81.933,4
ANAS	"	250,0	206,0	"	850,0	67,5
TRASporti	"	550.000,0	550.000,0	"	450.000,0	450.000,0
TOTALE	1984	29.074.590,5	22.893.981,9	1985	30.256.930,1	24.713.915,0

TOTALE GENERALE
(in milioni)

PROSPETTO E

COD. ECONOMICO	ANNO	TOTALE IMPEGNI	TOTALE PAGAMENTI	ANNO	TOTALE IMPEGNI	TOTALE PAGAMENTI
1040309 1)	1984	6.613,5	2.377,5	1985	5.401,0	1.790,3
1050506 2)	"	24.092.119,2	18.048.322,0	"	25.250.353,4	19.860.518,7
1050609 3)	"	131.600,0	81.495,2	"	146.557,8	89.035,9
1050609 4)	"	120,0	---	"	100,0	4,7
1050701 5)	"	3.789.047,5	3.774.967,7	"	3.928.752,5	3.890.092,2
1060101 6)	"	68.096,4	68.096,4	"	56.747,0	56.747,0
1060102 7)	"	55.568,2	55.568,2	"	50.074,7	50.074,7
2120201 8)	"	3.566,2	631,8	"	4.833,2	983,3
2120401 9)	"	550.000,0	550.000,0	"	450.000,0	450.000,0
2120501 10)	"	208.647,5	104.926,7	"	140.063,2	97.733,8
2120502 11)	"	5.468,0	3.895,5	"	9.703,3	3.372,9
2120601 12)	"	50.000,0	50.000,0	"	100.000,0	100.000,0
3200102 13)	"	113.494,0	113.494,0	"	113.494,0	113.494,0
---	"	250,0	206,8	"	850,0	67,5
TOTALE	1984	29.074.590,5	22.893.981,9	1985	30.256.930,1	24.713.915,0

1) Presidenza; 2) Tesoro — Interno; 3) Tesoro — Finanze — Pubblica Istruzione — Interno — Giustizia; 4) Interno; 5) Tesoro; 6) Tesoro; 7) Tesoro; 8) Lavori Pubblici; 9) Bilancio — Lavori Pubblici — Trasporti; 10) Tesoro — Giustizia — Interno — Lavori Pubblici; 11) Lavori Pubblici; 12) Tesoro; 13) Tesoro.

Capitolo IV

GLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI

1 - Considerazioni introduttive

a) Il dibattito che in sede parlamentare si è dispiegato durante il 1985, e nei primi mesi del 1986, sul tema della disciplina dell'attività di governo (e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) ha interessato, pur se in modo complementare, anche gli enti pubblici istituzionali.

I profili dibattuti sono quelli attinenti al potere di nomina alla presidenza di enti, che è estrinsecazione non secondaria della funzione di governo, ed alla specificazione, per settori di competenza, della titolarità della vigilanza governativa (in ordine alla quale si rinvia al successivo paragrafo 4).

Le previsioni sono nel senso di attribuire il potere di nomina, in via generalizzata, alla competenza del Consiglio dei ministri. Si intende così pervenire ad una razionalizzazione delle procedure di nomina al vertice degli enti pubblici, in atto diversificate dalle svariate leggi di riferimento al fine - soprattutto - di evitare quelli che sono stati definiti "arbitri monocratici" ed "eccessi lottizzatori" (1).

Anche una recente proposta di legge costituzionale (2), nella linea del miglioramento dei rapporti tra Stato-organizzazione e Stato-comunità, si è occupata delle nomine negli enti pubblici; nella ipotesi di riformulazione dell'articolo 97 della Costituzione viene previsto, in particolare, che la legge detti norme al fine di garantire "la competenza professionale e l'autonomia dei cittadini" nominati ad uffici direttivi di enti pubblici.

Nella proposta in questione viene, altresì, contemplato lo strumento della legge ordinaria per l'istituzione dell'anagrafe degli incarichi pubblici e la fissazione delle modalità dei controlli parlamentari sulle nomine.

b) Una seconda notazione è da fare circa il "sistema" del controllo esterno sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. Sul piano delle innovazioni contenutistiche il discorso, ovviamente, si riporta alle numerose iniziative (proposte di legge) già esistenti ed anche al disegno di legge governativo (Atto Camera n.3091/C, presentato il 26 luglio 1985), tutti finalizzati ad una nuova disciplina dell'ordinamento della Corte dei conti. La principale innovazione che si propone in ordine al controllo sugli enti è quella che prevede la presenza di un magistrato della Corte presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ordinarie, qualora l'apporto dello Stato superi una determinata soglia di rilevanza. Tale innovazione potrebbe rivelarsi alquanto coerente, se attuata, in un quadro di "sistema da ridisegnare", soprattutto perchè la diretta conoscenza della fase procedimentale preordinata all'emanazione degli atti deliberativi consente di coglierne tutta la problematica e di percepirne la collocazione nel contesto dell'attività dell'ente pubblico.

In ogni caso, considerate le obiettive esigenze di unitarietà del controllo sugli enti, appare chiara, ormai, la necessità di rivalutare la "diversità" delle sovvenzioni statali indicate negli articoli 2 (contribuzioni ordinarie) e 12 (apporto al patrimonio) della legge 21 marzo 1958 n. 259.

(1) Vedasi, in proposito, il testo della relazione delle I^a commissione permanente della Camera dei deputati (atti n.1191, 357, 2184, 2189, 349, 1663/A). Detta relazione afferma - tra l'altra - testualmente quanto segue: "l'esame collegiale da parte del Consiglio, la superiore pubblicità dell'atto di nomina formalizzato in un decreto del Presidente della Repubblica, e la uniformità delle procedure tendono a garantire un processo più trasparente della decisione governativa (che già la legge n. 14 del 1978 sul controllo parlamentare delle nomine aveva tentato di realizzare, con incerti risultati)".

(2) La proposta di legge costituzionale in questione, presentata il 21 febbraio 1986, è di iniziativa del deputato che è stato presidente della commissione bicamerale per le riforme istituzionali (atto Camera n. 3515).

Il ventaglio dei concreti aspetti in cui dovrebbe atteggiarsi un nuovo modo di “fare controllo” sulla gestione finanziaria degli enti pubblici appare, comunque, di ampio spettro e, su singoli punti, è suscettibile di ulteriori approfondimenti. Sotto questo punto di vista potrebbe essere utile la previsione di un referto sulla base di criteri periodicamente determinati dalla Corte sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati, ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

Sul piano dei concreti assetti normativi settoriali del controllo esterno va posta in luce la portata del controllo sulla attività dell'AIMA riservata alla Corte dei conti; a questa spetterà infatti, dal 1986, di riferire al Parlamento, come specificato dall'articolo 10 dello statuto - regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985 n. 30 - “sul controllo della gestione” (mediante un ufficio speciale già appositamente costituito dal Presidente della Corte medesima) (3), nonché “sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'azienda”.

Le risultanze di un tale controllo potrebbero costituire uno dei mezzi a disposizione del Parlamento per verificare l'idoneità delle scelte aziendali, via via effettuate al fine precipuo di porre l'AIMA in condizione di assolvere adeguatamente ai compiti che le sono affidati di attuazione della politica comunitaria di mercato, di corresponsione degli aiuti ai produttori e di regolazione del mercato.

Per contro non sembra adeguato il “sistema” voluto dalla legge 17 maggio 1985 n. 210 relativa all'ente ferrovie dello Stato. Appare infatti abbinabile di revisione la formula che fa rinvio - per il controllo della Corte - alle modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 259 “in quanto compatibili”, soprattutto se si tiene presente che è stato contemplato dalla stessa legge n. 210 proprio un “controllo continuativo” sulla gestione dell'ente ed un referto al Parlamento sulla “efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta”.

Quanto possa essere tradotta nella effettività una previsione di tal fatta non è possibile, al momento, anticipare. Certo che il tradizionale modulo di controllo cartolare (in luogo di quello ex articolo 12 della legge n. 259) è assolutamente non rispondente alla dimensione strutturale, organizzativa, tecnica e finanziaria dell'ente Ferrovie.

c) Da ultimo sono da sviluppare, in sintesi, cenni su tendenze e prospettive esistenti nella organizzazione dei pubblici poteri.

La realtà del potere pubblico obbliga invero a confrontarsi con uno Stato divenuto “pluriorganizzativo”, nel quale sussiste una tipologia di ordinamenti in fase evolutiva crescente; quel che è certo è solo il consolidato superamento dell'archetipo cristallizzato dell'ente pubblico tradizionale.

Va quindi riguardato con attenzione, per la comprensione di fenomenologie istituzionali mai finora considerate, quell'indirizzo ormai acquisito in base al quale i pubblici poteri non sono più ordinati secondo un criterio unitario, ma soggiacciono ad una logica di diffusione.

È poi da dire che le innovazioni che man mano vengono introdotte nell'ambito della disciplina degli enti pubblici, pur giustificate dalla necessità di interventi mirati in specifici settori o speciali comparti e dalla dichiarata urgenza di snellire procedure, ovvero dalla impellenza di migliorare prestazioni e servizi, non hanno - ancora - alleggerito in grado accettabile una diffusa situazione di inefficienza; le innovazioni infatti sono rimaste sul piano di quella frammentazione degli aggiustamenti, che da tempo viene rilevata, anche dalla Corte, in ordine all'assetto amministrativo pubblico.

Tra le nuove scelte, di recentissima adozione, si colloca la legge di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, sulla quale si tornerà nel successivo paragrafo 2.

Il nuovo “corpo” legislativo (legge 1 marzo 1986 n. 64) prevede che all'attuazione degli interventi concorrono un'“Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno”, e una serie di enti, già collegati con la “Cassa”, dei quali si dispone il riordinamento.

Nel quadro delle tendenze nell'organizzazione dei pubblici poteri vanno menzionate, poi, la legge 4 giugno 1985 n. 281 e la legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986 n. 41).

Con il primo provvedimento vengono dettate, tra l'altro, nuove norme sull'ordinamento della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). In tal modo si è inteso potenziare, anche per

(3) L'ufficio è stato costituito con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 396 del 27 novembre 1985.

mezzo del conferimento della personalità giuridica, un organismo che, per la qualità dei suoi poteri di intervento, va accostato al Garante dell'editoria e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP): enti e soggetti, tutti, chiamati a svolgere funzioni con alto tasso d'imparzialità (4), ma che incontrano non poche difficoltà ad assolvere i delicati compiti delineati loro dal legislatore.

Con norma organizzativa inserita nella legge finanziaria per il 1986 (articolo 12 comma 6), è stata disposta la fusione dell'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola) e dell'ITPA (Istituto di tecnica e propaganda agraria) in un unico ente di natura pubblico-economica; la fusione dei due enti nei termini predetti, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, toglie in tal modo gli stessi dalla generalizzata disciplina del parastato, cui sono soggetti - com'è noto - tutti gli enti di ricerca.

Connessi con le tematiche degli enti pubblici non territoriali, sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica sono, infine, gli orientamenti legislativi alquanto diversificati in materia di riassetto delle aziende statali: e cioè il mantenimento del vecchio modello per le aziende di servizi e la entificazione per le cosiddette aziende-imprese (attuata per l'ex Azienda delle ferrovie dello Stato, ma finora non per quelle dei monopoli, delle poste, dei telefoni) (5).

2 - Profili di interesse generale

a) In generale può rilevarsi una accentuazione della tendenza verso forme di "amministrazione per contratti o per convenzioni" o anche verso forme, di cura degli interessi pubblici, che si identificano in moduli organizzatori e funzionali atipici.

La conseguente, articolata, problematica riveste interesse perchè presuppone (quanto al primo versante delle predette nuove "forme") un'indagine sui compiti del contraente principale (portatore esponenziale dell'interesse pubblico), nonchè sugli adempimenti di una molteplicità di contraenti particolari.

Emblematica è, al riguardo, la convenzione che in applicazione dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982 n.979 il ministero della marina mercantile ha stipulato con l'ENEA - sostanzialmente propedeutica alla formazione del piano generale di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento - per realizzare una rete di osservazione dell'ambiente marino ed un sistema di sorveglianza sulle attività che interessano le coste italiane, finalizzati all'istituzione di un servizio di protezione e vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; detta convenzione - alla quale altre sono seguite nei settori della difesa del mare e delle Capitanerie di porto - comunque ripropone nell'ambito specifico della marina mercantile il problema, che, come detto, assurge a profilo generale divenuto ormai frequente per molte amministrazioni pubbliche, dell'affidamento ad altri soggetti (spesso ad enti) di compiti istituzionali.

Le dimensioni assunte di recente dal fenomeno (che sembra anche riflettere una evoluzione verso nuovi modelli operativi) postulano, comunque, giudizi obiettivi ed attenti sulle singole fattispecie, al fine di sceverare le iniziative effettivamente valide dalle utilizzazioni indiscriminate; il fenomeno in questione - peraltro - nell'obiettiva e neutrale osservazione che va condotta nella presente sede non può, di per sè, essere oggetto di acritiche valutazioni di segno contrapposto specie nei casi di opere di grandi dimensioni o di tecnologia particolarmente avanzata. Esso richiede, però, certamente un'adeguata regolamentazione che esalti i poteri di indirizzo, di guida strategica e di controllo dell'amministrazione, a tutela del pubblico interesse.

(4) Si richiama, in proposito, il capitolo II, inserito nella Parte II, Sezione I, "Organizzazione della pubblica amministrazione" della presente relazione.

(5) Ha arricchito il quadro legislativo, di recente, la legge 26 maggio 1986, n. 86, la quale concerne la ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS, presso la quale vengono istituiti i ruoli dei geologi e degli architetti, e viene operato un decentramento di competenze ai funzionari dirigenziali assegnati ai compartimenti dell'Azienda (presso i quali vengono istituiti comitati tecnici amministrativi, con funzioni consultive), che dovrebbe condurre ad una maggiore rapidità nell'attuazione dei programmi d'intervento.

La tendenza al superamento delle strutture amministrative si è correlata - seppure fuori del contesto interessante gli enti pubblici istituzionali - molto significativamente alla diminuita capacità delle amministrazioni in genere, e segnatamente di quella dei lavori pubblici, di progettare con la dovuta tempestività e con la necessaria compiutezza le opere di rispettiva competenza.

La contrazione di tale attività progettuale - che in precedenza rappresentava un prerogativa essenziale e qualificante dell'amministrazione - ha prodotto come conseguenza il ricorso crescente a soggetti privati.

b) Esempificazioni significative di una sorta di entificazione strisciante ovvero tipologie di creazioni societarie atipiche si rinvencono, anche, nella più recente disciplina di talune gestioni fuori bilancio: si perviene, così, al secondo versante delle nuove "forme" enunciate sub a).

Ad esempio i risultati di gestione del "fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" (legge 1° marzo 1982, n. 63) che dimostrano una certa, non indifferente, capacità di spesa, vanno raccordati alla decisiva circostanza che l'attività del fondo si risolve, appunto, in un mero trasferimento di mezzi finanziari ad una società ("Ristrutturazioni elettroniche S.p.A." - R.E.L. -) istituita per la gestione dei mezzi che ad essa affluiscono dal fondo medesimo.

Uguualmente, pur mancando validi elementi di valutazione sul fondo istituito per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (legge 4 giugno 1984, n. 194), non può non essere richiamata in questa sede la soluzione legislativa adottata (articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700), che prevede - anche qui - forme di gestione del fondo tramite una società per azioni ("Risanamento agro-industriale zuccheri" - RIBS S.p.A. -) costituita per la realizzazione degli specifici piani di intervento finanziabili dalla figura gestoria.

Uno strumento di attuazione della disciplina comunitaria (in materia di controllo ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva) chiude l'esemplificazione che precede: è stata infatti costituita l'Agenzia, denominata AGE-CONTROL, la quale ha assunto - come prescritto dall'articolo 18 della legge n. 887 (legge finanziaria 1985) - la forma di "società per azioni con personalità di diritto pubblico".

Detto modulo organizzativo si rivela contraddistinto da singolarità: non vi è infatti connotato imprenditoriale nell'attività svolta dalla agenzia-società per azioni, alla quale competono controlli diretti a verificare l'esistenza del diritto agli aiuti comunitari da parte dei richiedenti nonché l'entità esatta degli aiuti richiesti.

c) Interesse presenta anche l'aumento del decentramento istituzionale nell'ambito degli ordinamenti regionali: la crescente mole di funzioni attribuite alle regioni ha indotto peraltro queste ad istituire e ad affidare compiti in diverse materie ad enti "strumentali", che fruiscono in varia misura di "contribuzioni" costituenti parte prevalente delle loro disponibilità finanziarie (6).

Quasi tutte le regioni hanno fatto notevole uso della facoltà di servirsi dei suddetti enti per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza. Ma va, altresì, rilevato che i bilanci di previsione ed i consuntivi degli enti strumentali, ai sensi delle normative regionali, vengono approvati dal consiglio regionale e non sono sottoposti al vaglio delle commissioni di controllo.

d) Altro profilo è ancora rinvenibile dalla materia delle gestioni fuori bilancio, nell'ambito della quale la Corte si è pronunciata nello scorso anno (Sezione del controllo Stato n. 1562 del 6 giugno 1985) in ordine alla natura giuridica delle casse di conguaglio, ritenendole organi dello Stato.

Tale pronuncia si iscrive in un contesto che abbisogna di rapido intervento legislativo diretto a razionalizzare detti organismi, cui sono stati conferiti dal CIP ordinamenti e discipline che li hanno sostanzialmente assimilati a strutture entificate, soprattutto in materia di rapporto di impiego. D'altra parte, la circostanza che nella loro attività le casse di conguaglio si informino a modelli organizzativi e gestori ben

(6) Le diverse regioni concorrono alle spese nelle forme previste dalle singole legislazioni regionali: contributi di funzionamento, contributi pari al ripiano dell'eventuale disavanzo, finanziamento di specifici interventi.

lontani da quelli tipici degli organi dello Stato ha spinto il Governo - in sede di determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 5 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 - ad inserire il personale delle casse di conguaglio nel comparto del personale degli enti pubblici non economici (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1986).

e) Un aspetto che per sua natura ha un proprio, pur se generalizzato, rilievo proviene dal settore della disciplina del personale.

Ed infatti con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 - che giunge a ben tre anni di distanza dall'emanazione della legge-quadro, ma che peraltro precede la stipulazione dei contratti per il triennio 1985-1987 - i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati negli articoli 1 e 26 primo comma della legge-quadro (amministrazioni statali, regioni, enti locali, enti pubblici non economici) sono stati raggruppati in otto comparti di contrattazione collettiva (7).

Dal nuovo assetto, testè ricordato, emergono ulteriori comparti di contrattazione e si realizza - altresì - una articolazione di altri in considerazioni del carattere specifico di talune professionalità. Tra l'altro - per quanto interesse in questo capitolo - è da dire che gli enti di ricerca e sperimentazione prima inglobati, sia pure con particolari connotazioni, nel parastato hanno ottenuto un loro autonomo comparto.

Quanto alla prima disciplina intercompartimentale degli istituti contemplati dall'articolo 12 della legge-quadro, essa è stata formulata con l'accordo del 18 dicembre 1985, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13; l'accordo in questione si riferisce al periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 (8).

Sempre in materia di personale non può non osservarsi, con specifico interesse, la forte tendenza all'allargamento delle aree di privatizzazione del pubblico impiego: basterà ricordare, in tal senso, i casi più recenti, come quelli del rapporto di lavoro del personale dell'ente ferrovie dello Stato (legge 17 maggio 1985 n. 210), dell'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione, della produzione agricola, fuso con l'ITPA Istituto di tecnica e propaganda agraria - e trasformato in ente pubblico economico dalla legge finanziaria per il 1986), degli enti lirici (legge 13 luglio 1984, n. 312, la quale ha stabilito che ad essi non si applica né la legge sugli enti del parastato (20 marzo 1975, n. 70), né la legge quadro sul pubblico impiego).

f) Quanto alla intervenuta legislazione di riassetto e riordinamento della componente "per enti" della amministrazione pubblica, in costante evoluzione, potrebbero farsi notazioni di vario tipo. Qui si richiamano, per la loro significatività, soltanto due provvedimenti.

Il primo è stato dianzi citato ed attiene alla disciplina organica dettata, molto di recente, in ordine all'intervento straordinario nel mezzogiorno.

Si vuol fare ora specifico cenno alla Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (istituita dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1986 n. 64).

L'"Agenzia" - che ha personalità giuridica e subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa - è gestita da un apposito comitato (composto dal presidente e da 7 membri nominati per un triennio), ha un suo collegio dei revisori ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I suoi interventi sono circoscritti al finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti sopra indicati, alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge e al finanziamento dei progetti regionali e interregionali d'interesse nazionale.

Viene introdotta in tal modo (come rilevato anche nel capitolo II della parte II, sezione I, della

(7) Per più ampie, e circostanziate, informazioni si fa rinvio, al riguardo, al capitolo 3° "Personale", inserito nella parte seconda, Sezione I, della presente relazione.

(8) La disciplina introdotta tocca l'occupazione in seno alla pubblica amministrazione, l'orario e l'organizzazione del lavoro, la produttività e l'efficienza, la ristrutturazione retributiva, le relazioni sindacali. All'accordo sono allegati codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

presente relazione) una formula organizzativa pubblica con tratti di originalità propria, soprattutto di snellezza istituzionale, sulla cui efficacia operativa è prematura ogni valutazione.

Elementi “nuovi” sono introdotti anche per il bilancio dell’“Agenzia”. Esso infatti sarà formulato con i criteri e le modalità fissati dal ministro del tesoro d’intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno; il bilancio è sottoposto all’approvazione del ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno di concerto con il ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

La legge 64, inoltre, si occupa anche degli “enti di promozione” per lo sviluppo del mezzogiorno, prevedendo - appunto - che per la promozione e l’assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l’esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull’attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno - per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento di obiettivi prefissati.

L’altra novità legislativa è costituita dal riassetto dell’ente avente compiti di ricerca e studi in materia di programmazione economica. Ed infatti con la recente legge 8 agosto 1985, n. 439, la quale ha, quanto meno, sicuro valore sintomatico di un iniziale processo ridefinitorio degli organi di programmazione, vengono apportate sostanziali modifiche all’ordinamento dell’ISPE e si introducono, anche, compiti di valutazione preventiva e di analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti; la relativa attività verrà svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell’economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.

In forza della stessa legge n. 439 del 1985 l’ISPE potrà, altresì, essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte del Parlamento: tale circostanza merita di essere qui puntualmente rilevata. La recente legge, infine, ha innovato in ordine agli organi dell’ente abolendo la figura del ministro - presidente, prevedendo che la presidenza venga affidata ad uno studioso particolarmente qualificato nelle discipline economiche.

g) Altre notazioni richiede la più recente legislazione (legge 27 aprile 1981, n. 190, 13 maggio 1983, n. 196 e 6 febbraio 1985, n. 14) che ha prorogato i contributi ad enti organismi ed associazioni (molti privatizzati con l’entrata a regime del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977).

La prima attiene al fatto che l’attività referente della Corte in ordine ad enti con compiti di solidarismo sociale, viene a coesistere - pur se su piani diversi - con forme, ormai diffuse e consuete, di referto governativo alle due Camere del Parlamento; ed invero le leggi di intervento del 1981, 1983 e 1985 hanno espressamente previsto che il Governo deve presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle diverse associazioni beneficiarie di contributi statali.

È poi da porre in luce che il legislatore, con la più recente legge (la n. 14 del 1985), ha tentato di delineare, seppure a livello minimale, una maniera concreta per introdurre una “cultura di programmazione” nel quadro di attività ed iniziative diversificate ed in buona parte eterogenee svolte dagli enti di promozione sociale; ed infatti la concessione del contributo per l’anno 1985 viene subordinata alla presentazione del programma delle attività che si intendono svolgere per il perseguimento dei fini di promozione sociale.

h) Venendo ora all’ambito delle proposte e dei disegni legislativi di riassetto e riforma degli enti, un interesse tutto proprio viene riservato, nel contesto propositivo a cui si accenna, all’ISTAT il cui riassetto viene situato nell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (si parla invero di “apparato statistico di Governo”).

In proposito la relazione al testo unificato della I Commissione permanente della Camera dei Deputati ha testualmente rilevato che particolare rilievo ha assunto il dibattito sulla riorganizzazione dell’apparato statistico, “momento oggi indispensabile a garantire la funzione di governo”. Lo specifico interesse che la commissione ha dimostrato per il tema, superando iniziali incertezze, deriva infatti dalla

consapevolezza che “un sistema integrato di statistiche è alla base sia dei processi decisionali della pubblica amministrazione, sia della verifica e valutazione delle politiche perseguite”.

È parso poi evidente, in sede di dibattito parlamentare, che l'ISTAT, come momento di coordinamento e nel rispetto delle competenze e delle autonomie degli enti locali, debba essere posto al centro del sistema. Secondo quanto si legge nella relazione infatti “un maggior grado di integrazione tra i fornitori di dati statistici, specialmente nel caso di sistemi di informazioni amministrative, si rende indispensabile al fine di evitare lo sviluppo e la gestione di politiche autonome che impedirebbero confronti ed analisi corrette dei fenomeni rilevati”.

In proposito è ancora da dire che la nuova disciplina che viene ipotizzata nel disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza (l'articolo 21 prevede comunque l'emanazione di un decreto delegato) dovrà essere armonizzata con l'altra proposta governativa di ristrutturazione dell'Istituto (atto Camera n. 1108 del 12 gennaio 1985).

i) Altre iniziative legislative sono state adottate, durante il 1985, per il riassetto di enti diversi; se ne ricordano qui soltanto talune: il disegno di legge sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana (atto Camera n. 3040 del 15 luglio 1985), il disegno di legge sul riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica (atto Senato n. 1529), la proposta di legge (atto Camera n. 3180 del 3 ottobre 1985) sulla ristrutturazione della cassa depositi e prestiti (per la quale è già intervenuta la legge 13 maggio 1983 n. 197 e che con la citata proposta viene formalmente qualificata “ente pubblico economico”), il disegno di legge sulla istituzione dell'Istituto geologico nazionale (atto Camera n. 1543 del 24 ottobre 1985), che è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con ben tredici ministri (lavori pubblici, agricoltura e foreste, industria, commercio e artigianato, pubblica istruzione, difesa, beni culturali e ambientali, bilancio e programmazione economica, finanze, tesoro, ecologia, coordinamento iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, coordinamento della protezione civile, funzione pubblica).

l) Va segnalata - quindi - una proposta di legge (Atto Camera n. 2970) intesa a dettare norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico (9). Tale proposta, peraltro, è legata all'accoglimento di un meccanismo piuttosto nuovo (il riconoscimento ai cittadini di concorrere al finanziamento di enti ed associazioni potendo operare deduzioni al reddito complessivo dichiarato a fini fiscali; e ciò in analogia a quanto già previsto nella legge di attuazione del nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica).

La ipotizzata, nuova, disciplina assume un suo rilievo perchè si situa, con taglio di organicità, in un ambito che presenta non pochi aspetti di disfunzioni e disomogeneità. Dovranno comunque essere oggetto di riflessione, nel quadro dei principi che presiedono ad un rigoroso coordinamento della finanza pubblica, i profili dell'iniziativa connessi a minori entrate.

m) Ancora sul piano legislativo - ma si tratta già di “ius conditum” - sono da richiamare le disposizioni dettate (attraverso strumenti di decretazione d'urgenza) per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del consiglio nazionale delle ricerche. I due decreti-legge sono il n. 548 del 19 ottobre 1985 e il n. 117 del 18 aprile 1986 (che opera soltanto differimento dei termini) ed afferiscono al “sistema” dei comitati che, attesa la imminenza delle scadenze, hanno avuto necessità urgenti di una disciplina di adeguamento alle norme sulla docenza universitaria (ai fini del corretto esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli aventi diritto).

(9) La proposta di legge in questione (atto Camera n. 2970) è stata presentata, in data 19 giugno 1985, da ventiquattro deputati appartenenti a forze politiche sia di opposizione che espressione della maggioranza che sostiene, in Parlamento, l'attuale compagine governativa. Secondo la relazione alla stessa proposta di legge viene affermata l'esigenza di realizzare “l'obiettivo, di portata più generale, di estendere - attraverso la legislazione di sostegno per l'associazionismo - le opportunità e i canali con cui si dà concreta attuazione al precetto costituzionale di garantire la “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

n) Un qualche profilo di interesse si rinviene, sempre nell'ottica di un discorso istituzionale, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 1986 che nel determinare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 468 (relativo alla normalizzazione dei conti) gli enti destinatari della norma stessa ha effettuato - tra l'altro - una puntuale qualificazione giuridica di taluni enti; ed infatti con il citato provvedimento il consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), il consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA) e l'Istituto di studi per la politica internazionale (ISPI) sono stati definiti "enti che rivestono natura giuridica privata".

o) A conclusione dei profili di interesse generale, finora delineati, sono da ricordare sugli enti di gestione e su altri soggetti del sistema delle partecipazioni statali soltanto le considerazioni più significative svolte in altra parte delle presenti relazioni (10).

In sintesi va ancora detto:

- il quadro istituzionale in cui le partecipazioni statali si collocano non rende possibile un efficace "governo" del sistema; l'insieme delle "disfunzioni" nei processi decisionali emerse nel recente periodo rende quindi indispensabili non marginali adeguamenti del quadro normativo, degli assetti organizzativi, delle regole di condotta, della disciplina procedimentale;

- sussistono complessi fenomeni confermativi dell'intreccio, all'interno del sistema delle partecipazioni statali, di compiti di natura sociale e politica non riconducibili ai "criteri di economicità" (assunti come regola di condotta fondamentale dalla normativa generale), di compiti di salvataggio, di azioni di risanamento e ristrutturazione.

3 - Aspetti finanziari, contabili e gestionali

La spesa corrente statale in favore degli enti pubblici non territoriali per l'esercizio 1985 è stata costituita, in termini d'impegni, da:

a) trasferimenti per 23.070 miliardi agli enti previdenziali (22.527 miliardi all'INPS), con un aumento dell'8,8 per cento rispetto all'esercizio precedente (21.198 miliardi). I pagamenti ammontano a 22.618 miliardi, dei quali quasi 22.361 in favore dell'INPS;

b) trasferimenti per circa 9.681 miliardi agli altri enti pubblici, con un'aumento del 45,8 per cento rispetto al 1984 (6.219 miliardi).

I trasferimenti in conto capitale agli enti pubblici dell'amministrazione centrale hanno assorbito, sempre in termini di impegni, 5.671 miliardi con un'incremento del 13,8 per cento; a favore degli enti dell'amministrazione locale sono stati impegnati 1.459 miliardi (con un'incremento del 42,1 per cento) e pagati 2.176 miliardi.

Complessivamente, per i trasferimenti agli enti predetti, sono stati impegnati 39.831 miliardi, cifra che segna un aumento dell'17,3 per cento rispetto al 1984 (33.951 miliardi).

Quanto alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti alle imprese pubbliche (partecipazioni statali ed ENEL), i relativi impegni sono stati di 6.614 miliardi; la variazione percentuale negativa è stata - rispetto alla Categoria XIII nella sua interezza - dell'8 per cento, mentre il dato con specifico riferimento alle partecipazioni azionarie alle imprese ha registrato un decremento di circa il 16,4 per cento.

Per integrare il quadro degli aspetti finanziari è, poi, da ricordare (11) che il conto consolidato delle operazioni di cassa degli enti di previdenza espone pagamenti totali per 135.639 miliardi a fronte di 121.138

(10) In proposito si richiamano, integralmente, tutte le pertinenti considerazioni svolte nel capitolo XVIII di questa relazione, dedicato al ministero delle partecipazioni statali.

(11) Tutti gli elementi che seguono sono tratti dal vol. II - La finanza pubblica, capitolo IV - della Relazione generale sulla situazione economica del paese del 1985 ("Elementi di informazione su taluni degli enti esterni al settore statale e sul fabbisogno del settore pubblico allargato").

miliardi dell'esercizio 1984; gli incassi totali registrano invece 120.802 miliardi per il 1984 e 135.868 miliardi per il 1985 (12).

Il conto consolidato di cassa degli enti pubblici non economici, a carattere non previdenziale, conclude, a fine 1985, con un avanzo di 668 miliardi, essendo i pagamenti per operazioni finali ammontati a 4.413 miliardi ed i corrispondenti incassi a miliardi 5.081, di cui 2.498 provenienti dal bilancio dello Stato (13).

Rispetto a dati sia pur non omogenei afferenti al 1984, vi è un consistente incremento degli incassi correnti (passati da miliardi 2.684 a miliardi 5.029) dovuto soprattutto ad aumenti nella vendita di beni e servizi (+ miliardi 1.911) e nei trasferimenti statali (+ miliardi 357).

I trasferimenti statali afferiscono principalmente ai contributi assegnati all'Istituto nazionale di fisica nucleare (miliardi 194), all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (miliardi 190), al Consiglio nazionale delle Ricerche (miliardi 800), all'ENEA (miliardi 1.097) e all'Istituto nazionale per il commercio estero (miliardi 213).

Sono ravvisabili - altresì - ingenti lievitazioni anche nei pagamenti correnti (passati da miliardi 1.652 a miliardi 3.521), da attribuirsi, in notevole misura, ad aumenti nelle spese per il personale (+ miliardi 149), per l'acquisto di beni e servizi (+ miliardi 302) e per trasferimenti (+ miliardi 412) sia al settore pubblico allargato sia alle imprese (14).

In tema di ordinamento contabile appare sempre sussistente, dopo un sessennio, una certa situazione di stallo, che si è venuta delineando fin dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 maggio 1975 n. 70). Restano quindi alquanto insoddisfatte quelle esigenze, già poste in evidenza dalla Corte nella passata relazione, di rafforzamento di una prospettazione di tipo economico, che integri - collocandola a livelli di rilevanza sostanziale - la raffigurazione tradizionale fondata solo sui contenuti finanziari e contabili.

In verità per gli enti pubblici istituzionali di media entità le suggestioni propositive sulla definizione di indici di efficienza non dovrebbero essere soltanto teoriche; ma ciò presuppone, forse, una rilettura della normativa di ordinamento contabile che contempra, in modo esplicito, la trasposizione dentro parametri obiettivi e controllabili delle misure di efficacia della azione amministrativa e di efficienza degli apparati, tutti da ricondurre, teleologicamente, alla economicità gestionale.

Va poi riaffermata l'esigenza che, in base ai principi generali insiti nel sistema di ordinamento contabile, l'autorità vigilante emetta sui bilanci preventivi o consuntivi (anche quando le norme vigenti non prevedano espressamente l'approvazione da parte dell'autorità predetta) una pronuncia che esprima un giudizio sull'aderenza dei dati più significativi dei documenti contabili ai fini istituzionali degli enti, sul modo in cui questi ultimi sono stati perseguiti e sul come la gestione complessiva è stata condotta.

Riveste, infine, un suo proprio rilievo - in questo paragrafo sugli aspetti finanziari, contabili e gestionali - la circolare del ministero del tesoro del 10 giugno 1985 (n. 130303 della ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza), la quale ha formulato osservazioni sulla redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 1986.

(12) Nel conto consolidato delle operazioni di cassa degli enti di previdenza sono esposti - tra l'altro - i risultati 1984 (definitivi) e 1985 (provvisori). Nel conto vengono presi in considerazione i dati di gestione di ventiquattro enti su un totale di ventisette soggetti obbligati, che in termini di volume di transazioni rappresentano la quasi totalità del settore.

(13) La relazione generale sulla situazione economica del paese 1985 sviluppa, sull'argomento, le seguenti testuali notazioni: "Le informazioni concernenti i flussi di cassa si riferiscono a 21 enti contro i 22 rilevati nel medesimo periodo del 1984, su un totale di 40 obbligati istituzionalmente all'invio dei dati di cassa.

Gli enti tuttora inadempienti non hanno fornito le informazioni in tempo utile prevalentemente per difficoltà tecniche dei propri centri meccanografici ed a causa delle precarie condizioni organizzative nelle quali spesso sono costretti ad operare.

L'avanzo di 668 miliardi non tiene conto, tuttavia, né delle partite di giro né delle poste finanziarie le quali hanno comportato pagamenti netti rispettivamente per miliardi 123 e miliardi 137.

Considerando i predetti pagamenti per partite finanziarie e di giro si perviene ad un avanzo di 408 miliardi che, di conseguenza, ha accresciuto le disponibilità detenute da tali enti presso la Tesoreria centrale all'inizio del 1985 (miliardi 1.222)".

(14) Anche questi dati, ed i relativi elementi informativi, sono contenuti nella "relazione generale sulla situazione economica del Paese" vol. II "La finanza pubblica", già dianzi citata in nota.

Con detta circolare è stata segnalata alle amministrazioni vigilanti l'esigenza di interventi presso gli enti perchè "pongano ogni cura" nella stima delle singole dotazioni di bilancio. Viene, quindi, testualmente affermato che le dette dotazioni, comunque, nel loro complesso "dovranno assolutamente essere contenute entro il tasso di incremento del 5 per cento nei limiti, cioè, del tasso programmato di inflazione governativo previsto per il 1986, che resta invariato per il 1987, mentre scende al 4 per cento per il 1988. Si precisa - altresì - che "ai fini del rispetto dei criteri di contenimento delle spese correnti nei termini suesposti, agli enti interessati andrebbe precisato che ricade su di essi l'obbligo di compensare eventuali maggiori aumenti previsti per spese obbligatorie ed inderogabili intervenendo su quelle a carattere discrezionale".

4 - Vigilanza ministeriale

Permane sempre l'esigenza di rendere effettivo, con il possibile conseguimento di risultati "mirati" negli interventi dispiegati, il coordinamento dell'attività di vigilanza tra diversi dicasteri competenti e, segnatamente, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento per la funzione pubblica, il ministero del tesoro ed il ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale ultimo ha - com'è noto - amplissime attribuzioni nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

Sul piano concreto può assumere un qualche significato una breve rassegna di alcuni atti (in genere circolari oppure lettere contenenti direttive) emanate dalle autorità vigilanti.

Si richiama, dapprima, la già citata circolare del ministero del tesoro (R.G.S. - I.G.F. 13903 del 10 giugno 1985) relativa al bilancio preventivo 1986; detto atto infatti sembra porsi come una sorta di "guida e limite" pur nel rispetto delle autonomie istituzionali degli enti.

In questo senso sono da porre in debita luce le ripercussioni negative che una formulazione, non rigorosa, dei bilanci preventivi degli enti pubblici può avere sul sistema della finanza pubblica; va perciò sottolineata, con segno positivo, la esistenza di obiettivi governativi volti a realizzare non episodicamente il rientro degli squilibri.

In materia di personale, in sede di precedente relazione, era stata segnalata la vicenda dei contrasti emersi in materia di corresponsione al personale di diversi enti pubblici dei compensi incentivanti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.346 (articolo 14) in ordine all'attività svolta durante l'esercizio 1983, contrasti che avevano rischiato di creare notevole confusione e tensione nel settore. In proposito era stato - altresì - ricordato che la Corte nella sede del controllo sulla gestione finanziaria degli enti, in presenza della divergenza interpretativa tra il dipartimento per la funzione pubblica ed il ministero del lavoro da una parte ed il ministero del tesoro dall'altra, aveva interessato - con foglio del 25 settembre 1984 - la Presidenza del Consiglio dei ministri (ufficio giuridico e del coordinamento legislativo) a fini di composizione della divergenza stessa.

La vicenda ha avuto, nel 1985, una sua conclusione, che va ricordata. Nella materia è intervenuto, dapprima, un parere del Consiglio di Stato n.662 del 1985 (reso dalla prima sezione nell'adunanza del 17 maggio 1985): detto consesso, dopo aver osservato che il dipartimento per la funzione pubblica aveva fatto presente che presupposti e condizioni per i compensi incentivanti potevano realizzarsi (e si sono presso alcuni enti effettivamente realizzati) anche nel corso del 1983, ha rilevato che gli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.346, si inseriscono in un solco normativo già tracciato dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Al riguardo sono, perciò, utilizzabili anche standards di produttività e sistemi di rilevazione, che eventualmente fossero stati stabiliti dalla precedente contrattazione articolata: ciò che conta è che la prestazione lavorativa, della cui produttività si tratti, sia stata resa non solo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.346 del 1983, ma anche dopo la deliberazione dell'ente che istituisce i compensi, sicchè questi abbiano potuto svolgere la propria funzione incentivante.

Conseguentemente è stata emanata apposita direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica (nota 30898/6.2.33 del 3 agosto 1985), indirizzata a tutti i dicasteri, alla quale ha fatto seguito una ulteriore circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare 66295 del 31 ottobre 1985) diretta agli enti di previdenza ed assistenza sociale.

È poi da segnalare una iniziativa di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini di un trattamento omogeneo delle indennità spettanti ai membri dei consigli di amministrazione e dei revisori degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70. La Presidenza con sua circolare (Gab. UCI 11253/I.74 del 12 settembre 1984), tenuto conto delle richieste fatte pervenire dalle diverse amministrazioni vigilanti ai fini di un adeguamento dei compensi, atteso anche il tempo trascorso dalla loro fissazione, ha ribadito il carattere indennitario e non remunerativo di detti compensi (che non possono collegarsi con le variazioni del costo della vita) ritenendo tuttavia che possa assentirsi, con effetto della circolare stessa, ad un incremento delle indennità in parola da contenere, peraltro, entro il limite massimo del 50 per cento delle vigenti misure.

La Presidenza inoltre, con nota del dipartimento per la funzione pubblica n.35483-12-334 del 14 novembre 1985, è intervenuta, presso tutti i ministeri, in ordine al trattamento di missione dei direttori generali degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Su consimile problematica la Corte, con sua determinazione n. 1767 del 15 maggio 1984, ha manifestato nuovi orientamenti in ordine al trattamento economico di missione spettante ai presidenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70. Alla determinazione della competente sezione di controllo hanno fatto seguito direttive delle autorità di vigilanza: si ricordano, qui, la circolare 4/3PS/17619 del 28 novembre 1984 del ministero del lavoro e della previdenza sociale e la circolare n.121982 del 1 giugno 1985 del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Altra circolare di interesse generale è quella della Presidenza del Consiglio - dipartimento per la funzione pubblica n.29663 - 12.257 del 1 luglio 1985, molto articolata e contenente diffuse specificazioni di dettagli concreti, emanata d'intesa con il ministero del tesoro (e questa circostanza rileva la Corte in positivo), relativa all'applicazione della legge 8 marzo 1985 n.72 (misure e disciplina del trattamento economico dei dirigenti parastatali).

Altra circolare ancora (questa del ministero del lavoro e della previdenza sociale, n.613PS/161470 del 10 maggio 1986) ha dettato direttive - agli enti di previdenza ed assistenza vigilati - per l'applicazione della legge 5 luglio 1982 n. 441 contenente disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti; in proposito comunque era già intervenuta, con funzione interpretativa, una precedente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri (UCI/AP 6192-2 dell'11 febbraio 1986).

Dopo queste notazioni sulla concreta attività di vigilanza, si richiama - ora - una determinazione della Corte (n.1842, 10 dicembre 1985, della sezione controllo enti) con la quale - in occasione del consueto referto al Parlamento sulla gestione di un ente - (15) si sono sviluppate osservazioni di principio nell'indicata materia.

La problematica di carattere generale è stata ampiamente affrontata, prendendo spunto da una specifica circostanza connessa alla situazione istituzionale propria dell'ente in ordine al quale è stato predisposto il referto (16).

La Corte ha, dunque, precisato che la vigilanza attiene al momento del controllo amministrativo come funzione diretta ad esercitare la verifica e la valutazione dell'operato dell'ente controllato in ordine alla legittimità dei provvedimenti e dei comportamenti che incidono sulla gestione del denaro pubblico, quale finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali e secondo le risultanze dei documenti contabili di esercizio.

(15) Trattasi della relazione con cui la Corte ha riferito al Parlamento in ordine al risultato del controllo eseguito, per gli esercizi 1983 e 1984, sulla gestione finanziaria della cassa nazionale del Notariato.

(16) Si richiama la specifica circostanza che, per la cassa nazionale del Notariato, il presidente dell'ente è per legge il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del vigilante ministero di grazia e giustizia (esistenza della cosiddetta "commistione" tra controllore e controllato).

Intesa in tal senso e poichè dall'esercizio della funzione di vigilanza sorge un rapporto di controllo, in questo rapporto debbono essere a fronte sempre due entità giuridiche distinte, preposte ad attivare ciascuna, nell'ambito delle competenze, poteri e doveri diversi.

La verifica e la valutazione dell'operato dell'ente controllato - da parte del ministero vigilante - procedono da parametri posti a livello normativo, da principi e da criteri gestionali e costituiscono quindi un'attività all'esterno dell'ente che non può essere confusa con quella posta in essere, a livello operativo, dallo stesso ente chiamato al rispetto di detti parametri. La vigilanza pertanto, per sua natura intrinseca, è intimamente collegata al concetto di autonomia ed a quello dell'indipendenza organizzativa, sicchè essa viene ad essere privata di ogni efficacia garantistica allorchè, come nel caso esaminato dalla Corte, il ministero controllore - nella persona del direttore generale dell'apposito servizio - assuma anche la veste di presidente dell'ente controllato con la conseguenza che la citata verifica e valutazione scaturiscono da un unico soggetto al di fuori del necessario momento dialettico.

Ancora un profilo di carattere generale è da segnalare in materia di vigilanza ministeriale. Tale profilo si riallaccia alla constatazione che, in atto, esiste il problema della rilevanza - nell'ambito dello Stato-comunità - dei centri di coagulo (in concreto: associazioni, enti, organismi diversi che sussistono come enti morali dopo l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 1977) di interessi socialmente rilevanti, quali quelli della rappresentanza e tutela dei minorati e dell'attività di promozione umana e sociale nei loro confronti.

In questo specifico comparto delle realtà associative con fini di promozione sociale - più che in altri - appare insufficiente una vigilanza che si risolva in mera pronuncia sui bilanci; in tal modo infatti non si esprime un compiuto giudizio sul grado di conseguimento dei fini istituzionali di questa tipologia di enti, giudizio che, invece, richiederebbe - pur nel rispetto dell'autonomia degli enti stessi - ulteriori interventi (di guida, di indirizzo, di propulsione, di coordinamento, di programmazione e di controllo sostanziale sul raggiungimento dei fini di interesse pubblico e sulla cura di non secondarie aspettative della collettività).

In termini più generali, e indipendentemente dalle specifiche finalità di ciascun ente, una vigilanza in sintonia con le esigenze moderne dovrebbe farsi garante - oltre che dalla regolarità e trasparenza delle essenziali operazioni di bilancio - di una struttura organizzativa degli enti che assicuri l'efficienza del servizio, la economicità gestionale ed ogni possibile incremento di una sempre più diffusa e tangibile utilità pubblica.

Di queste istanze, tuttavia, non si percepisce una risonanza a livello di iniziative legislative.

Il testo unificato sulla disciplina dell'attività di governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (approvato dalla assemblea della Camera dei deputati il 16 aprile 1986) contiene una norma (articolo 22) espressa sulla vigilanza. Viene così previsto, in proposito, che le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrino nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza stessa da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati in proposito dal Presidente del Consiglio (da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge).

5 - Profili dell'attività di controllo

Vengono qui riassunti taluni profili, aventi interesse specifico, emersi dall'attività di controllo svolta, nel 1985, dalla Corte sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, mentre nel successivo paragrafo si svilupperà una sintetica esplicitazione delle considerazioni finali contenute nelle relazioni al Parlamento sugli enti scientifici e di ricerca.

La rassegna che qui segue utilizza testualmente, per motivi di immediatezza e semplicità espositiva, i passi più significativi di singole determinazioni assunte dalla competente sezione della Corte, le quali peraltro sono sempre citate per esteso.

Una prima notazione concerne la vicenda (17) che ha interessato l'ente nazionale idrocarburi (ENI), la quale ha avuto vasta ripercussione nella opinione pubblica. La vicenda ("venerdì nero") viene richiamata peraltro non per i suoi aspetti specifici, ma perchè nella relativa pronuncia (determinazione n. 1832, della sezione controllo enti, assunta nelle adunanze dell'1, 8 ottobre e 14 novembre 1985) la Corte ha formulato osservazioni e rilievi in ordine al modo in cui l'ente si è trovato ad agire nel rapporto con la Banca d'Italia.

In proposito è stato ricordato dalla Corte che l'ENI, ente pubblico economico, è un soggetto dello Stato - ordinamento al quale è affidata la cura di interessi pubblici.

L'ente, pertanto, pur svolgendo la sua attività strumentale nelle forme proprie del diritto privato, non può neppure in tale attività sottrarsi al dovere di coordinazione dell'interesse pubblico, cui provvede, con altri interessi pubblici che vengono rappresentati da altri organi od enti dello Stato-ordinamento nell'esercizio istituzionale delle loro funzioni; dovere di coordinazione che si specifica nell'obbligo di valutare l'interesse pubblico rappresentato dall'altro ente in relazione al proprio interesse pubblico, motivando in ordine alla prevalenza che a quest'ultimo venga dato: sicchè, per questo tratto, anche l'attività operativa non può prescindere dalla cura di interessi pubblici.

Ora, senza entrare nella valutazione del valore giuridico che nell'ordinamento di settore deve essere dato al "consiglio" della banca d'Italia, è mancata ad avviso della Corte, da parte dell'ENI, la predisposizione organizzativa e quindi la valutazione comparativa degli interessi pubblici nella specie concorrenti e non è stato dato il necessario rilievo a quanto rappresentato dall'ente al quale spetta la cura dello specifico interesse pubblico del settore.

Ciò induce a considerare che lo strumento usato dall'ente pubblico economico non deve far premio sulla posizione nell'ordinamento dell'ente stesso, che è quella di essere uno dei soggetti attraverso i quali la collettività cura gli interessi che ritiene rilevanti. Esso, infatti, si trova in una posizione nella quale una sua puntuale attività può essere coordinata e talvolta subordinata in relazione al prevalere di altri interessi pubblici che, nella singola fattispecie, assumono nel complesso valutativo maggiore rilevanza, e per tale eventualità deve adeguatamente strutturarsi e prepararsi. Altrimenti possono verificarsi, come nella fattispecie, fenomeni di "scollamento" tra istituzioni pubbliche, negativi per l'immagine stessa dello Stato-comunità.

Altro profilo peculiare del controllo ha riguardato un ente operante in una regione a statuto speciale (l'E.A.S. l'ente acquedotti siciliani) per il quale sono state sviluppate considerazioni sul versante della natura giuridica di enti con connotati atipici (18). La Corte (determinazione della sezione controllo enti n. 1827 del 9-13 luglio 1985) ha affermato che l'inclusione dell'E.A.S. in uno dei gruppi di enti individuati ed elencati della legge n. 70 del 1975 esclude - fino a quando un'altra legge non disponga altrimenti - ogni possibilità giuridica di considerare l'E.A.S. ente pubblico non economico regionale o para-regionale e, conseguentemente, anche la possibilità di estendere al personale da esso dipendente il trattamento giuridico ed economico di attività e di fine servizio previsto per il personale regionale.

La trasformazione dell'E.A.S., da ente "preposto a servizi di pubblico interesse" - come lo qualifica la legge statale 20 marzo 1975, n. 70 - a ente pubblico non economico regionale o para-regionale può cioè disporsi non con un semplice atto amministrativo, ma con un apposito atto normativo di pari rango di quello del 1975. Nè può riconoscersi all'E.A.S. - come ha sostenuto la regione siciliana - la nuova natura di ente pubblico non economico regionale per il mero fatto che tale nuova diversa natura risulterebbe implicitamente dalla legislazione regionale sull'E.A.S. intervenuta successivamente alla legge n. 70 del 1975 e, in particolare, dai provvedimenti finanziari emessi dalla regione a favore del bilancio dell'E.A.S..

(17) Per richiamare la vicenda in questione basta ricordare che in data 19 luglio 1985 l'ENI effettuò, tramite l'Istituto San Paolo di Torino, al fixing di Borsa l'acquisto di 125 milioni di dollari ad un cambio di lire 2.200 per dollaro, ben superiore alla quotazione di mercato del giorno precedente (lire 1.839) e ben al di sopra del limite massimo che il cambio fisso lira-marco avrebbe consentito tramite arbitraggio (lire 1.908). Nello stesso giorno ed a seguito di tale operazione il ministro del tesoro, con proprio decreto, sospese la quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

(18) La questione, in particolare, è sorta in relazione al riconoscimento, o meno, della conformità a legge di due deliberazioni dell'ente, che risultavano essere state emesse nel presupposto - non sorretto da una esplicita norma sostanziale - della avvenuta trasformazione dell'E.A.S. da ente "preposto a servizi di pubblico interesse" - come lo qualifica la legge n. 70 del 1975 - a ente pubblico non economico regionale o para-regionale.

Infatti, come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, l'E.A.S. “gestisce in prevalenza grandi derivazioni di acqua, le quali sono annoverate fra le opere pubbliche di interesse nazionale e, come tali, sottratte alla competenza, sia esclusiva, sia ripartita, dalla regione siciliana (decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977 n.683, articolo 3 lettera h)“.

Altra questione ha riguardato un delicato problema in materia di concreto esercizio della vigilanza in un rinnovato quadro legislativo di riferimento. Il problema, pur afferendo ai rapporti INA - ISVAP - ministero dell'industria, ha dato luogo ad approfondimenti, in linea di principio, di non poco momento (determinazione n.1825, della sezione controllo enti, del 9 luglio 1985). Al riguardo va premesso che circa la sopravvivenza di una sfera di vigilanza ministeriale sull'INA anche dopo la creazione dell'ISVAP sono emerse due posizioni: secondo l'ISVAP la vigilanza rimasta al ministero della industria concernerebbe soltanto la nomina e revoca degli organi ed i comportamenti delle persone nell'ambito degli stessi, dovendo ritenersi tutto il resto trasferito all'ISVAP; secondo il ministero dell'industria, invece, la linea di demarcazione fra le due sfere di vigilanza sarebbe da ricercare nella distinzione fra “aspetti operativi della gestione dell'attività assicurativa, gestione di natura privatistica alla pari di quella delle altre imprese del settore“, ed attività svolta dall'INA “in quanto ente pubblico“.

In proposito la Corte ha affermato che è fuor di dubbio che il legislatore non ha voluto trasferire all'ISVAP anche la vigilanza attribuita, sulla base del sistema normativo preesistente, ai ministeri dell'industria e del tesoro anche in considerazione della “garanzia“ statale sulle polizze emesse dall'INA.

La Corte (19) ha quindi, in definitiva, ritenuto che la vigilanza sull'INA, pur essendo concettualmente unitaria, viene esercitata in modo ripartito dal ministero dell'industria e dall'ISVAP in funzione delle competenze attribuite o riservate dal legislatore.

Un notevole problema è costituito dalla posizione di controllo che un ente pubblico (nella specie: ancora l'INA) deve esercitare, a mezzo del suo consiglio di amministrazione, sulla società controllata (Assitalia).

La Corte (deliberazione n.1836, della sezione controllo enti, del 12 novembre 1985) ha rilevato che gli amministratori della società controllata operano secondo il sistema privatistico sia dei poteri che delle responsabilità: ma è proprio nell'ambito di tale sistema che si viene a creare una netta contrapposizione fra la posizione degli amministratori della società e la responsabilità che gli stessi assumono nei confronti dell'azionista di maggioranza. Se infatti l'azionista fosse un privato, lo stesso avrebbe la piena titolarità dell'esercizio o non esercizio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori; quando invece il proprietario è un ente pubblico, gli amministratori di questo ultimo non possono e non debbono trovarsi nella posizione di poter disporre di ciò di cui non sono titolari.

Ciò premesso, è da dire che la posizione pubblica dell'ente fa luce sui rapporti con la società controllata (creata per integrarne l'attività); è quindi in questa prospettiva che vanno esaminati i problemi aziendalistici, come quello della correttezza dei rapporti fra proprietà della maggioranza delle azioni e società controllata: ed in tale quadro non sono ammissibili confusioni di ruoli.

Quanto alla esigenza di coordinamento delle attività dell'ente pubblico e della società controllata la Corte ha rilevato che l'incompatibilità a livello di amministratori non ne sminuisce l'importanza e, soprattutto, non ne impedisce la realizzazione. Il coordinamento può essere egualmente realizzato mediante la nomina nel consiglio di amministrazione della società di qualificati dipendenti dell'ente pubblico; e ciò si può realizzare mediante idonea modifica statutaria, che è nella disponibilità del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

(19) Con la stessa determinazione n.1825 del 9 luglio 1985 la Sezione controllo enti ha inoltre dichiarato: che la norma contenuta nell'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576 debba essere esplicita nel senso che l'INA deve trasmettere all'ISVAP tutti i verbali delle adunanze e delle deliberazioni concernenti materie rientranti nei poteri di vigilanza al medesimo riconosciuti dalla legge; che l'articolo 9 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 499 non è stato modificato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, per cui alle sedute del consiglio di amministrazione e al comitato permanente dell'INA ha facoltà di partecipare, senza voto, il direttore generale delle assicurazioni private del ministero dell'Industria e Commercio.

Altro profilo di generale interesse, in materia di “direttive” di un comitato interministeriale, istituito con legge, è emerso dalla disamina, nella sede collegiale del controllo, di talune deliberazioni della SACE.

La Corte (determinazione n. 1837, della sezione controllo enti, del 12 novembre 1985) ha osservato che la direttiva nei confronti degli enti pubblici economici, emanata nell'esercizio del potere di direzione, non è priva di valore vincolante, in ordine agli indirizzi della gestione e alla realizzazione dei risultati prefissi e può puntualizzarsi in indicazioni anche precise sui modi di intervento; essa, invece, non può concretarsi nella puntuale prescrizione di singole e determinate operazioni, cioè tramutarsi nella diversa figura dell'ordine, che priva il destinatario di ogni potestà discrezionale di ponderazione e scelta.

La necessità di contenere il valore precettivo della direttiva nei termini di una indicazione di condotta riduce il contenuto della prescrizione del CIPES alla mera indicazione di un fine pubblico. La direttiva del comitato interministeriale non può quindi contenere, in realtà, un ordine preciso di comportamento, che sottrarrebbe all'ente ogni potere dispositivo in merito al compimento dell'operazione prescritta; nè vale ad attenuare il rigore della prescrizione il riconoscimento della discrezionalità sul piano tecnico per la scelta dei modi di compimento dell'operazione stessa, che ovviamente investe diversi e secondari aspetti del potere decisionale dell'ente pubblico.

Un'ulteriore questione ha riguardato il problema della designazione in “rappresentanza” di un'amministrazione statale (20).

La questione è stata vista partendo da un assunto generale: se cioè l'incardinamento funzionale in una amministrazione (nella specie: un avvocato dello Stato con compiti di consigliere giuridico del ministro), nelle diverse forme in cui si realizza, comportando compiti “di mera collaborazione tecnica (sia pure altamente qualificata, ma interna all'amministrazione, non avendo la facoltà di impegnarne la volontà all'esterno con assunzione diretta della relativa responsabilità) comporti anche una sorta di incapacità d'ordine generale alle “volizioni esterne” dei soggetti incardinati funzionalmente nel ministero, cosicché la scelta, la designazione, la nomina sarebbe da escludere anche per tale ragione.

In proposito è stato premesso che il compito dei componenti gli organi collegiali degli enti pubblici è - come noto - quello di contribuire a formare la volontà collegiale dell'organo di amministrazione, o di controllo, e di operare nell'interesse e per le finalità dell'ente e non di pronunciarsi all'interno del medesimo per l'amministrazione che lo ha designato; quest'ultima ha i suoi organi competenti, che si esprimono in base alle funzioni loro assegnate dalla legge per adempiere ai compiti di vigilanza (direttiva e controllo) e per perseguire gli interessi di settore che fanno capo al dicastero designante.

La Corte (determinazione n. 1835, della sezione controllo enti, dell'8-29 ottobre 1985) pertanto ha ritenuto che il potere di designazione e conseguente nomina, ove non sia vincolato da prescrizioni legislative che individuino il soggetto da nominare o la categoria dei dipendenti pubblici dello Stato da designare, possa essere esercitato per motivi di interesse pubblico attingendo anche a quei dipendenti dello Stato che si trovino in collegamento funzionale, sulla base di un rapporto di servizio, con l'amministrazione designante.

Una problematica di interesse generale è emersa, poi, da un caso concernente l'ENPAS (partecipazione del collegio sindacale dell'ente alle riunioni indette dal commissario con il comitato dei coadiutori di cui all'articolo 29 della legge 23 aprile 1981 n. 155) perchè al di là della questione specifica (21) ha contribuito a delineare la natura dei compiti e delle attribuzioni dei collegi sindacali negli enti pubblici.

La Corte (deliberazione n. 1823, della sezione controllo enti, del 18 giugno e 2 luglio 1985) ha affermato che non vi è dubbio che la natura concomitante del controllo del collegio sindacale in tema di atti deliberativi trovi la sua “ratio” nella possibilità riservata allo stesso di partecipare ed essere presente, nell'interesse della legge, in quelle sedi e in quei momenti in cui il processo formativo, o gran parte di esso, si

(20) Nel caso di specie trattavasi di un avvocato dello Stato, designato dal ministero del turismo e dello spettacolo come suo rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'E.A.G.C. (Ente autonomo di gestione per il Cinema).

(21) Va chiarito che il Comitato di cui all'articolo 29 della legge n. 155 - la cui persistenza in carica legata alla gestione commissariale ha da tempo superato i termini previsti dalla legge (30 novembre 1981) - certamente partecipa, per quanto in forma anomala e di non facile collocazione negli schemi tipici del nostro ordinamento, al procedimento di formazione dell'atto che sarà poi rettamente emanato dal solo Commissario, autorità monocratica cui spetta di esprimere la volontà dell'ente.

celebra; il che nella specie si verifica in notevole misura negli incontri commissario-comitato, caratterizzati da una molteplicità di presenze che sotto vari profili presentano evidenti motivi di analogia con le sedute degli organi collegiali di normale amministrazione.

Per quanto attiene all'altra questione generale, della partecipazione dello stesso collegio sindacale alle sedute di altre commissioni operanti presso l'ente, deve osservarsi che il principio della sottoposizione al controllo del collegio sindacale non dei soli atti deliberativi ma della intera attività dell'ente non necessariamente comporta la compresenza fisica dei suoi componenti in tutti i momenti e le sedi in cui vengono comunque svolti, da parte di strutture interne all'ente, adempimenti di carattere istruttorio o preparatorio, specie ove eventuali vizi possano agevolmente e senza danno essere rilevabili in altri stadi del procedimento.

Un'ultima problematica viene qui richiamata pur non provenendo essa da una determinazione "ad hoc" adottata dalla competente sezione della Corte su peculiari profili del controllo, ma promanando invece da una relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria (dell'anno 1984) delle società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale.

La relazione viene riproposta in questa sede (oltre che per motivi di sostanziale connessione con la materia trattata nel capitolo dedicato al ministero della marina mercantile) perchè contiene, in modo puntuale, una proposta di "reconductio ad unitatem", che si pone a livello di sistema e che si concretizza nella ipotesi formulata di realizzare una gestione unificata. La Corte (determinazione n. 1853, della sezione controllo enti, del 18 febbraio 1986) ha, appunto, rilevato che la gestione unificata dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale sarebbe indubbiamente più proficua e meno gravosa per l'erario. Essa consentirebbe, inoltre, non soltanto una cospicua riduzione dei costi di carattere generale, ma anche rilevanti economie di scala, conseguibili attraverso l'unificazione delle strutture amministrative e di supporto tecnico-commerciale.

D'altra parte, l'unificazione (delle flotte e del relativo personale) renderebbe possibile la migliore utilizzazione delle forze e dei mezzi aziendali, in una visione globale dei molteplici problemi economici, tecnici e di mercato, che l'esercizio dei servizi in questione rende, oggigiorno, sempre più necessario. Conseguentemente la Corte, pur prendendo atto delle iniziative intraprese per meglio coordinare l'attività delle società, ha espresso il convincimento che sarebbe opportuno provvedere alla fusione, anche graduale, delle società stesse, in modo da garantire al settore unità di indirizzo e la massima economicità possibile.

In materia di personale una pronuncia della Corte (determinazione n. 1843, della sezione controllo enti, del 17 dicembre 1985) ha affermato che quando l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 prevede i passaggi di ruolo la relativa disciplina non si riferisce alla dirigenza; l'esclusione appare coerente con un preciso disegno sistematico proprio perchè, trovandosi la dirigenza in una collocazione propria, e non è dato rinvenire qualifiche corrispondenti ai livelli in cui la dirigenza stessa si divide.

Altro aspetto la Corte ha, inoltre, sottolineato in ordine al concetto della corrispondenza intesa nei suoi contenuti sostanziali e quindi con riferimento all'attività svolta ed alla conseguente professionalità. Non è sembrato dubbio, in verità, che gli appartenenti al ramo legale (questo ramo, oggetto del passaggio di personale, costituisce il caso di specie) svolgono un'attività profondamente diversa da quella amministrativa - anche la più elevata - tale da comportare una specifica professionalità, distinta da quella richiesta per la seconda e quindi anche per la dirigenza.

Il patrimonio di capacità, conoscenza e preparazione proprio delle due attività è per sua natura non omogeneo e pertanto, oltrechè difficilmente comparabile, tale da non consentire un interscambio del relativo personale. La conoscenza del diritto sostanziale che si richiede per la funzione dirigenziale è infatti ben diversa dalla proiezione dello stesso nella dinamica processuale, in cui appunto si estrinseca l'opera tipica del legale, al quale non a caso è riconosciuta piena autonomia con connessa assunzione di specifica responsabilità di natura professionale; d'altro canto le complesse capacità richieste per la dirigenza, specialmente sotto il profilo dirigenziale, programmatico e gestionale, risulterebbero male utilizzate nel mero ambito del ruolo legale.

In materia di concorsi la Corte (determinazione n. 1844, della sezione controllo enti, del 17 dicembre 1985) ha preso spunto dall'esame delle operazioni relative al concorso nella qualifica professionale di

collaboratore tecnico presso l'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per enunciare principi ad ampio spettro.

È stato affermato che indipendentemente dalla normativa secondaria di natura regolamentare diretta ad adattare la disciplina generale a singole amministrazioni o a singoli enti la materia deve ritenersi dominata dai consolidati principi normativi e giurisprudenziali attuativi delle enunciazioni costituzionali (articolo 27, 3° comma e 51, 1° comma).

Sotto tale aspetto le operazioni di concorso costituiscono un "procedimento amministrativo" i cui singoli atti non possono sottrarsi, nell'applicazione delle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano forme, modalità e termini, all'osservanza dei rigorosi canoni di obiettività ed imparzialità che rappresentano il corollario delle predette norme costituzionali.

Ultimo profilo in materia di personale deriva da una questione alquanto atipica: insieme all'assunzione di un direttore generale con contratto a tempo determinato è stato contestualmente deliberato da un ente che, alla scadenza del contratto, "il predetto funzionario riprenderà la posizione di ruolo, la qualifica e le funzioni rivestite" prima della medesima assunzione a direttore generale a contratto.

La Corte (determinazione n.1828, della sezione controllo neti, del 9-13 luglio 1985), ha affermato che dal contenuto dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n.869 emerge chiaramente che destinatari delle norme sono quei dirigenti che - continuando a trovarsi nei confronti dell'amministrazione nell'identico rapporto di impiego - transitano, per effetto di promozione o di nomina, alla qualifica superiore; ne rimangono invece esclusi quei dirigenti - quale è appunto il direttore generale a contratto - il cui rapporto di impiego si è già estinto con decorrenza dalla stessa data in cui gli stessi - volontariamente - hanno instaurato con l'amministrazione un nuovo diverso rapporto contrattuale, accettando l'assunzione come direttore generale a contratto.

6 - Note sugli enti scientifici e di ricerca

Si fa ora riferimento alle considerazioni conclusive sugli enti scientifici e di ricerca - sviluppate dalla competenza Sezione della Corte nei referti al Parlamento - nell'intento di stabilire un raccordo con uno speciale contenuto della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1984, dove fu fornito un ampio quadro del settore della ricerca scientifica pubblica in Italia (attraverso un apposito nuovo capitolo) e dei relativi aspetti organizzativi e finanziari, quest'ultimi con particolare riferimento alla spesa statale. In altra parte di questa relazione vengono, comunque, aggiornati i dati più significativi di detta spesa statale e si svolgono sintetiche, ulteriori, considerazioni (vedasi Parte II, Sezione I, Capitolo V).

La rassegna si apre, di necessità, con il consiglio nazionale delle ricerche (22). La Corte in occasione del referto sulla gestione finanziaria di tale organo del settore (determinazione n.1822, della sezione controllo enti, del 18 giugno 1985) ha affermato che si rende necessaria, nelle competenti sedi, una rigorosa e puntuale verifica sulla destinazione delle risorse finanziarie, sui risultati che ne derivano e sulle eventuali duplicazioni di interventi. Ha, poi, aggiunto che tale destinazione di risorse deve avvenire in presenza di un sistema di programmazione e di coordinamento dei vari settori della ricerca.

La Corte ha osservato, altresì, che una intrapresa azione di programmazione è stata però resa difficile da una serie di provvedimenti legislativi interessanti ministeri di settore, per cui si pone l'esigenza di un coordinamento non solo in sede operativa, ma specie in sede istituzionale, con l'individuazione di un'azione guida diretta ad evitare la frammentazione della ricerca ed ogni connessa conseguenza a livello di economicità e di qualità del prodotto.

I vari settori della ricerca - è stato anche rilevato - debbono essere ridotti tendenzialmente ad unità, coinvolgendo - con apposita normativa - il ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e

(22) La relazione al Parlamento riguarda la gestione finanziaria degli esercizi 1981, 1982, 1983.

tecnologica, rafforzandone la funzione e consentendo il massimo grado di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali nelle diverse aree di competenza.

Nell'ambito di tali problematiche si inserisce quella riguardante l'approntamento delle risorse umane di cui l'attività di ricerca ha bisogno; tali risorse, invero, sono apprestate da un mercato avaro, che offre un limitato numero di soggetti a condizioni peculiari, caratterizzato da due aspetti: quello dell'invecchiamento e quello della qualificazione.

È tale secondo aspetto, peraltro, che porta a ritenere necessario un congruo volume di "investimenti" al fine di consentire un maggior numero di posti per dottorati di ricerca con assegnazioni di borse di studio, con invio dei giovani presso i più qualificati centri di ricerca all'estero, per consentire scambi di esperienze e per rendere possibile l'accesso di ogni utile fonte di apprendimento per coloro che intendano dedicarsi ad attività di ricerca.

In occasione del referto sull'istituto nazionale di geofisica (23) la Corte (determinazione n. 1840, della sezione controllo enti, del 3 dicembre 1985) ha fatto preliminarmente notare che in numerose fonti normative si fa riferimento alla unicità dell'istituto di geofisica, nella funzione di maggiore importanza dello stesso nell'ambito dello Stato, costituita dalla rilevazione dei movimenti sismici.

Al contrario diverse, ulteriori, disposizioni affiancano all'istituto, nella visione dell'attuale pluralizzata realtà, altre strutture funzionali che nello Stato hanno avuto fin dal tempo passato, ed hanno in atto, funzioni o compiti nel campo, come l'osservatorio Vesuviano, il gruppo nazionale per la vulcanologia ed altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici (legge 24 luglio 1984, n. 363).

Tutto ciò premesso, la Corte ha rappresentato al Parlamento l'importanza di una regolazione legislativa del settore, che ponga chiari obblighi a tutte le strutture operative esistenti nello Stato - le quali, numerose volte legate ad antiche tradizioni locali, ben possono continuare nella loro opera di rilevazione - di collegamento dei propri impianti di rilevazione con quelli dell'istituto nazionale che diverrebbero così operanti con gli impulsi provenienti da tutto lo Stato, ai fini della pubblicizzazione tempestiva della pericolosità, con l'immediato intervento del ministro per la protezione civile.

Quando all'osservatorio geofisico di Trieste (24) la Corte (determinazione n. 1840, della sezione controllo enti, del 3 dicembre 1985) ha osservato che l'ente ha avuto negli anni presi in considerazione (1983 e 1984) alte quote di entrate con la prestazione di servizi (principalmente di rilevazione ai fini della ricerca di contenuti petroliferi o metaniferi del sottosuolo). Ciò ha comportato, e comporta tuttora, una gestione del tutto particolare, e notevolmente diversa da quella degli altri enti di ricerca, di cui si ha l'esempio nell'istituto di geofisica. In luogo di funzioni ed attività svolte a fini pubblici, nella loro quasi totalità, con conseguente contributo di funzionamento direttamente a carico dello Stato che copre la maggior parte delle spese, si ha per l'osservatorio un forte numero di rapporti contrattuali a titolo oneroso, per attività nelle quali solo lo stesso, o poche altre unità, possono operare in Italia; ciò ha come elemento funzionale caratterizzante una serie di attività e di scelte del consiglio di amministrazione (importanza della ricerca richiesta; possibilità di condurre le opere per le quali si concorre; disponibilità del personale necessario; materiali ed impianti già in possesso, o da acquistare, e loro costo; conclusivamente, partecipazione o non alle gare di assegnazione della commessa) tipiche di unità operative del settore industriale, e non di un ente pubblico.

Nè le previsioni di dette attività concordano sempre con la realtà operativa, e ciò con tutti i rischi connessi ad una gestione di tale struttura: si pensi, ad esempio, che nel 1983 le previsioni di dette entrate ammontavano a 17,9 miliardi mentre gli accertamenti sono stati di soli 9,6 miliardi con una caduta di oltre il 46 per cento.

Quanto all'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) (25), la Corte (determinazione n. 1778, sezione controllo enti, del 12 luglio 1984) ha richiamato l'ente alla scrupolosa applicazione della norma, di

(23) Relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1983 e 1984.

(24) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1983 e 1984.

(25) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1981, 1982 e 1983.

carattere chiaramente generale, secondo la quale le convenzioni con le università, o con altri enti nazionali o stranieri, debbono essere assoggettate, prima della loro esecuzione, al procedimento approvativo delle tre autorità vigilanti (ministero pubblica istruzione, ministero dell'industria e del commercio e ministro per il coordinamento della ricerca scientifica) e di quello del tesoro.

Sui problemi funzionali è stata espressa nuovamente l'esigenza di una modifica della disposizione regolativa del potere di vigilanza, in modo che il solo ministero che si ritenga centro di riferimento del maggiore degli interessi pubblici, il cui perseguimento è stato attribuito all'istituto, sia dichiarato titolare di detto potere.

Il referto (26) su un ente di ricerca (l'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL) ha dato modo alla Corte (determinazione n. 1824, della sezione controllo enti, del 2 luglio 1985) di soffermarsi, dapprima, sulle esigenze di ricerca, studio, documentazione, informazione e sperimentazione, finalizzate all'obiettivo di una formazione professionale costituente "elemento strategico" dello sviluppo economico, le quali hanno rafforzato il ruolo che l'ISFOL è chiamato a svolgere per lo sviluppo e l'approfondimento di una problematica che viene posta, fondatamente, al centro dei processi economici, sociali e tecnologici di una moderna economia industriale. Un indice rivelatore dell'importanza sempre maggiore rivestita da un sistema di formazione professionale permanente e del ruolo che ad esso attribuiscono i pubblici poteri, ai fini di un contenimento della disoccupazione e di un'equilibrata promozione dell'impiego, è costituito dalla spesa pubblica via via crescente destinata a tali interventi (27).

È stata, poi, messa in luce la concezione secondo cui il problema della formazione professionale non può più costituire una variabile indipendente dalle caratteristiche e dalle esigenze peculiari del mercato del lavoro, essendo invece essa posta sempre più in collegamento con la dinamica dei processi economici, sociali e tecnologici. In altre parole, le esigenze da soddisfare sono sempre più di tipo concreto e sempre meno di tipo puramente speculativo e conoscitivo.

Tali esigenze, venutesi sempre più rafforzando nell'arco del primo decennio di vita dell'ISFOL, ne hanno gradualmente, ma in maniera sempre più marcata, mutato contenuti e metodi di lavoro, finalizzati più alla soluzione di problemi di carattere operativo, su sollecitazione o incarico del ministero del lavoro e delle singole regioni, che alla effettuazione di studi e ricerche di natura puramente conoscitiva; e, d'altra parte, quando queste ultime ha svolto, l'istituto ha denotato i maggiori limiti operativi, non risultando particolarmente attrezzato di personale e mezzi tecnici di ricerca, tant'è che ha fatto largo ricorso a qualificati apporti esterni, sia di ricercatori a livello universitario sia di organismi ritenuti altamente specializzati, nel dichiarato intento o di supplire alla carenza di specifiche competenze interne o di promuovere occasioni di crescita culturale dell'istituto.

Per gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (28) il referto ha riguardato ben 23 organismi ed ha dato modo alla Corte (determinazione n. 1802, della sezione controllo enti, del 18 dicembre 1984) di evidenziare come auspicabili iniziative intese a riordinare il settore secondo criteri di razionalizzazione, prendendo anche a modello quanto già realizzato in altri Paesi della CEE, i quali si presentano particolarmente concorrenziali nei confronti dell'economia nazionale.

La pianificazione della ricerca ad opera di un unico centro direzionale, in grado di armonizzare le esigenze dei mercati internazionali con le specifiche potenzialità regionali del paese, valutate attraverso un sistema pluralistico ed articolato di organi periferici si pone - perciò - come oggetto di speciale riflessione in uno con l'esigenza di risolvere la molteplicità delle più immediate deficienze del settore.

Appaiono intanto comunque improcrastinabili alcune iniziative concrete, anche di natura amministrativa, intese al reclutamento di nuovo personale delle carriere scientifiche e tecniche.

(26) Relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1981, 1982 e 1983.

(27) In proposito la relazione della competente Sezione delle Corte ha rilevato, testualmente, che ancorchè risulti difficile una valutazione precisa delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale, sia per la pluralità degli organismi impegnati nel settore sia per la mancanza di omogeneità nell'impostazione dei relativi bilanci, il volume complessivo stimato delle spese sostenute nell'ultimo triennio è di 1.654 miliardi nel 1981, 1.792 miliardi nel 1982 e 1.905 miliardi nel 1983.

(28) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1980, 1981 e 1982.

Quanto all'istituto di studi per la programmazione economica ISPE il referto (29) ha dato modo (determinazione n. 1807, della sezione controllo enti, del 24 gennaio 1985) di esplicitare osservazioni critiche su quanto segue:

- la mancanza di direttive di parte del segretario generale della programmazione, direttive pur espressamente previste dalla legge istitutiva dell'ente e che sole possono garantire la rispondenza dell'attività dell'ente agli scopi della programmazione e, quindi, la strumentalità dell'ente nei riguardi del ministero del bilancio e della programmazione economica;
- la spontaneità e frammentarietà, in assenza di apposite direttive, dell'attività in concreto attuata dall'istituto, e la non sempre provata rispondenza di essa ai fini della programmazione;
- la necessità di un collegamento con l'ISCO affinché tra i due enti-entrambi strumentali, con l'ISTAT, del ministero del bilancio ed ai fini della programmazione - non vi siano duplicazioni di funzioni o rischi di contrasti metodologici.

In ordine all'istituto nazionale di alta matematica (30) la Corte (determinazione n. 1859, della sezione controllo enti, del 22 aprile 1986) ha rappresentato la necessità che si provveda ad oculate scelte a livello legislativo, allo scopo di rendere certa e costante un'attività nell'ambito della promozione scientifica della ricerca matematica, ai fini della quale è stato mantenuto in vita, ed è stato riordinato, un ente avente tale specifica finalità. Nel contesto di tali scelte dovrebbe essere riconsiderata a fondo la problematica della permanenza in apposito organo dell'ente dei tre professori universitari ordinari, ai fini, soprattutto, di un migliore raccordo funzionale con il contesto universitario. Non è, poi, apparso congruo che le finalità dell'istituto possano raggiungersi solo attraverso l'attribuzione di mezzi finanziari da parte di altro ente di ricerca, con la stipula di convenzioni: l'aleatorietà di dette convenzioni, unita alla provenienza statale delle relative somme, fanno infatti evidenziare la necessità che si provveda ad un riequilibrio dei finanziamenti, che renda possibile l'autonoma funzionalità di tutti gli enti di ricerca e sperimentazione, indipendentemente dalla misura e complessiva importanza degli stessi.

Da ultimo anche in relazione ad uno specifico ente (l'istituto nazionale di ottica) - pur caratterizzato dai peculiari profili di tutti gli organismi scientifici e di ricerca - la Corte (31) nel suo referto (determinazione n. 1795, sezione controllo enti, del 20 novembre 1984) ha dovuto richiamare gli aspetti, anche formali, di una configurazione istituzionale dalla quale nessun ente pubblico può prescindere.

È stata, così, riaffermata la esigenza di pervenire alla approvazione dello statuto dell'ente al fine di realizzare un indispensabile adeguamento della normativa interna dell'istituto alle disposizioni di legge nel frattempo intervenute.

Il ricorso ad organi straordinari di amministrazione (nella specie nomina di commissario straordinario), effettuato senza soluzione di continuità da oltre un decennio, non può trovare invero idonee giustificazioni e induce a far ritenere indispensabile procedere con urgenza alla normalizzazione dell'ente con la ricostituzione dei suoi ordinari organi amministrativi.

(29) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983.

(30) Relazione sulla gestione finanziaria sugli esercizi 1983 e 1984.

(31) Relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983.

Capitolo V

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

1 - Considerazioni generali

Delle vicende significative riguardanti la Comunità europea delle quali si è avuto modo di prendere atto nel corso del 1985 (ampliamento della Comunità, rilancio della "costruzione europea", dibattito sull'assetto politico-istituzionale della stessa) due appaiono suscettibili di conseguenze di considerevole rilievo, sotto vari profili, per il nostro Paese: ci si riferisce all'allargamento territoriale della Comunità ed all'avvio di una nuova politica regionale.

Quanto alla prima è da dire che l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea energia atomica, se da un canto comporta il rafforzamento della Comunità sul piano economico (con possibilità di rilancio mediato dei rapporti tra la CEE e l'America latina per i vincoli che storicamente legano quest'ultima ai due nuovi paesi membri), dall'altro potrà avere riflessi negativi per il mercato agricolo-alimentare - per il conseguente incremento di offerta - e renderà ancora più palese ed urgente l'esigenza di iniziative idonee, sul piano nazionale, a tutelare la politica agricola nazionale(1).

Per quanto concerne il processo di rinnovamento della politica regionale comunitaria - esigenza da tempo avvertita per il mancato o insufficiente perseguimento degli obiettivi avuti di mira dalla stessa - la Comunità l'ha inteso avviare principalmente con due atti: il nuovo regolamento per il fondo europeo regionale di sviluppo (2), in vigore dal 1° gennaio 1985, e l'adozione da parte del Consiglio del regolamento che istituisce i programmi integrati mediterranei dal 1° agosto 1985 (3). A tutto ciò si accompagna anche un nuovo modo di concepire gli interventi di politica regionale, sociale ed agricola (4), che emerge da talune affermazioni della commissione e del Consiglio che manifestano l'intendimento di voler realizzare, in concreto, un coordinamento tra i vari settori e di evitare che il trattamento differenziato e privilegiato di taluno di essi provochi squilibri e scompensi in altri (5).

(1) Tali tematiche sono emerse anche in sede di discussione alla Camera del d.d.l. Senato 1434, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato relativo all'adesione dei due paesi alla CEE.

(2) Regolamento CEE n. 1787/1984 del consiglio del 19 giugno 1984 (G.U. I. 169 del 28 giugno 1984).

(3) Il regolamento (G.U. C. 179 del 17 settembre 1985; boll. CEE aprile 1985, punto 2.1.67) prevede un'azione di grande portata a beneficio delle regioni meridionali della Comunità dei dieci, al fine di consentire loro di adattarsi alla nuova situazione creata dall'allargamento. I PIM sono azioni pluriennali che comprendono investimenti nei settori produttivi, la realizzazione di infrastrutture, la valorizzazione delle risorse umane. Paesi beneficiari sono la Grecia, la Francia e l'Italia. La CEE si impegna a fornire un contributo sostanziale a favore dei programmi presentati - che potranno riguardare i vari settori dell'attività economica - che ovviamente abbiano i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento, in un periodo di sette anni; si provvederà attraverso la utilizzazione dei fondi esistenti, nonchè attraverso prestiti, per un impegno finanziario globale di circa 6,6 miliardi di ECU (19° relazione generale sull'attività delle Comunità europee).

(4) Del regolamento comunitario sul miglioramento delle strutture agricole, adottato il 12 marzo 1985, che, come si ricorda alla pagine seguenti - paragrafo 3 -, ha sostituito le direttive socio-strutturali del 1977, si è trattato nella parte della presente relazione riguardante il ministero dell'agricoltura e foreste (vol. II/1, cap. II, par. 2, lett. c).

(5) Tali tematiche sono state affrontate dalla commissione CEE in un suo documento (c.d. libro verde) sulle prospettive della politica agraria comune (boll. CE 7/8 - 1985, punti 1.2.1 e seguenti).

Oltre che di tali accadimenti, va preso atto delle persistenti difficoltà finanziarie della Comunità, che hanno comportato anche ritardi e contrasti tra commissione e Consiglio, in sede di strutturazione del bilancio per il 1985, adottato definitivamente soltanto il 13 giugno 1985 (6).

Sul piano nazionale restano immutati, nei loro termini sostanziali, i problemi connessi con la utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili per il nostro Paese, problemi concernenti in massima parte le insoddisfatte esigenze di un coordinamento degli interventi a livello programmatico - decisionale ed operativo e di un incisivo potenziamento del sistema dei controlli da parte degli organi gestori delle risorse (7), anche se, a tale ultimo riguardo, è da ricordare che per i controlli nel settore agricolo si sta realizzando lo specifico sistema previsto dalla legge finanziaria per il 1985, articolo 18 - ottavo comma - e dal regolamento 17 luglio 1984 n. 2262 del Consiglio della CEE, con la costituzione dell'apposita agenzia denominata AGE-Control.

Privo di soluzione permane, infine, il problema della mancata attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari - che sta oramai, come si dirà in prosieguo, assumendo dimensioni eclatanti, con conseguenze estremamente negative, sotto diversi profili, per il nostro Paese.

La problematica del coordinamento delle politiche comunitarie non ha, in definitiva, avuto ulteriori evoluzioni nel corso del 1985 e il disegno di legge predisposto in materia (n. 795 atto Senato) è tutt'ora all'esame del Parlamento.

2 - Bilancio comunitario

A fronte di una previsione definitiva, in termini di competenza, di 30.616 milioni di ECU (8) (pari, a circa 44.273 miliardi di lire) e di 28.433 milioni di ECU in termini di cassa, le entrate del bilancio comunitario effettivamente riscosse sono ammontate a 28.417,2 milioni di ECU (26.439 milioni nel 1984), dei quali 15.219,1 milioni per aliquota IVA (1 per cento) (9) 8.310,1 milioni per dazi doganali, 2.179,1 milioni per prelievi e contributi zucchero, 2.708,9 milioni per contributi finanziari ed altre poste. Il raffronto, nelle diverse componenti, delle risorse relative al 1985, con quelle del quadriennio precedente, risulta dalla tabella 1.

Per quanto concerne la spesa, rispetto alle indicate previsioni di competenza e di cassa, gli stanziamenti d'intervento sono ammontati a 29.656 milioni di ECU (pari a circa 42.885 miliardi di lire) in termini di competenza ed a 25.821 milioni di ECU (pari a circa 37.339 miliardi di lire) in termini di cassa, con un tasso di utilizzazione del 94 per cento per impegni e del 96 per cento per pagamenti (10).

I residui passivi, relativi sempre agli stanziamenti d'intervento, che all'inizio dell'anno ammontavano a 988,9 milioni di ECU, hanno fatto registrare un tasso di smaltimento del 90 per cento, migliorativo rispetto al 1984 (81,3 per cento).

La politica agricola ha, come di consueto, costituito la voce primaria in assoluto (rispetto al bilancio generale ed agli stanziamenti d'intervento) con 21.053,3 milioni di ECU in termini di competenza (19.471,9 milioni di ECU nel 1984) e 20.714,2 milioni in termini di cassa (19.112,2 milioni nel 1984).

Seguono la politica regionale (2.856,8 milioni di ECU contro i 2.513,4 milioni del 1984 in termini di competenza) la politica sociale (2.740,4 milioni contro i 2.437,2 milioni di ECU del 1984), la cooperazione

(6) La vicenda non è stata priva di conseguenze per le finanze nazionali, in quanto ai fini dell'adeguamento delle spese agricole e dell'aumento degli stanziamenti destinati all'aiuto alimentare, si è reso necessario un finanziamento supplementare a carico degli Stati-membri, consistente in anticipi non rimborsabili per un importo di 1.982,4 milioni di ECU (di cui 750 carico dell'Italia). Si è all'uopo provveduto con il d.l. 30 dicembre 1985, n. 785 convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 43.

(7) Si veda quanto osservato al riguardo nelle precedenti relazioni, in particolare in quella per il 1981 vol. II.2 pagg. 537 e seguenti e per il 1983 vol. II.2 pagg. 571 e segg.

(8) 1 ECU corrisponde al cambio medio del 1985, a 1.446,08 lire. Nel gennaio 1985 il valore di 1 ECU in termini di lire era di 1.363,90; nel dicembre di 1.496,92.

(9) Tale quota era stata dello 0,96 per cento per il 1984 ed è attualmente fissata, per il 1986, all'1,4 per cento.

(10) Fonte: commissione CEE.

allo sviluppo (1.487,6 milioni contro i 1.346,7 milioni di ECU del 1984) e via via gli altri campi di intervento (ricerca e investimenti, politica energetica, politica dei trasporti, politica industriale, ambiente e tutela dei consumatori).

Delle spese non d'intervento la maggior parte è stata sostenuta per la riscossione delle risorse proprie (1.070,3 milioni di ECU in termini di competenza e di cassa, contro i 1.038,3 del 1984); mentre sono diminuiti ulteriormente gli oneri per compensazioni finanziarie al regno Unito ed alla Grecia (24 milioni di ECU contro i 44,8 milioni del 1984); è aumentata, invece, la spesa sostenuta nel settore del personale e del funzionamento (888 milioni di ECU contro gli 820 del 1984).

Il bilancio 1986, che si attesta su una base di 37.816,2 milioni di ECU di risorse potenziali della Comunità con IVA all'1,4 per cento, prevede un aumento delle spese del 18,76 per cento in termini d'impegni e del 23,27 per cento in termini di pagamenti; mira al contenimento delle spese derivanti dai mercati, si da ottenere per le stesse un tasso di crescita inferiore a quello delle risorse proprie (11).

Il raffronto tra i pagamenti disposti dalla Comunità agli Stati membri ed i versamenti di risorse proprie effettuati da questi ultimi alla Comunità risulta dalle tabelle 2 e 3 nelle quali si riporta la situazione relativa al quinquennio 1980-1984 (12).

Relativamente all'Italia, si rileva dalle stesse che la voce predominante di contribuzione è stata la quota di imposta sul valore aggiunto - che è andata progressivamente aumentando, di anno in anno, passando dal 44,5 per cento del 1980 al 67,3 per cento del 1984 - , seguita dai dazi doganali. Per contro, la voce dominante dei pagamenti a favore dell'Italia è stata quella in conto al FEAOG - garanzia (13), seguita da quella relativa al fondo europeo regionale di sviluppo (14), al fondo sociale (15) ed al FEAOG - orientamento; la quota in carico al FEAOG - garanzia è passata dal 69,8 per cento del 1980 al 78,7 per cento del 1984.

3 - Strumenti finanziari e loro utilizzazione

a) Per il FEAOG - garanzia sono stati stanziati, nel bilancio 1985, 19.979,1 milioni di ECU - assestati poi definitivamente in 19.883,1 milioni (16) con un incremento dell'8,2 per cento rispetto alla dotazione prevista per il 1984, che era di 18.375 milioni di ECU). La dotazione è stata quasi interamente impegnata, e cioè per il 99,8 per cento (nel 1984 l'utilizzazione era avvenuta nella misura del 99 per cento) a conferma della situazione congiunturale dei mercati agricoli.

La ripartizione degli stanziamenti del bilancio 1985 per i vari settori del FEAOG - garanzia con il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1984 risulta dalla tabella 4.

Il settore cui è stata destinata la maggior quota d'intervento del fondo per il 1985 è stato quello lattiero-caseario (17), seguito dal settore orto-frutticolo vinicolo e del tabacco e da quello delle carni.

Sulla base dei dati di consuntivo relativi ai pagamenti effettuati con imputazione a tale fondo per il 1984 (18), che si riportano alla tabella 5, si riscontra che gli introiti per l'Italia, a carico del FEAOG garanzia sono risultati di 3.909,4 milioni di ECU (a fronte dei 2.508,6 milioni di ECU del 1983), pari a circa 5.160

(11) Il tasso di aumento delle spese per il FEAOG - garanzia è previsto per il 1986 nei limiti del 5 per cento.

(12) Non si dispone di dati completi per il 1985. I dati evidenziati sono stati tratti dalla relazione annuale sull'esercizio finanziario per il 1984 della Corte dei conti europea. (G.U.C.E. C 326 del 16 dicembre 1985).

(13) Il fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura si articola, com'è noto, in due sezioni; l'una, sezione-garanzia, destinata al finanziamento delle spese inerenti alla organizzazione comune del mercato agricolo; l'altra sezione orientamento, destinata agli interventi finanziari relativi alle strutture agricole.

(14) Il fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) è destinato, com'è noto, a correggere i principali squilibri regionali della Comunità tramite una partecipazione allo sviluppo ed alla riconversione delle regioni industriali in declino.

(15) Il fondo sociale europeo è diretto a promuovere all'interno della Comunità le possibilità d'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

(16) Tale dato, come gli altri relativi alla gestione del bilancio 1985 si sono desunti dall'19° relazione cit. CEE.

(17) Risulta confermata la tendenza della comunità a privilegiare le produzioni lattiero-casearie, con conseguente penalizzazione del nostro paese deficitario nel settore. È però, da rilevare che, con riguardo ai "pagamenti annuali" dell'ultimo quinquennio, la quota d'intervento della sezione garanzia destinata a tale settore è passata dal 42,1 per cento del 1980 al 29,6 per cento e che, pertanto, si va realizzando una più equilibrata ripartizione delle risorse.

miliardi di lire (al valore medio di cambio 1984). L'incidenza gli interventi sul mercato italiano, rispetto a quello comunitario è stato del 21,32 per cento (nel 1983 fu del 18 per cento).

Gli interventi nei vari settori del mercato nazionale, (che sono globalmente aumentati del 5,5 per cento) sono stati diretti in ordine di preferenza ai settori orto-frutticolo; vinicolo e del tabacco (che hanno assorbito il 52,1 per cento delle erogazioni), a quello delle piante oleose (27,2 per cento delle erogazioni), a quello delle carni, uova e pollame (9,5 per cento), a quello dei cereali e del riso (9,1 per cento) e via via, in minor misura a tutti gli altri.

Per l'attività gestionale della sezione in argomento, è da dirsi che permangono lentezze e ritardi nella corresponsione degli aiuti ai destinatari, sia in sede di erogazione degli anticipi da parte degli Stati membri - con conseguente frequente perdita del diritto all'aiuto per mancato rispetto dei termini posti dalla normativa comunitaria (19) - sia in sede di verifica e di liquidazione definitiva dei conti da parte delle autorità comunitarie, -adempimenti cui viene, in gran parte dei casi, provveduto a distanza di anni dalla campagna di riferimento, come già cennato, con riduzione o vanificazione dell'efficacia e dell'utilità dell'intervento.

Perdurano, altresì, difficoltà operative, già fatte rilevare dalla Corte nella relazione dello scorso anno, per le funzioni di coordinamento e controllo da svolgersi da parte del ministero dell'agricoltura e foreste (20) e per l'intendenza di finanza di Roma (cui competono gli adempimenti di cui alla direttiva n. 435 del 1977) (21).

b) La sezione orientamento del FEAOG ha disposto nel 1985 di una dotazione in termini di competenza di 726,2 milioni di ECU ed in termini di cassa di 659,7 milioni di ECU, con un calo rispetto al 1984 dell'8,4 per cento (per gli impegni) e 6,4 per cento (per i pagamenti). Va, comunque, considerato che il finanziamento di tale sezione si iscrive nel quadro di una dotazione quinquennale che è stata fissata per il periodo 1985-1989 in 5.250 milioni di ECU, di poi aumentati a 6.350 milioni di ECU a seguito dell'ampliamento della comunità(22).

Dalla considerazione degli indicati dati del bilancio preventivo per il 1985 risulta evidente il prevalente rilievo che per la Comunità continua ad avere la politica di sostegno dei prezzi e del mercato rispetto a quella delle strutture agricole; gli stanziamenti di competenza della sezione garanzia assorbono, infatti, il 65 per cento circa della spesa comunitaria, quelli della sezione orientamento il 2,2 per cento.

Dei vari tipi di intervento effettuati nell'ambito della sezione orientamento, è da prendere atto per il 1985 di una diminuzione degli stanziamenti destinati alle azioni a favore delle regioni svantaggiate (cosiddette azioni regionalizzate) e di un incremento dei fondi destinati ai miglioramenti strutturali. Le dotazioni per i due tipi di intervento assorbono rispettivamente il 35 ed il 33 per cento, ma la prevalenza del primo si va di anno in anno riducendo.

Il tutto è desumibile dalla tabella 6 che ragguaglia i tipi di intervento per il quinquennio 1980-1985.

Dai dati del consuntivo comunitario per il 1984, gli impegni contratti a carico del bilancio della Comunità a favore dell'Italia (23) ammontano in detto anno a 182,9 milioni di ECU, pari a circa 241 miliardi di lire (al cambio medio 1984), a fronte dei 796,3 milioni di ECU di impegni assunti per la Comunità; i pagamenti eseguiti (24) all'Italia risultano di 127,8 milioni di ECU, pari a circa 168 miliardi di lire, dei 646,8

(18) Non si dispone di dati definitivi per il 1985.

(19) Tali ritardi sono per lo più riconducibili alla strutturazione dell'AIMA ed alla mancanza di articolazioni periferiche del controllo di competenza della stessa, cui non si è posto rimedio neppure con la legge di riforma dell'ente del 1982. Si veda quanto osservato in proposito al cap. III, vol.II.1 della presente relazione.

(20) L'istituzione dell'agenzia per il controllo nel settore dell'olio di oliva, di cui all'art. 18, 8° comma della legge finanziaria 1985, dovrebbe ovviamente comportare un miglioramento della situazione. Si ricorda, altresì, che è all'esame del Parlamento il d.d.l. n. 1606, atto Senato che prevede sanzioni amministrative in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

(21) La direttiva n. 435 del 1977 - recepita con d.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, riguarda i controlli da esercitarsi sulle documentazioni commerciali delle imprese beneficiarie dei finanziamenti afferenti al FEAOG-garanzia, al fine di impedire il concretarsi di operazioni fraudolente a danno della Comunità.

(22) 19° relaz. CEE cit.; G.U. C.E l. 95 del 2 aprile 1985; boll. CEE 4 - 1985, punto 2.1.121; boll. CEE dicembre 1985.

(23) Gli impegni si riferiscono a progetti pluriennali che saranno finanziati nel corso del 1984 e degli esercizi successivi.

(24) I pagamenti si riferiscono ad impegni contratti nel 1984 e nel corso degli esercizi precedenti.

milioni di ECU effettuati a favore dell'intera Comunità. Impegni e pagamenti per singolo Stato membro relativi al quinquennio 1980-1985 sono riportati alla tabella 7.

Dei tipi di intervento previsti, nell'ambito delle azioni indirette (25) scarsissima applicazione continuano ad avere in Italia le direttive comunitarie sulla informazione socio-economica e sulla qualificazione professionale (26). Per quanto concerne le riforme socio-strutturali - per le quali si riportano taluni dati di consuntivo significativi, a tutto il 31 dicembre 1983, alla tabella 8 - emerge un lieve miglioramento, nell'ambito nazionale, rispetto al 1982 nel quadro della utilizzazione dei fondi, in particolare per quelli di sviluppo aziendale (27).

Risulta tra l'altro che dalla data in cui si è iniziato a dare applicazione alle direttive sono stati rimborsati, a carico del FEAOG - orientamento 105 miliardi 756 milioni di lire, a fronte di 284 miliardi di spese rendicontate.

Dai dati acquisiti da parte delle regioni (28) emerge ancora una scarsa utilizzazione in sede regionale degli strumenti finanziari comunitari messi a disposizione per tale tipo di riforme; e ciò si riscontra proprio per le regioni più svantaggiate che più dovrebbero avvalersene (tabella 9).

Sempre in tema di utilizzazione in ambito nazionale delle disponibilità destinate alle riforme socio-strutturali, va segnalato che per gli interventi sull'agricoltura di montagna, di collina e di talune zone svantaggiate (di cui alla direttiva n. 268 del 1975) - pur essendo stata emanata la legge 10 maggio 1976, n. 352, di applicazione della direttiva in sede nazionale - da parte di alcune regioni non si è ancora provveduto alla emanazione della legge regionale, rientrando nel novero delle "misure nazionali" attuative richieste entro il termine di un anno dalla direttiva medesima (29).

Non è il caso di soffermarsi ancora sulle cause che possono avere influito negativamente sulla politica comunitaria delle strutture, e delle riforme socio-strutturali (sulle quali la Corte è ritornata più volte, e che possono rinvenirsi nella scarsa adattabilità della normativa comunitaria alle caratteristiche delle singole aree e dell'azienda-tipo italiana, nella eccessiva rigidità e selettività dell'intervento comunitario, in talune incongruenze della normativa nazionale, talvolta più restrittiva, nella "concorrenza" degli aiuti nazionali, meno onerosi, rispetto a quelli comunitari, nella influenza negativa della politica dei prezzi perseguita dalla Comunità, che è d'incentivo solo per le aziende efficienti e ad alta produttività). Qui va solamente rilevato che il processo di revisione della politica comunitaria delle strutture agrarie, in corso da vari anni, ha portato nel 1985 alla sostituzione delle direttive socio-strutturali del 1972 - su cui si è dianzi riferito - con un nuovo regolamento, a carattere orizzontale, per il miglioramento delle strutture agrarie (30). Di durata decennale, esso traduce in pratica (31) i nuovi orientamenti cui è improntata la politica comunitaria delle strutture agrarie (adeguamento degli interventi al contesto socio-economico; maggiore attenzione per le connessioni esistenti tra lo sviluppo strutturale dell'agricoltura e la situazione dei mercati agricoli; approfondimento dei problemi peculiari delle regioni svantaggiate; protezioni delle risorse naturali utilizzate in agricoltura (32). Per il finanziamento delle misure previste dal nuovo regolamento, che sostituisce il sistema dei "piani di sviluppo" con la previsione di "piani di miglioramento" delle aziende agricole, che si giovano di una formula più elastica, si è fissato uno stanziamento di 1.988 milioni di ECU per il quinquennio 1985-1989.

(25) E cioè quelle che prevedono la concessione di aiuti per progetti di investimento pubblici e privati.

(26) Ciò è da mettere in relazione con le carenze a livello strutturale che non consentono la puntuale applicazione delle norme comunitarie.

(27) Per molti dei dati e delle valutazioni in questo paragrafo ci si è avvalsi delle analisi e delle conclusioni cui è pervenuto il servizio relazioni internazionali e comunitarie della Corte dei conti nel rapporto predisposto sulla utilizzazione dei fondi comunitari per il 1984.

(28) Da parte del ministero dell'agricoltura e foreste e del servizio relazioni internazionali e comunitarie.

(29) La Corte dei conti europea ha formulato rilievi con cui ha segnalato incongruenze tra le varie normative regionali in materia e la mancanza del carattere incentivante nella connotazione che le iniziative sono venute ad avere in sede di attuazione della normativa comunitaria nella normativa nazionale.

(30) G.U. l. 93 del 30 marzo 1985 boll. CE marzo 1985, punti da 2.1.111 a 2.1.114.

(31) Tra le caratteristiche delle misure stabilite dal nuovo regolamento notevole la rilevanza data agli investimenti a livello aziendale finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla riconversione verso produzioni deficitarie e alla protezione dell'ambiente nonché l'interdizione o limitazione degli investimenti che possono determinare un ulteriore incremento delle produzioni caratterizzate da eccedenze strutturali.

(32) XIX Rel. gen. CEE

Per le azioni dirette (33), a carico della sezione orientamento del FEAOG, nel quadro del regolamento n. 355 del 1977 (34) (azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), la comunità ha previsto, come già riferito nella precedente relazione, stanziamenti complessivi per il periodo 1978-1984 di 890 milioni di ECU (pari indicativamente a 1.200 miliardi di lire) per contributi in conto capitale da assegnare nella misura pari del 25 per cento della spesa ammessa (35).

I progetti elaborati dal nostro Paese, inviati alla CEE per il tramite del ministero dell'agricoltura e foreste ed approvati dalla commissione alla data del 31 dicembre 1984 erano 762 - ivi compresi 66 progetti relativi al settore della pesca marittima - per un importo di circa 566 miliardi di lire di contributi CEE (36).

Per quanto riguarda il regolamento del consiglio n.17 del 5 febbraio 1964, in materia di strutture agricole di produzione e trasformazione, nel periodo di applicazione dello stesso, dal 1964 al 1979, sono stati sovvenzionati 2.471 progetti; di questi i progetti revocati o ritirati al 31 dicembre 1984 sono stati 692, quelli validi 1.779. Alla stessa data l'importo del contributo concesso per i progetti validi era di 337,6 miliardi di lire, dei quali liquidati 254,4 miliardi, pari al 75 per cento degli impegni.

In tema di iniziative rientranti nel cosiddetto "pacchetto mediterraneo" (37), si ricorda anzitutto che le stesse fanno capo ai regolamenti n. 1362 del 1978, n. 1760 del 1978 e n. 269 del 1979.

Nell'ambito del primo, (n. 1362 del 1978) concernente il programma di accelerazione e orientamento dell'irrigazione nel mezzogiorno, i programmi specifici inoltrati alla commissione dall'Italia sono 5, come già riferito per il decorso esercizio.

I primi 4 prevedono opere per un complesso di 713 miliardi, a fronte dei quali sono stati, al 31 dicembre 1984, assunti dalla CEE impegni per 279 miliardi di lire ed effettuati pagamenti per 112,4 miliardi. Per il quinto programma, presentato nel secondo semestre 1984, per un importo di 235,8 miliardi di lire, è previsto un contributo FEAOG di 72 miliardi di lire.

Nell'ambito del regolamento 1769 del 1978, concernente opere di viabilità rurale, elettrificazione e adduzione di acqua, sono state accolte, nel quinquennio 1980-1984, 545 su 815 domande presentate, per un totale di 131 miliardi di lire a fronte di un costo globale di progetti approvati di 341 miliardi di lire. Delle domande accolte, 407 hanno riguardato realizzazioni al nord del Paese, 187 al centro, 221 al sud e nelle isole.

Infine a fronte del regolamento n. 269 del 1979 (interventi forestali), nel quinquennio 1980-1984 sono stati inviati 28 programmi speciali per 742,8 miliardi, in relazione ai quali sono stati concessi contributi per circa 206 miliardi di lire.

Relativamente ai regolamenti per il settore vitivinicolo, si fa presente che per il regolamento n. 458 del 1980(38) sono stati presentati alla commissione CEE 49 progetti per 10.964 ettari, per un investimento complessivo di 173 miliardi di lire, cui corrisponde un rimborso FEAOG di 13,5 miliardi di lire. Per il regolamento n. 456 del 1980, per il quale - come si è già avuto modo di notare nella relazione per il 1984 - in sede comunitaria erano stati rilevati ritardi notevoli da parte italiana nel pagamento dei premi previsti, non si ha nulla di nuovo da riferire.

Infine, relativamente al regolamento n. 2.511 del 1969 (modificato dai regolamenti n. 1.122 del 1978 e n. 1.204 del 1982) concernente il miglioramento della produzione e commercializzazione nel settore degli agrumi (piano agrumicolo), che richiedevano la previa adozione di misure nazionali (che si sono concretizza-

(33) Cioè quelle che prevedono il rimborso parziale delle spese sostenute dagli Stati membri per un certo tipo di azione.

(34) Prorogato dapprima fino al 31 dicembre 1984; poi modificato e rinnovato a decorrere dal 1985 (regolamento 1932/84) per 10 anni.

(35) Un altro 25 per cento è a carico dello Stato, il restante 50 per cento grava sul beneficiario. Per il mezzogiorno d'Italia il contributo è stato elevato al 50 per cento (regolamento 1361/78).

(36) Dei quali 450 per l'Italia centro-settentrionale e 246 per il mezzogiorno. Si tratta di dati acquisiti dal ministero dell'agricoltura e foreste.

(37) Una serie di azioni volte al miglioramento dell'agricoltura mediterranea, caratterizzata da arretratezza infrastrutturale.

(38) Il reg. 456/80 (modificato dal reg. 1993/80) è concessivo di premi di abbandono di talune aree coltivate a vigneto.

Con il reg. 467/80 è stata offerta ai viticoltori anziani italiani e francesi la possibilità di cessare la loro attività senza pregiudizi finanziari. Il reg. 458/80 tende invece al miglioramento delle strutture di base di vigneti e di vini da tavola e dei "vini di qualità in regioni determinate".

te in apposito piano per una spesa complessiva di 679 miliardi di lire, rimborsabili per la metà dal FEAOG orientamento fino 1988), si sono ottenuti da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste e da parte delle regioni i primi stanziamenti per il primo triennio del programma d'intervento (20 miliardi per il primo e 395,6 per le regioni).

c) Il fondo europeo di sviluppo regionale ha avuto nel 1985 una dotazione di bilancio di 2.289,9 milioni di ECU in conto competenza, rispetto ai 2.140 milioni del 1984; 115 milioni sono stati destinati al finanziamento di azioni comunitarie specifiche derivanti dal precedente regolamento del fondo, che a far tempo dal 1° gennaio 1985 è stato sostituito dal regolamento n. 1787 del 1984 (39).

Gli stanziamenti di competenza sono stati utilizzati al 33 per cento, quelli di cassa al 48 per cento.

I progetti d'investimento esaminati favorevolmente sono stati 3.265 (di contro ai 4.350 del 1984) che, per un investimento totale di 9.675,7 milioni di ECU, hanno beneficiato di un contributo totale di 2.321,4 milioni di ECU. Di tale importo l'82 per cento è stato destinato a progetti di infrastrutture e il 18 per cento a progetti nel settore dell'industria e dei servizi.

Il nostro Paese ha beneficiato, entro tale quota, di contributi per 870,1 milioni di ECU, (corrispondenti a circa 1.258 miliardi) pari al 37,48 per cento. Positiva appare anche la quota di partecipazione dell'Italia con riguardo al periodo 1975-1985.

Risulta, infatti, che i contributi destinati in totale all'Italia, su 13.830,2 milioni di ECU concessi nel periodo, in ambito comunitario, sono stati di 5.144,2 milioni di ECU, pari al 37,1 per cento.

I contributi su programmi concessi nel 1985 nell'ambito comunitario sono ammontati a 171,8 milioni di ECU; quelli per studi a 2,3 milioni di ECU (di cui 1 per l'Italia).

Dalla tabella 10 risulta più specificamente la situazione dei contributi assentiti per i singoli Stati membri, per il periodo 1975-1985.

Con riguardo ai dati di consuntivo per il 1984 (40), che è stato l'ultimo anno di vigenza del regolamento n. 724 del 1975 (41), risulta che in tale anno sono stati assunti impegni per le azioni "entro quota" per un totale di 2.322,2 milioni di ECU (su uno stanziamento disponibile di 2.327,1 milioni di ECU) e sono stati disposti pagamenti per 1.326 milioni di ECU (su uno stanziamento di cassa di 1.361,9 milioni di ECU).

Gli stanziamenti di competenza sono stati utilizzati per il 99,8 per cento e quelli di cassa per il 97,4 per cento.

I contributi sono stati ripartiti tra industria (14,1 per cento), infrastrutture (84,9 per cento) e studi (1 per cento).

È comunque da rilevare che al 31 dicembre 1984 l'importo degli impegni ancora da liquidare era di 4.543 milioni di ECU pari al 41,7 per cento dei contributi da quando il fondo è stato istituito.

Per le azioni "fuori quota" per il 1984 sono stati utilizzati impegni per 61 milioni di ECU (a fronte di uno stanziamento di 126,9 milioni) e pagamenti per 24,6 milioni (a fronte di uno stanziamento di cassa di 157,9 milioni di ECU), a dimostrazione di una persistente sotto utilizzazione di tale sezione (42).

Dalla tabella 11 risulta la ripartizione degli impegni e dei pagamenti per Stato membro relativi al 1984.

L'Italia ha introitato nel 1984, 435,1 milioni di ECU, corrispondenti a circa 574 miliardi di lire) pari al 32,2 per cento dei pagamenti disposti a gravare sul fondo nel 1984.

Dai dati disponibili relativi al periodo 1975-1984 riportati alla tabella 12 (43) - risulta che i contributi complessivi assegnati all'Italia, nel decennio in esame, sono ammontati a 5.351 miliardi di lire; 2.714 miliardi,

(39) Adottato dal consiglio il 19 luglio 1984 (G.U. l. 169 del 28 giugno 1984 - boll. C.E 6/1984).

(40) I soli definitivi di cui si dispone.

(41) Istitutivo del FESR - con la relativa distinzione tra azioni in quota ed azioni fuori quota - sostituito dal succitato reg. n. 1787/84.

(42) Dalla istituzione di tale sezione sono stati assunti impegni per 140 milioni di ECU e pagamenti per 63 milioni di ECU pur potendo contare su un'assegnazione annua del 5 per cento delle risorse del fondo.

(43) Dati acquisiti ed elaborati dal servizio relazione internazionale e comunitarie della Corte dei conti.

pari al 50,7 per cento, hanno riguardato progetti presentati dalla cassa per il mezzogiorno, 1.467 miliardi, pari al 27,4 per cento, progetti regionali e 1.170 miliardi, pari al 21,9 per cento, progetti presentati da altri soggetti pubblici e privati.

Per quanto concerne l'utilizzazione degli stanziamenti del FESR, l'Italia è stata e continua ad essere beneficiaria in misura rilevante dei contributi.

Permane, però, il divario più volte rilevato tra livello dei contributi assentiti e quello dei contributi pagati, dovuto prevalentemente alle difficoltà che il nostro Paese incontra in sede di realizzazione dei progetti (ritardo nell'esecuzione delle opere, nell'approvazione delle perizie, nelle proroghe, nei collaudi). Relativamente ai controlli di efficacia ed alle garanzie di buon fine degli interventi, si avverte sempre l'esigenza di una più rigorosa valutazione del numero dei posti di lavoro realizzati e di un miglioramento dei metodi di accertamento dei risultati ottenuti (adempimenti che restano estremamente difficoltosi, non rinvenendosi all'uopo validi ed idonei parametri).

Problemi analoghi, peraltro, emergono anche in sede comunitaria (44), ed hanno indotto all'emanazione del nuovo regolamento citato, in vigore dal 1 gennaio 1985, che tende ad accrescere l'efficacia degli interventi, si da farli realmente influire sulle politiche regionali degli Stati membri. Proprio a tale scopo si è accentuato il carattere di complementarità degli aiuti concessi sia in termini globali che a livello di singoli progetti.

d) Gli stanziamenti di competenza disponibili per il fondo sociale europeo per il 1985 sono ammontati a 2.296,5 milioni di ECU (pari a 3322,5 miliardi di lire); quelli di cassa iscritti in bilancio sono stati pari a 1.410 milioni di ECU (corrispondenti a 2.039 miliardi di lire).

A favore del nostro Paese sono stati approvati contributi pari al 27,07 per cento delle provvidenze, con un incremento rispetto al 1984 (nel quale, detta quota fu del 22 per cento (45)).

Degli importi effettivamente impegnati, pari a 2.188,35 milioni di ECU (corrispondenti a circa 3164,5 miliardi di lire) il 75 per cento è stato destinato ad azioni a favore dei giovani al di sotto dei 25 anni, il 21,65 per cento a favore di persone di età superiore, il 3,35 per cento ad azioni specifiche (46) realizzate per favorire l'esecuzione di progetti a carattere innovativo ovvero per valutare l'efficacia dei progetti finanziati. Una parte dell'intero stanziamento pari al 37,9 per cento ha finanziato interventi nelle regioni maggiormente sfavorite fra cui il Mezzogiorno d'Italia.

Le destinazioni sono state, quindi, disposte alla stregua dei nuovi criteri di concentrazione del fondo di cui alla decisione del consiglio n. 83/516 del 17 ottobre 1983 ed al relativo regolamento n. 2950 del 1983 del 17 ottobre 1983, che hanno ridefinito nei suoi compiti il fondo, proprio al fine di incentivare le misure a favore dei giovani e delle aree ad elevato tasso di disoccupazione.

Dai dati di consuntivo relativi al 1984 risulta che l'Italia è stata assegnataria dei contributi per 412,5 milioni di ECU (pari al 22,3 per cento degli impegni assunti per il 1984, che sono stati di 1.854,3 milioni di ECU), corrispondenti a circa 544,5 miliardi di lire (al valore medio di cambio ECU 1984). Con riguardo all'andamento degli impegni contratti nel periodo 1980-1984 - che si riportano alla tabella 13 -, emerge che la quota del fondo annualmente destinata al nostro Paese si è andata progressivamente riducendo nell'ultimo quinquennio. Tale flessione è da mettere in relazione - oltre che, per la contrazione in valori assoluti, con la diminuzione degli stanziamenti CEE - con le difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione della nuova ricordata normativa comunitaria in vigore dal 1984 (47) e con il sempre maggior interesse che le iniziative del fondo hanno incontrato in altri Paesi comunitari (48), con conseguente aumento del numero delle domande.

(44) Come risulta anche dalla relazione della Corte dei conti europea per il 1984.

(45) Seguono il Regno Unito con il 23,74 per cento, la Francia con il 17,30 per cento, l'Irlanda con il 12,13 per cento, la Grecia con il 6,35 per cento.

(46) Le azioni specifiche sostanzialmente ricomprendono i progetti pilota di cui alla precedente normativa nonché i crediti per l'esame di efficacia dei progetti finanziati dal F.S.E.

(47) Non sono state esaurienti le istruzioni predisposte dalla CEE per la presentazione delle domande di contributo.

(48) Particolarmente nella Gran Bretagna, la cui quota di partecipazione va aumentando di anno in anno.

A seguito dell'introduzione, per la maggior parte degli interventi, per effetto del regolamento CEE n. 2950 del 1983, del meccanismo della corresponsione automatica dell'anticipo del 50 per cento del contributo concesso immediatamente dopo l'adozione delle decisioni di approvazione, si riscontra per il 1984 un aumento dei pagamenti a favore dell'Italia del 47 per cento; ciò, a superamento di taluni inconvenienti segnalati per il passato, potrebbe facilitare un rapido avvio ed un'integrale realizzazione dei progetti.

I progetti approvati per il 1984 hanno ottenuto contributi per un totale di 576,8 miliardi di lire (a fronte di 749 miliardi del 1983), con una diminuzione del 23 per cento; per le cause della quale vale quanto dianzi osservato relativamente all'andamento degli impegni. Nella tabella 14 si dà atto della ripartizione dei contributi relativi a progetti approvati nell'anno 1984, con l'indicazione degli enti promotori. Gli interventi finanziati hanno interessato la formazione e qualificazione professionale di circa 450 mila persone (160 mila del Sud), di cui 390 mila giovani al di sotto dei 25 anni (110 mila del Sud) (49).

La somma messa a disposizione delle regioni dal fondo di rotazione istituito con la legge 21 dicembre 1978, n.845 (50) è stata per il 1984 di 233,3 miliardi di lire (51).

Dal suesposto quadro degli interventi risulta confermata l'indubbia rilevanza dei finanziamenti del fondo sociale europeo per il nostro Paese, comprovata dalla entità della quota di partecipazioni agli stessi e dal numero di progetti "nazionali" che pervengono alla Comunità.

All'interesse dimostrato dagli operatori, non hanno, però a tutt'oggi fatto seguito l'adeguamento e la riorganizzazione delle diverse strutture cui sono affidate le varie attività (istruttorie, di coordinamento e - sotto i vari profili normativamente previsti, a livello regionale e statale - di controllo) finalizzate all'inoltro e all'esecuzione dei progetti ed alla riscossione dei contributi concessi.

In particolare, in disparte la problematica dei controlli sulla gestione affidati alle regioni, (52) nell'esercizio delle attribuzioni di spettanza ministeriale continuano ad emergere carenze - a livello di strutture e dotazioni -, lentezze e difficoltà operative (53).

A tutto ciò è anche in parte da ricollegare - oltre che alla insussistenza di un opportuno modulo di coordinamento - il carattere frammentario dei controlli e la mancanza di un approfondimento, in sede di esercizio degli stessi, degli aspetti economico-funzionali delle attività progettuali.

Riesce, infine, anche per i finanziamenti del fondo sociale europeo, difficoltosa la valutazione dei risultati occupazionali degli interventi.

4 - L'attuazione della normativa comunitaria

Molteplici difficoltà di ordine istituzionale e organizzativo si frappongono, com'è noto, alla puntuale e tempestiva introduzione delle direttive nell'ordinamento interno.

Ai primi mesi del 1986 (54) le direttive inattuate erano 148. Nel novero di queste, tra le più rilevanti si ricordano quelle che interessano il settore societario, con le conseguenze negative già messe in luce nella

(49) Dai dati acquisiti dal ministero del lavoro ed elaborati dal servizio relazioni internazionali e comunitarie della Corte.

(50) Il fondo di rotazione è stato istituito, com'è noto, per consentire il finanziamento da parte delle regioni del 50 per cento dell'importo dei progetti formativi, condizione, quest'ultima, necessaria, ai sensi della normativa CEE, perché le singole iniziative possano fruire del contributo comunitario (per il residuo 50 per cento).

(51) All'assunzione degli impegni specifici per il 1984 si è provveduto con ritardo, in quanto la delibera del CIPE che ha stabilito per il 1984 il limite massimo di spesa autorizzabile da parte di ciascuna regione, è intervenuta ed è stata pubblicata solo nel giugno del 1985.

(52) Sul problema si è già avuto modo di riferire nella relazione per il 1984, vol. II/2 pagg. 1697 e segg.

(53) La Corte ne ha già trattato nella relazione per il 1983, vol. II.2 pag. 587 ed in quella per il 1984, vol. II.2 pagg. 1696 e segg.

(54) Da un'indagine conoscitiva effettuata dagli uffici del ministro per le politiche comunitarie.

precedente relazione (55), quella in materia assicurativa (56) e quella in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (57).

Il numero è, però, talmente elevato da rendere oramai difficoltosa perfino una loro selezione per rilevanza.

La questione è, comunque, ben presente in sede politica ed è affrontata, nella piena consapevolezza di tutte le sue ripercussioni, in sede di esame del disegno di legge predisposto dal ministro per le politiche comunitarie (atto Senato n. 795), concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, nonché l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (58).

Il fenomeno del mancato recepimento o della mancata osservanza delle disposizioni comunitarie normative, pur se presenta per il nostro paese aspetti di particolare, obiettiva gravità, ha comunque, assunto carattere di generalità nell'ambito comunitario.

Si segnala, a tal riguardo, che, (59) - a parte una flessione verificatasi nel 1983, è andato annualmente aumentando il numero di lettere di intimazione inviate, ex articolo 169 del trattato, per inosservanza degli obblighi da parte degli Stati-membri; nel 1985 sono state 503, contro le 454 del 1984 e le 289 del 1983. Sono anche in aumento i pareri motivati dalla commissione (60), che sono stati 233 contro i 148 del 1984 e gli 83 del 1983.

Sono state, invece, cancellate dal ruolo della Corte di Giustizia 23 cause per essersi gli Stati membri conformati alla normativa comunitaria in pendenza di giudizio.

I ricorsi presentati alla Corte di giustizia sono stati 113, di cui 74 per non conformità o erronea applicazione di direttive, 21 per violazioni dell'articolo 30 del trattato CEE (libera circolazione delle merci).

I ricorsi contro il nostro Paese sono stati 31, dei quali 23 per mancata attuazione delle direttive (il numero delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia è il più elevato). I restanti ricorsi hanno riguardato il Belgio (ventitre), la Francia (quattordici), la Grecia (dieci), la Repubblica federale tedesca (nove) e l'Irlanda (nove), il Lussemburgo (sei), il Regno Unito (cinque), i Paesi bassi (quattro), la Danimarca (due).

Una procedura a norma dell'articolo 170 del trattato, che nella fase attuale non ha carattere contenzioso, è stata avviata contro l'Italia dalla Francia per i ritardi nella liquidazione dei crediti risultanti dagli obblighi derivanti dall'articolo 36 del regolamento 21 marzo 1972 (61).

Tra le pronunce della Corte di giustizia, notevoli sono quella (62) con cui si è affermata l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario concernente la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti (63) di talune norme nazionali che prevedono trattenute sui contributi legali per le pensioni di vecchiaia, quiescenza, anzianità, sopravvivenza etc., qualora i beneficiari di tali pensioni siano cittadini comunitari che, per il fatto di risiedere in un altro Stato membro, non sono a carico, per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, dell'istituzione competente del primo Stato membro, che incassa le suddette ritenute; quella (64) con cui la Corte ha stabilito che l'imposizione agli studenti originari di altri Stati membri di una tassa di frequenza o di iscrizione o di altro onere finanziario per frequentare corsi di istruzione professionale, qualora lo stesso onere non sia imposto agli studenti nazionali, rappresenta una discriminazione, sulla base della

(55) Per le quali la situazione è sostanzialmente quella ricordata nella relazione per il 1984, vol. II.2 pagg. 1633.

(56) È all'esame del Senato il d.d.l. n. 458 sulla disciplina della coassicurazione comunitaria per il quale comunque il ritardo è in parte connesso con l'attesa della decisione della Corte di giustizia della CEE, non ancora emessa, sul ricorso presentato dalla Commissione CEE contro la legislazione in materia della Francia e di altri Stati membri.

(57) La disciplina di attuazione della direttiva n. 83/350 del 13 giugno 1983 è oggetto del d.d.l. n. 436 - Senato, riguardante il controllo delle partecipazioni bancarie all'esame del Parlamento.

(58) I contenuti di tale d.d.l. sono stati sintetizzati nella relazione per l'esercizio 1984, vol. II.2 pagg. 1629 e segg.

(59) Come emerge dalla 19° relazione generale della CEE.

(60) Com'è noto, trattasi del secondo stadio della procedura.

(61) G.U.L. 149 del 5 luglio 1971; G.U.L. 74 del 27 marzo 1972.

(62) Causa n. 275 del 1983 in C. G.C.E. del 28 marzo 1985.

(63) Reg. CEE n. 1408 del 1971 del 14 giugno 1971 - in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigranti.

(64) Causa n. 293/83 del 13 febbraio 1985 - 19° relazione generale.

nazionalità, vietata dall'articolo 7 del trattato; quella, infine, con cui la Corte ha statuito che, in base al principio di libera circolazione dei lavoratori si può riconoscere ad un lavoratore cittadino di uno stato membro; domiciliato in un altro stato membro, il diritto di chiedere che un procedimento penale avviato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale utilizzata dinanzi alla giurisdizione competente se, nelle stesse condizioni, lavoratori nazionali possono beneficiare dello stesso diritto (65).

Si ricorda, da ultimo, anche l'ordinanza del 7 marzo 1985, (66) emessa nel corso di una procedura d'infrazione avviata dalla commissione contro l'Italia, con la quale si è provvisoriamente disposto di riattivare le importazioni parallele di veicoli in Italia; la causa, ancora da definire, verte sulla questione della compatibilità, con le normative comunitarie, delle formalità di immatricolazione introdotte in Italia per i veicoli importati al di fuori della rete ufficiale di distribuzione.

L'ESTENSORE

F.to Riccardo BONADONNA

IL PRESIDENTE

F.to Erminio PIETRANERA

(65) Causa 137 del 1984 - Sentenza dell'11 luglio 1985 - 19° relazione generale CEE.

(66) Causa 154 del 1985 R. Ordinanza del 7 marzo 1985 - 19° relazione generale CEE.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1
COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA COMUNITARIA
 (in milioni di ECU)

Voci d'entrata	1980	1981	1982	1983	1984	1985
IVA	7.268,6	9.187,8	12.000,5	13.698,—	14.372,1	15.219,1
DAZI DOGANALI	5.905,8	6.382,3	6.815,3	6.988,7	7.960,8	8.310,1
PRELIEVI E CONTRI-						
BULTI ZUCCHERO	2.002,3	1.747,5	2.227,8	948,—	1.176,4	2.179,1
CONTRIBUTI FINAN-						
ZARI E ALTRE POSTE	—	151,4	197,—	1.760,5	2.930,4	2.708,9
TOTALE RISORSE PRO-						
PRIE	15.166,6	17.479,—	21.240,6	23.386,2	26.439,7	28.417,2

Fonte: Commissione CEE.

LEGISLATURA IX -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

Risorse proprie effettive, per Stato membro (1980 - 1984)

(In milioni di UCE per il 1980)

	Belgio	Dani- marca	RF di Germa- nia	Grecia	Francia	Irlanda	Italia	Lussem- burgo	Paesi Bassi	Regno Unito	EUR 9/10	
1980	Dazi doganali	392,6	130,2	1 799,1	—	900,0	67,1	636,9	4,3	535,5	1 440,1	5 905,8
	Prelevi agricoli	193,1	7,5	223,7	—	91,6	3,9	379,3	0,1	234,7	401,5	1 535,4
	Contributi zucchero e isoglucosio	27,2	19,1	130,7	—	158,0	4,6	54,4	—	40,8	32,1	466,9
	IVA	337,7	189,4	2 456,7	—	1 842,4	63,7	856,7	15,2	461,6	1 294,1	7 519,5
	Totale	960,6 (6,2 %)	346,2 (2,2 %)	4 610,2 (29,9 %)	—	2 992,0 (19,4 %)	139,3 (0,9 %)	1 929,3 (12,5 %)	19,8 (0,1 %)	1 272,8 (8,3 %)	3 167,8 (20,5 %)	15 427,6 (100 %)
1981	Dazi doganali	408,4	135,2	1 943,8	84,6	977,3	81,9	633,0	4,5	572,8	1 550,9	6 392,4
	Prelevi agricoli	178,4	10,1	179,9	17,4	103,1	4,3	247,6	0,1	175,4	348,6	1 264,9
	Contributi zucchero e isoglucosio	27,8	19,3	126,9	1,0	154,5	4,6	62,5	—	39,1	46,9	482,6
	IVA	375,9	189,8	2 806,5	151,5	2 256,2	68,1	1 582,9	22,6	499,8	1 930,8	9 884,1
	Totale	990,5 (5,5 %)	364,4 (2,0 %)	5 057,1 (28,1 %)	254,5 (1,4 %)	3 491,1 (19,4 %)	189,9 (0,9 %)	2 826,0 (14,0 %)	27,2 (0,1 %)	1 287,1 (7,1 %)	3 677,2 (21,5 %)	18 024,0 (100 %)
1982	Dazi doganali	403,7	142,6	1 966,5	108,7	1 071,2	87,8	660,8	4,3	585,2	1 784,5	6 815,3
	Prelevi agricoli	238,6	7,5	201,9	63,5	70,9	6,0	285,1	0,1	172,5	475,9	1 522,0
	Contributi zucchero e isoglucosio	44,4	25,3	190,2	13,1	211,0	7,0	83,5	—	58,9	72,4	705,8
	IVA	461,6	226,8	3 339,9	196,3	2 872,8	107,7	1 457,8	25,7	649,8	2 782,7	12 121,1
	Totale	1 148,3 (5,4 %)	402,2 (1,9 %)	5 696,5 (26,9 %)	381,6 (1,8 %)	4 226,9 (20,0 %)	208,5 (1,0 %)	2 487,2 (11,8 %)	30,1 (0,1 %)	1 466,4 (6,9 %)	5 115,8 (24,2 %)	21 164,2 (100 %)
1983	Dazi doganali	423,8	159,8	2 019,8	107,4	1 051,8	100,4	657,1	4,6	633,2	1 830,8	6 988,7
	Prelevi agricoli	293,9	6,9	143,0	38,0	78,9	7,0	323,2	0,1	135,8	320,3	1 347,1
	Contributi zucchero e isoglucosio	65,8	38,9	270,5	16,7	293,7	11,6	95,0	—	82,2	73,6	948,0
	IVA	432,4	274,3	4 038,8	215,6	3 082,1	150,6	1 923,4	39,2	713,7	2 859,7	13 729,8
	Totale	1 215,9 (5,3 %)	479,9 (2,1 %)	6 472,1 (28,1 %)	377,7 (1,6 %)	4 906,5 (19,6 %)	269,6 (1,2 %)	2 988,7 (13,0 %)	43,9 (0,2 %)	1 664,9 (6,8 %)	5 084,4 (22,1 %)	23 013,6 (100 %)
1984	Dazi doganali	470,0	197,3	2 309,7	99,4	1 100,0	126,7	750,9	5,9	740,8	2 160,1	7 980,8
	Prelevi agricoli	211,0	8,0	158,6	19,5	94,2	6,9	268,5	0,1	131,8	341,4	1 260,0
	Contributi zucchero e isoglucosio	83,9	38,0	350,2	16,6	406,3	16,8	84,1	—	76,9	103,6	1 176,4
	IVA	473,4	289,6	4 233,9	220,3	3 201,8	135,9	2 319,9	45,3	738,3	2 824,4	14 482,6
	Totale	1 238,3 (5,0 %)	532,9 (2,1 %)	7 052,4 (28,4 %)	355,8 (1,4 %)	4 902,3 (19,3 %)	268,3 (1,2 %)	3 443,4 (13,8 %)	51,3 (0,2 %)	1 687,8 (6,8 %)	5 429,5 (21,8 %)	24 880,0 (100 %)

(In milioni di ECU = 1981-1984)

Fonte: Corte dei conti Comunità europee - Relazione annuale
sull'esercizio 1984

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3 (In milioni di UCE per il 1980)
Pagamenti annuali agli Stati membri (In milioni di ECU 1981-1984)

Esercizio/settore		Belgio	Dani- marca	RF di Ger- mania	Grecia	Francia	Irlanda	Italia	Lussem- burgo	Paesi Bassi	Regno Unito	Ripartizione non disponibile	EUR 9/10
1980	FEAOG-garanzie	571,1	614,5	2 451,4	—	2 827,6	563,6	1 824,0	11,6	1 538,8	880,5	0,1	11 283,2
	FEAOG-orientamento	25,2	24,5	142,1	—	133,0	39,8	97,0	1,0	26,4	103,9	—	882,9
	Fondo sociale	12,1	14,7	80,5	—	195,8	72,5	194,4	0,4	5,1	158,7	—	735,2
	Fondo regionale	6,6	9,4	50,4	—	99,7	89,6	249,1	1,0	7,7	233,2	—	726,7
	Pesca	0,7	1,3	3,1	—	2,5	6,3	4,6	—	6,2	6,7	12,3	43,7
	Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	61,5	15,7	212,7	—	113,8	7,6	106,7	0,5	82,9	189,8	—	791,2
	Misure specifiche	—	—	—	—	—	67,1	134,7	—	—	229,3	—	431,1
Totale	677,2 (4,6 %)	680,1 (4,7 %)	2 940,2 (20,1 %)	—	3 372,4 (23,1 %)	826,5 (5,7 %)	2 610,5 (17,9 %)	14,5 (0,1 %)	1 687,1 (11,4 %)	1 803,1 (12,3 %)	12,4 (0,1 %)	14 604,0 (100 %)	
1981	FEAOG-garanzie	489,1	507,8	2 031,5	146,2	3 014,2	437,9	2 092,1	4,1	1 157,2	1 080,1	—	10 980,2
	FEAOG-orientamento	21,7	20,7	134,1	—	120,8	57,6	78,5	2,3	21,9	108,9	—	596,5
	Fondo sociale	15,3	18,5	72,3	6,6	155,3	80,4	207,1	0,6	14,3	195,4	—	745,8
	Fondo regionale	9,2	10,7	36,2	122,0	66,8	80,3	211,7	0,9	5,7	255,2	—	798,7
	Pesca	0,8	1,4	2,8	—	4,3	5,4	6,7	—	8,4	8,2	11,9	48,8
	Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	61,8	16,2	225,4	8,9	123,1	8,8	94,9	0,4	77,3	190,2	—	807,0
	Misure specifiche	—	—	—	111,0	—	66,6	122,3	—	—	1 286,7	—	1 586,6
Totale	597,9 (3,9 %)	575,3 (3,7 %)	2 502,3 (16,1 %)	284,7 (2,5 %)	3 484,5 (22,5 %)	717,0 (4,8 %)	2 613,3 (18,1 %)	8,3 (0,1 %)	1 284,8 (8,3 %)	3 124,7 (20,1 %)	11,9 (0,1 %)	15 514,7 (100 %)	
1982	FEAOG-garanzie	535,1	556,7	2 027,5	684,6	2 866,2	496,5	2 502,6	2,6	1 416,7	1 278,3	2,7	12 389,5
	FEAOG-orientamento	17,7	20,8	107,1	14,5	167,4	84,3	125,0	1,6	32,2	67,6	—	638,2
	Fondo sociale	16,8	17,6	89,9	23,5	119,3	115,0	235,1	1,1	9,0	278,3	—	805,6
	Fondo regionale	10,8	14,6	61,6	152,3	130,0	93,5	281,8	0,1	3,2	225,1	—	873,0
	Pesca	0,6	3,2	3,7	—	3,6	7,8	8,9	—	8,3	9,8	8,9	64,8
	Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	68,3	17,6	237,0	18,3	134,7	10,2	102,6	0,4	83,9	236,3	—	909,3
	Misure specifiche	—	—	—	92,7	—	72,7	142,6	—	—	1 866,5	—	2 174,5
Totale	640,3 (3,6 %)	630,5 (3,5 %)	2 526,8 (14,0 %)	885,9 (5,5 %)	3 421,2 (19,0 %)	680,0 (4,9 %)	3 388,6 (18,8 %)	5,8 (0,0 %)	1 553,3 (8,6 %)	3 981,9 (22,0 %)	11,6 (0,1 %)	18 024,9 (100 %)	
1983	FEAOG-garanzie	611,9	680,7	3 075,8	1 007,4	3 566,6	619,4	2 820,5	4,2	1 707,8	1 691,0	2,9	15 798,2
	FEAOG-orientamento	18,1	20,5	107,7	21,9	182,0	84,1	103,0	0,6	32,2	149,6	—	719,7
	Fondo sociale	20,6	14,7	81,5	20,4	140,5	134,2	221,2	0,3	12,6	244,9	—	890,9
	Fondo regionale	7,0	16,7	45,0	214,6	219,3	94,5	344,5	0,0	18,1	296,2	—	1 255,9
	Pesca	0,2	3,6	2,8	0,1	3,9	21,6	5,1	—	6,4	8,4	2,7	64,8
	Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	77,7	20,3	241,8	16,6	142,5	11,6	105,9	0,5	83,4	221,6	—	921,9
	Misure specifiche	—	—	270,7	70,4	—	60,8	174,8	—	—	1 471,9	—	2 048,6
Totale	736,5 (3,4 %)	788,5 (3,5 %)	3 825,3 (17,7 %)	1 361,4 (6,2 %)	4 284,8 (19,6 %)	1 028,2 (4,7 %)	3 775,0 (17,4 %)	5,8 (0,0 %)	1 980,5 (8,8 %)	4 083,8 (18,9 %)	5,6 (0,0 %)	21 680,0 (100 %)	
1984	FEAOG-garanzie	686,4	879,6	3 323,0	961,2	3 592,0	884,4	3 809,4	3,6	1 964,2	2 121,3	3,2	16 328,3
	FEAOG-orientamento	12,9	13,9	89,3	52,8	143,9	64,2	127,8	3,9	24,8	113,3	—	646,8
	Fondo sociale	52,1	68,7	83,8	71,3	225,7	131,4	368,5	0,5	14,1	610,2	—	1 806,3
	Fondo regionale	6,0	28,1	43,9	216,7	201,7	104,1	435,1	2,5	14,8	297,7	—	1 350,8
	Pesca	0,7	3,8	5,1	0,6	9,5	10,3	4,1	—	3,6	9,5	9,9	67,1
	Spese sostenute per la riscossione delle risorse proprie	82,0	26,0	302,5	14,8	169,7	16,0	117,5	0,7	101,1	279,6	—	1 108,9
	Misure specifiche	—	—	191,7	46,6	—	—	—	—	—	960,9	—	686,2
Totale	840,1 (3,5 %)	1 020,1 (4,2 %)	4 019,3 (18,7 %)	1 284,0 (5,7 %)	4 342,5 (18,1 %)	1 210,4 (5,0 %)	4 982,4 (20,7 %)	11,2 (0,1 %)	2 122,6 (8,8 %)	4 082,5 (17,1 %)	13,1 (0,1 %)	23 088,2 (100 %)	

Fonte: Corte dei conti Comunità europee - Relazione annuale per l'esercizio 1984

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4
FEAOG
GARANZIA: VARIAZIONI DELLA SPESA 1985
PER SETTORI PRODUTTIVI E ALTRE POSTE
In milioni di ECU

Settore produttivo e altre poste	Spese 1984	Stanziamanti 1985	% sul totale
Lattiero-caseario	5.442	6.602	32,6
Ortofrutta, vino, tabacco	3.454	3.195	15,8
Carni	3.176	3.074	15,2
Cereali e riso	1.698	2.415	11,9
Piante oleose	1.752	1.835	9
Zucchero	1.631	1.689	8,3
Altri settori	460	687	3,4
Imp. comp. monetari	376	110	0,5
Restituzioni per prod.trasf.	382	402	1,9
Incidenza divisioni liquidazione conti	- 25,5	- 150	0,7
Misure compens.comunitaria	-	120	0,6
T O T A L I	18.346	19.979	100,0

Fonte: Commissione CEE

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

F E A O G - Garanzia

Stato dei pagamenti eseguiti nel 1984, ripartiti per Stato membro beneficiario e per mercato: (Miliardi di ECU)

Mercato	BELGI A	DANI MAR CA	GER- MANIA	GRE CIA	FRAN CIA	ITALIA DA	ITA LIA	LUSI SEM BUR GO	DANI DA	RE- GNO UNITO	Ripa- rtizione non di- sponi- bile	EUR 10
Cereali e riso	111,2	47,0	312,0	49,4	513,6	3,6	357,4	0,1	88,7	214,8	—	1 697,8
Zucchero	292,0	54,6	297,6	12,8	671,9	16,3	69,8	0,0	85,7	130,8	—	1 631,5
Grassi e piante proteiche	50,5	31,1	255,0	109,9	193,4	0,4	1 066,3	0,0	118,0	138,6	2,4	1 965,6
Prodotti ortofrutticoli	1,8	1,7	6,7	363,6	88,3	0,1	983,4	—	5,5	3,5	—	1 464,6
Vini	—	0,0	114,9	34,5	380,4	—	692,0	0,2	—	0,6	—	1 222,6
Tabacco	6,9	—	63,3	261,7	81,6	—	362,8	—	0,1	—	—	776,4
Prodotti lattiero-caseari	168,3	421,5	1 559,0	4,7	1 016,3	347,1	50,6	3,1	1 171,1	700,0	—	5 441,7
Carni, uova e pollame	43,5	249,7	522,8	11,5	589,8	489,4	373,0	0,1	168,3	798,0	—	3 248,1
Altri mercati	22,7	45,5	59,0	92,0	59,3	33,8	37,7	0,1	100,8	89,6	0,8	541,3
Misure agro-monetarie	4,8	26,3	130,8	21,1	-84,6	0,4	-0,2	0,0	223,1	54,5	—	376,2
Verifica dei rendiconti degli esercizi precedenti	-15,3	2,2	1,9	—	82,0	-6,7	-83,4	0,0	2,9	-9,1	—	-25,5
Totale	888,4	678,6	3 323,0	961,2	3 682,0	884,4	3 808,4	3,6	1 964,2	2 121,3	3,2	18 328,3

Fonte: Corte dei conti Comunità europee

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

F E D G - orientamento Stanziamanti per gli esercizi: 1980 - 1985

Tipi d'intervento	Stanziamanti d'impegno (in milioni di ECU)											
	1980	%	1981	%	1982	%	1983	%	1984	%	1985	%
Progetti di miglioramento strutturale	140,5	24,-	169,7	24,4	184,9	24,-	186,8	23	2387,4	28	242,5	33
Azioni socio-strutturali	92,6	16,-	116,-	16,7	92,5	12,-	133,7	16	114,5	13	90,9	12
Azioni regionalizzate	210,4	35,-	260,9	37,5	323,7	43,-	380,1	47	356,3	41	251,5	35
Azioni per la pesca	15,3	22,5	19,4	2,8	25,4	3,-	30,5	4	64,2	8	70,2	10
Azioni connesse ai mercati	133,-	2,5	129,1	18,6	132,5	18,-	81,6	10	87,2	10	71	10
TOTALI	591,8	100	695,1	100	759,-	100	812,7	100	860,8	100	746,2	100
Fonte: Commissione europea												

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

T A B E L L A 7
P E A O G - orientamento - Impegni contratti e pagamenti eseguiti nel 1984 per Stato membro beneficiario
(In milioni di ECU)

STATO MEMBRO	IMPEGNI	%	PAGAMENTI	%
BELGIO	12,8	1,6	12,9	2
DANIMARCA	15,2	1,9	13,9	2,1
GERMANIA	87,9	11,03	89,3	13,8
GRECIA	102,6	12,9	52,8	8,2
FRANCIA	181,0	22,8	143,9	22,2
IRLANDA	71,7	9	64,2	10
ITALIA	182,9	23	127,8	19,8
LUSSEMBURGO	4,3	0,53	3,9	0,6
PAESI BASSI	19,8	2,5	24,8	3,8
REGNO UNITO	118,1	14,8	113,3	17,5
TOTALE	796,3	100	646,8	100

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OBIETTIVE CONSUNTIVABILI SOCIO - ECONOMICHE
 - Situazione dell'attività dello settore fino al 31.12.1973

BIRME PREVISTE	BENEFICIARIO	FONTE DOMESTICA NAZIONALE		STABILIMENTI NAZIONALI (in milioni)	SPESA IMPROVVISABILE INDIVIDUALE	BIRME PREVISTE (in milioni)	
		CONSUMABILI	NON CONSUMABILI			in lire	in lire
I - PIANO DI SVILUPPO SETTORIALE • PIANO QUINQUENNALE PRODOTTORI ZOOTECNICI. • PIANO TRIENNALE PER IL CONTROLLO TECNICO DELL'ATTIVITA' ZOOTECNICA. • PIANO DI ATTIVAZIONE PER ALLARGARE IL CANTO DI GESTIONE. • OPERAZIONI COLLETTIVE DI RICOSTITUZIONE FAMILIARE E DI IRRADIAZIONE.	• IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75 • IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75 • IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75 • ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ZOOTECNICI. • IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75	77/159/A.C.C. ART. 9	LEGG. 152/75 ART. 13 e 14	95.000 (*)	37.571.276.225	9.240.071.100	25
		77/159/A.C.C. ART. 10	LEGG. 152/75 ART. 20	25.000	1.871.851.300	140.702.877	25
		77/159/A.C.C. ART. 11	LEGG. 152/75 ART. 20	71.100	32.030.271.931	8.400.542.001	25
		77/159/A.C.C. ART. 12	LEGG. 152/75 ART. 20	6.500	2.165.202.377	611.325.501	25
II - ECONOMIA AGRICOLA E ZOOTECNICA • FORMAZIONE CONTINUA DEI SOCI (CONSUMI). • ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE. • ASSOCIAZIONI CONSULENTI SOCIALI	• IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75 • BENEFICIARI E ENTI VARI • REGIONI O ENTI E ASSOCIAZIONI AMBITUALI • REGIONI O ENTI E ASSOCIAZIONI AMBITUALI	77/160/A.C.C. ART. 2, 3, 4, 5	LEGG. 152/75 ART. 32 e 30q.	100.100	75.200.376.172	11.800.076.000	
		TOTALE II		76.000			
III - ECONOMIA COMPENSATIVA DEI BENEFICIARI NAZIONALI • INVESTIMENTI COLLETTIVI CONCENTRATI IN AREE MONTANE E ALPINE	• IMPEDIZIONE AGRICOLA DEFENSIVA DALL'ART. 13 LEGGE N. 152/75 • ASSOCIAZIONI, COMORI, CONSORTI MONTANI ED ALTRI ENTI SPECIFICI CUI, NELL'ART. 13 LEGGE N. 152/75	77/161/A.C.C. ART. 1	LEGG. 152/75 ART. 6 (lettera)	12.000	684.001.615	212.130.000	25
		77/161/A.C.C. ART. 11	LEGG. 152/75 ART. 6 (lettera)	20.000	8.316.801.025	2.312.000.255	25
		77/161/A.C.C. ART. 1	LEGG. 152/75 ART. 6 (lettera)	17.500	916.177.070	238.356.877	
		TOTALE III		52.500	11.916.984.710	2.760.587.132	
TOTALI GENERALI I, II, III, IV	TOTALI GENERALI I, II, III, IV	77/200 ART. 9, 10	LEGG. 76/762 ART. 9, 10	300.000	178.322.000.231	37.310.010.200	50
		77/200 ART. 11	LEGG. 81/172 ART. 9	100.000			
		77/200 ART. 11	LEGG. 76/762 ART. 11	60.000	21.122.002.200	6.578.071.500	25
TOTALI GENERALI I, II, III, IV				558.000	180.341.000.231	51.185.000.000	
				761.000	261.000.000.533	108.758.054.730	

(*) - TRATTASI DI LIMITI DI IMPEGNO
 FONTE: Ministero Agricoltura e Foreste

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 9
FEAOG - orientamento

Fonte: Commissione C.E.E.

Direttiva n. 72/159/CEE - Situazione dei pagamenti e dei rimborsi al 31 dicembre 1983

REGIONI	TOTALE PAGAMENTI (*)	RIMBORSI RICHIESTI
ABRUSSO	479.283.732	119.820.932
BASILICATA	966.406.608	241.601.650
CALABRIA	737.779.623	184.444.908
CAMPANIA	1.043.349.065	265.837.261
EMILIA-ROMAGNA	8.219.324.312	2.054.831.072
FRIULI-VENEZIA G.	-	-
LAZIO	3.278.855.480	819.613.867
LIGURIA	1.642.679.998	410.669.997
LOMBARDIA	15.855.670.189	3.963.917.521
MARCHE	103.191.715	25.797.930
MOLISE	-	-
PIEMONTE	11.177.758.918	2.794.440.103
PUGLIA	389.339.156	97.334.788
SARDEGNA	221.192.782	55.298.195
SICILIA	288.568.060	72.142.015
TOSCANA	9.769.061.324	2.442.270.331
UMBRIA	413.721.462	103.430.364
VALLE D'AOSTA	264.737.870	66.184.467
VENETO	3.976.167.874	994.041.966
TRENTO	4.469.940.310	1.117.484.327
BOLZANO	11.883.682.000	2.970.917.000
T O T A L I	75.200.330.472	18.800.076.688

(*) Trattasi di pagamenti regolarmente rendicontati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del rimborso da parte del Feoga

TAB. 4

Direttiva n. 75/268/CEE - Situazione dei pagamenti e dei rimborsi al 31 dicembre 1983

REGIONI	PAGAMENTI (1)	RIMBORSI RICHIESTI
ABRUSSO	8.385.496.541	3.810.210.762
BASILICATA	12.518.782.352	5.079.616.687
CALABRIA	11.439.626.933	5.247.700.309
CAMPANIA	8.468.408.726	4.073.993.263
EMILIA	11.127.004.069	4.917.151.001
FRIULI V.G.	-	-
LAZIO	7.897.182.850	3.646.810.077
LIGURIA	3.743.936.508	1.778.373.537
LOMBARDIA	17.149.665.972	6.979.634.577
MARCHE	3.716.979.248	1.169.826.125
MOLISE	10.116.817.795	4.939.676.316
PIEMONTE	33.772.292.073	12.760.539.319
PUGLIA	8.369.906.763	4.080.035.578
SARDEGNA	2.744.286.718	1.038.108.044
SICILIA	-	-
TOSCANA	11.488.761.798	4.534.183.180
UMBRIA	3.292.389.643	1.440.834.704
VALLE D'AOSTA	4.952.189.000	2.055.471.100
VENETO	16.732.382.012	7.295.076.505
TRENTO	13.941.407.200	5.616.729.800
BOLZANO	8.786.892.520	3.732.020.015
Totale	198.646.408.721	84.195.990.899

(1) Trattasi di pagamenti regolarmente rendicontati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del rimborso da parte del Feoga.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 10
Contributi del Fondo regionale

(in milioni di ECU)

Stato membro	Contributi concessi nel 1985				Pagamenti 1985	Contributi concessi 1975-1985			
	Progetti	Programmi	Studi	Totale		Progetti	Programmi	Studi	Totale
Belgio	24,2	—	0,3	24,5	12,3	134,7	1,0	2,2	137,9
Danimarca	13,2	—	—	13,2	7,8	137,7	—	5,7	143,4
Germania	73,6	10,1	—	83,7	61,7	621,1	11,0	0,1	632,2
Grecia	409,0	—	—	409,0	309,0	1 530,2	6,7	0,3	1 537,2
Francia	281,1	28,8	—	309,9	233,2	1 926,8	67,2	6,0	2 000,0
Irlanda	153,8	3,4	—	157,2	118,2	864,2	15,1	0,6	879,9
Italia	870,1	—	1,0	471,1	381,1	5 144,2	38,8	20,7	5 203,7
Lussemburgo	—	—	—	—	0,6	11,8	—	—	11,8
Paesi Bassi	17,0	1,8	—	18,8	16,4	173,9	2,0	0,1	176,0
Regno Unito	479,4	127,7	1,0	608,1	483,7	3 285,6	170,1	7,5	3 463,2
Comunità	2 321,4	171,8	2,3	2 495,5	1 624,0	13 830,2	311,9	43,3	14 185,3

Fonte: Commissione C.E.E.

TABELLA 11

F.E.S.R. - Impegni contratti e pagamenti eseguiti nel 1984
per Stato membro beneficiario.

(milioni di ECU)

Stato membro	Impegni	%	Pagamenti	%
Belgio	33,2	1,4	6,0	0,4
Danimarca	24,5	1,0	28,1	2,1
Germania	110,1	4,6	43,9	3,3
Grecia	269,9	11,3	216,7	16,0
Francia	277,8	11,7	201,7	14,9
Irlanda	162,8	6,8	104,1	7,7
Italia	823,5	34,6	435,1	32,2
Lussemburgo	4,7	0,2	2,5	0,2
Paesi Bassi	35,8	1,5	14,8	1,1
Regno Unito	640,9	26,9	297,7	22,1
Totale	2.383,2	100,0	1.350,6	100,0

Fonte: Corte dei conti Comunità europee

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 12

F.E.S.R. - Contributo concesso e quota assegnata: 1975-1984									
(milioni di lire)									
Anno	CONTRIBUTO CONCESSO								Quota Assegnata Prevista
	CASMEZ	%	REGIONI	%	ALTRI	%	TOTALE	%	
1975	71.586	100	-	-	-	-	71.586	100	75.000
1976	118.633	100	-	-	-	-	118.633	100	125.000
1977	85.381	78,9	22.867	21,1	-	-	108.248	100	125.000
1978	216.908	96,2	8.550	3,8	-	-	225.458	100	241.327
1979	287.394	65,8	98.283	22,5	51.130	11,7	436.807	100	413.234
1980	296.843	52,6	139.416	33,6	78.294	13,8	564.553	100	531.100
1981	419.684	49,6	239.296	34,2	137.285	16,2	846.265	100	676.870
1982	417.864	56,9	254.015	36,0	51.838	7,1	733.717	100	774.898
1983	486.136	43,4	67.886	6,1	565.897	50,5	1.119.919	100	898.000
1984	313.651	27,9	526.664	46,8	285.193	25,3	1.125.508	100	n.d.
Totale	2.714.080	50,7	1.466.977	27,4	1.169.637	21,9	5.350.694	100	---

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 13

F.S.E. - Ripartizione degli impegni contratti per Stato membro
1980 - 1984

Stati membri	a) Stanziamenti (milioni di ECU)				
	1980	1981	1982	1983	1984
Belgio	29,3	22,7	23,7	33,9	90,9
Danimarca	19,4	24,4	27,5	42,2	95,8
Germania	108,0	73,7	91,2	114,9	86,3
Francia	195,0	141,1	266,8	278,4	215,7
Grecia	-	29,9	60,5	114,2	93,8
Irlanda	79,7	105,7	145,1	182,8	219,2
Italia	327,1	340,8	455,4	527,3	412,5
Lussemburgo	0,9	0,5	0,5	1,1	0,5
Olanda	18,3	12,7	16,5	24,3	52,1
Regno Unito	236,5	248,6	444,7	558,6	587,5
TOTALE	1014,2	1000,1	1532,0	1877,7	1854,3

Stati membri	b) Ripartizione percentuale				
	1980	1981	1982	1983	1984
Belgio	2,9	2,3	1,5	1,8	4,9
Danimarca	1,9	2,4	1,8	2,2	5,1
Germania	10,6	7,4	6,0	6,1	4,7
Francia	19,2	14,1	17,4	14,8	11,6
Grecia	-	3,0	4,0	6,1	5,1
Irlanda	7,9	10,6	9,5	9,7	11,8
Italia	32,3	34,1	29,7	28,1	22,3
Lussemburgo	0,1	0,1	0,0	0,1	-
Olanda	1,8	1,3	1,1	1,3	2,8
Regno Unito	23,3	24,9	29,0	29,8	31,7
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

T A B E L L A 14

F.S.E. - CONTRIBUTI COMUNITARI RELATIVI A PROGETTI APPROVATI ANNO 1984:

	(Importi in milioni di lire)									
	Regioni		Stato (*)		Enti pubblici (**)		Altri		Totale	
	Importo		Importo		Importo		Importo		Importo	
1 - GIOVANI SUD	100.218		58.537		8.347		32.537		199.639	
2 - GIOVANI NORD	112.660		24.949		11.754		10.820		160.183	
3 - ADULTI SUD	25.379		31.881		85.584		30.106		172.950	
4 - ADULTI NORD	14.705		9.304		9.716		5.357		39.082	
TOTALE (1-2-3-4)	252.962		124.671		115.401		78.820		571.854	
5 - AZIONI SPECIFICHE	1.533				1.851		1.587		4.971	
TOTALE (1-2-3-4-5)	254.495		124.671		117.252		80.407		576.825	

(*) Ministeri del Lavoro, degli Affari Esteri, del Tesoro e della Protezione civile
(**) ENI, IRI, EFIM, ENEL, GEPI.

Fonte: Ministero del lavoro, Dir. Gen. O.A.P.L.